



PTCP 2019

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Giorgio Zanni

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Arch. Anna Campeol

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott.Urb. Renzo Pavignani

Variante Accordo di Programma: *Approvato con D.P della Regione Emilia-Romagna n.52 del 24/04/2019*

Variante Specifica: *Approvata dal Consiglio Provinciale con atto n.25 del 21/09/2018*

Variante Generale: *Approvata dal Consiglio Provinciale con atto n.124 del 17/06/2010*

Variante Generale: *Adottata dal Consiglio Provinciale con atto n.92 del 06/11/2008*

Norme di Attuazione

NA

NORME DI ATTUAZIONE

Variante generale approvata con Del. di C.P. n. 124 del 17 giugno 2010;
Variante specifica approvata con Del. di C.P. n. 25 del 21 settembre 2018;
Variante conseguente ad Accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della
Regione Emilia Romagna n 52 del 24 aprile 2019, pubblicato su BURERT n. 137 del 30
aprile 2019.

PREAMBOLO - DISPOSIZIONI GENERALI	7
TITOLO I - FINALITÀ, CONTENUTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO	7
Articolo 1. Finalità e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.....	7
Articolo 2. Efficacia del Piano (e rapporti con gli atti di pianificazione e programmazione generali e settoriali sovraordinati, di livello provinciale e comunale)	8
Articolo 3. Elaborati costitutivi del Piano.....	9
PARTE PRIMA – IL PROGETTO DI TERRITORIO.....	12
TITOLO I – PAESAGGI, RETE ECOLOGICA E TERRITORIO RURALE.....	12
Articolo 4. Ambiti di paesaggio e contesti paesaggistici	12
Articolo 5. Rete ecologica polivalente di livello provinciale	14
Articolo 6. Il territorio rurale.....	18
TITOLO II – IL SISTEMA INSEDIATIVO	24
Articolo 7. Obiettivi generali e disposizioni per lo sviluppo del sistema insediativo	24
Articolo 8. Gerarchia dei centri urbani	27
Articolo 9. Dimensionamento delle previsioni dei PSC e perequazione urbanistica	29
Articolo 10. Edilizia residenziale sociale.....	31
Articolo 11. Ambiti di qualificazione produttiva di interesse sovraprovinciale e sovracomunale.....	32
Articolo 12. Ambiti specializzati per attività produttive di interesse comunale.....	37
Articolo 12-bis Ambito per nuovi insediamenti produttivi di rilevante interesse economico-sociale localizzato mediante Accordo di programma ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. 24/2017.....	39
Articolo 13. Poli funzionali	39
Articolo 14. Spazi ed attrezzature di interesse pubblico di rilevanza comunale e sovracomunale.....	46
Articolo 15. Dotazioni ecologiche e ambientali ed infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di carattere comunale e sovracomunale.....	50
Articolo 16. Sostenibilità energetica degli insediamenti e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilati.....	52

TITOLO III - INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI INTERESSE PROVINCIALE E SOVRACOMUNALE E DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RETE DI VENDITA	55
Articolo 17. Ambiti di riferimento per la pianificazione e programmazione degli insediamenti commerciali.....	55
Articolo 18. Insediamenti commerciali di livello provinciale e sovracomunale.....	55
Articolo 19. Soppresso	57
Articolo 20. Poli funzionali ad elevata specializzazione commerciale	57
Articolo 21. Insediamenti commerciali di livello provinciale.....	58
Articolo 22. Pianificazione degli insediamenti e delle strutture di vendita sottoposte a concertazione d’ambito sovracomunale	58
Articolo 23. Insediamenti commerciali affidati alla competenza comunale	59
Articolo 24. Soppresso	59
Articolo 25. Soppresso	60
Articolo 26. Soppresso	60
Articolo 27. Soppresso	60
TITOLO IV - IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ	61
Articolo 28. Il sistema della mobilità di interesse sovracomunale, obiettivi e disposizioni generali	61
Articolo 29. Gerarchia della rete viaria	61
Articolo 30. Sistema portante del Trasporto pubblico.....	64
Articolo 31. Rete ferroviaria e Nodi di scambio intermodale persone e merci	65
Articolo 32. Funzioni logistiche	66
Articolo 33. Standard di riferimento, fasce di rispetto e fasce per l’inserimento ambientale e paesaggistico delle opere infrastrutturali	68
Articolo 34. Programmazione degli interventi sul sistema della mobilità.....	69
Articolo 35. Itinerari ciclabili di interesse provinciale e mobilità non motorizzata; attrezzature per la navigazione turistica.....	69
PARTE SECONDA – VINCOLI E TUTELE.....	71
TITOLO I – I BENI PAESAGGISTICI.....	71
Articolo 36. Carta unica dei beni paesaggistici (artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004)	71
TITOLO II - SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO E DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO	72
Articolo 37. Sistema dei crinali e sistema collinare (ex art. 8)	72
Articolo 38. Sistema forestale boschivo (ex art. 9)	74
Articolo 39. Sistema delle aree agricole e territorio rurale (ex art. 10).....	77

Articolo 40. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (ex art. 11)	77
Articolo 41. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (ex art. 12).....	82
Articolo 42. Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (ex art. 13).....	83
Articolo 43. Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura, calanchi, crinali e geositi (ex art. 14 e 14 bis).....	86
Articolo 44. Zone di tutela naturalistica (ex art. 21)	88
Articolo 45. Zone di tutela agronaturalistica (ex art. 22)	90
TITOLO III – TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE.....	93
Articolo 46. Obiettivi per il sistema insediativo storico e le risorse archeologiche	93
Articolo 47. Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (ex art. 15 ed ex art. 28) 93	
Articolo 48. Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (ex art. 16) 96	
Articolo 49. Centri e nuclei storici (ex art. 17).....	99
Articolo 50. Strutture insediative storiche e strutture insediative territoriali storiche non urbane (ex art. 17bis e 19)	101
Articolo 51. Viabilità storica (ex art. 20).....	104
Articolo 52. Zone gravate da usi civici (ex art. 18).....	105
Articolo 53. Sistema delle bonifiche storiche e sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche (ex art. 18)	106
Articolo 54. Sistemazioni agrarie tradizionali	107
Articolo 55. Viabilità panoramica.....	107
TITOLO IV - LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ DEI TERRENI	109
Articolo 56. Disposizioni generali per sicurezza idrogeologica.....	109
Articolo 57. Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità ...	110
Articolo 58. Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico	113
Articolo 59. Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	115
Articolo 60. Abitati da consolidare o da trasferire	115
Articolo 61. Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS 267)	116
Articolo 62. Manutenzione idraulica e idrogeologica, pratiche agricole e gestione forestale nelle aree in dissesto	119
Articolo 63. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree in dissesto.....	120
TITOLO V - FASCE FLUVIALI E RISCHIO IDRAULICO	122
Articolo 64. Finalità generali, ambito territoriale ed effetti.....	122

Articolo 65. Classificazione delle Fasce Fluviali.....	122
Articolo 66. Fascia di deflusso della piena (Fascia A).....	123
Articolo 67. Fascia di esondazione (Fascia B).....	124
Articolo 68. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C).....	125
Articolo 68 bis. Reticolo secondario di pianura.....	146
Articolo 69. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali.....	126
Articolo 70. Invarianza ed attenuazione idraulica.....	126
Articolo 71. Manutenzione, regimazione e difesa idraulica, interventi di rinaturazione, pratiche agricole e gestione forestale	127
Articolo 72. Opere pubbliche o di interesse pubblico	129
Articolo 73. Disposizioni per la pianificazione urbanistica e per gli interventi edilizi.....	129
Articolo 74. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio idraulico	131
TITOLO VI - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	132
Articolo 75. Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica	132
TITOLO VII – TUTELA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE	136
Articolo 76. Disposizioni generali e articolazione delle norme inerenti la tutela della risorsa idrica.....	136
Articolo 77. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici... ..	136
Articolo 78. Soppresso	137
Articolo 79. Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica.....	137
Articolo 80. Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	139
Articolo 81. Articolazione delle aree e zone finalizzate alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e disciplina per le aree di salvaguardia	139
Articolo 82. Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura.....	140
Articolo 83. Zone di protezione delle acque superficiali	143
Articolo 84. Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano	144
Articolo 85. Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica	145
Articolo 86. Riutilizzo delle acque reflue	149
Articolo 87. Misura di valorizzazione del Torrente Crostolo	150
TITOLO VIII – AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000	151
Articolo 88. Sistema provinciale delle Aree Protette	151

Articolo 89. Rete Natura 2000.....	151
TITOLO IX – ALTRE TUTELE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI.....	153
Articolo 90. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante.....	153
Articolo 91. Impianti e linee per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica	155
Articolo 92. Zone non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti	156
Articolo 93. Zone di protezione dall'inquinamento luminoso	157
Articolo 94. Limitazioni d'uso in materia di incendi boschivi	158
Articolo 95. Limitazioni riguardanti l'uso di mezzi motorizzati	158
Articolo 96. Soppresso	158
Articolo 97. Installazioni pubblicitarie	158
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, ATTUATIVE E TRANSITORIE.....	159
TITOLO I - STRUMENTI ATTUATIVI E DI MONITORAGGIO.....	159
Articolo 98. Modalità e strumenti di attuazione concertata.....	159
Articolo 99. Ambiti territoriali ottimali per la pianificazione urbanistica comunale, cooperazione fra Comuni e Provincia per la redazione degli strumenti urbanistici comunali.....	159
Articolo 100. Soppresso	160
Articolo 101. Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio	160
Articolo 102. Perequazione territoriale e concertazione degli oneri concessori e fiscali	161
Articolo 103. Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e Monitoraggio del Piano	161
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE	163
Articolo 104. Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e agli impianti di lavorazione degli inerti	163
Articolo 105. Protezione e risanamento dall'inquinamento atmosferico.....	166
Articolo 106. Disposizioni transitorie e norme di salvaguardia (rispetto alla variante generale PTCP del 2010)	167
Articolo 106/bis. Disposizioni transitorie e norme di salvaguardia (rispetto alla variante specifica PTCP del 2016).....	167

PREAMBOLO - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Finalità, contenuti, elaborati costitutivi ed efficacia del piano

Articolo 1. Finalità e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito il Piano) redatto ai sensi della L.R. 20/2000, a partire dagli orientamenti di fondo espressi nella Relazione generale e sulla base degli esiti del Quadro conoscitivo assume i seguenti obiettivi strategici:

- a) garantire la sicurezza e la conservazione attiva delle risorse ambientali;
- b) tutelare e valorizzare i paesaggi, la storia e l'identità delle comunità locali;
- c) sviluppare il sistema insediativo della residenza e della produzione secondo un modello maggiormente sostenibile, che freni la dispersione insediativa, gerarchizzato ed equo;
- d) organizzare e sviluppare le funzioni di eccellenza, secondo i profili di accessibilità e vocazione territoriale;
- e) connettere il territorio reggiano all'Europa, rafforzando il sistema delle relazioni dalla scala regionale a quella internazionale, l'accessibilità interna ed esterna del territorio provinciale, favorendo il trasporto collettivo e la mobilità non motorizzata.

2. Al fine di perseguire tali obiettivi strategici il Piano definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio provinciale le linee di azione della pianificazione e programmazione regionale, nazionale e di bacino; costituisce sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. Per l'esercizio di tale funzione il Piano articola i propri contenuti in due parti:

- a) **il Progetto di territorio** che:
 1. definisce gli ambiti di paesaggio ed i contesti paesaggistici (Parte prima titolo I);
 2. definisce uno scenario di riequilibrio del territorio provinciale rappresentato dal progetto di rete ecologica polivalente (Parte prima titolo I);
 3. individua i diversi ambiti del territorio rurale e definisce un quadro di riferimento per i Comuni ai fini della disciplina degli interventi in territorio rurale (Parte prima titolo I);
 4. individua ipotesi di sviluppo del sistema insediativo, e le conseguenti linee di assetto del territorio (Parte prima titoli II e III);
 5. definisce bilanci delle risorse territoriali ed ambientali, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti sul territorio (Parte prima);
 6. articola e localizza gli interventi relativi al sistema infrastrutturale primario e alle relative opere di rilevanza nazionale e regionale (Parte prima titolo IV);
- b) **il sistema dei vincoli e delle tutele**, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio, con riguardo:
 7. alle aree di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge di cui alla Parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.42/2004) (Parte seconda titolo I);

8. ai sistemi zone ed elementi strutturanti la forma del territorio o di specifico interesse naturalistico (Parte seconda titolo II);
9. alle risorse storiche ed archeologiche (Parte seconda titolo III);
10. al dissesti idrogeologici (Parte seconda titolo IV);
11. al rischio idraulico (Parte seconda titolo V);
12. al rischio sismico (Parte seconda titolo VI);
13. alla risorsa idrica (Parte seconda titolo VII);
14. al sistema delle aree naturali protette e dei siti di Rete natura 2000 (Parte seconda titolo VIII)
15. nonché altri limiti e condizionamenti derivanti dalle zone soggette a rischio da incidente rilevante, dalle fonti di inquinamento elettromagnetico, dalle zone di protezione dall'inquinamento luminoso e dalle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (Parte seconda titolo IX).

Articolo 2. Efficacia del Piano (e rapporti con gli atti di pianificazione e programmazione generali e settoriali sovraordinati, di livello provinciale e comunale)

1. Il presente Piano ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, trasformazione e gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che investa il campo degli interessi provinciali di cui all'art. 1, comma 2.

2. In particolare il Piano:

con riguardo agli atti di pianificazione e programmazione sovraordinata:

- a) costituisce specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale (PTR);
- b) assume, per il territorio provinciale, il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po ai sensi dell'art. 21 comma 2 della L.R. 20/2000;
- c) ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio dando attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, l'unico riferimento per gli strumenti urbanistici comunali e per l'attività amministrativa attuativa;
- d) costituisce adeguamento e perfezionamento per il territorio provinciale del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- e) recepisce e integra le previsioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT);
- f) individua le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti in attuazione dell'art. 7 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

con riguardo agli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale di livello provinciale:

- g) costituisce il riferimento generale per l'esercizio ed il coordinamento delle funzioni programmatiche ed amministrative della Provincia, nonché per l'elaborazione e aggiornamento dei piani provinciali di settore. L'entità del contributo al perseguimento degli obiettivi generali e specifici espressi dal presente Piano costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di ciascun piano di settore;

- h) assume valore ed effetti di Piano Operativo per gli insediamenti Commerciali di interesse provinciale e sovracomunale ai sensi della normativa vigente in materia;
- i) costituisce altresì adeguamento alla L.R. 26/2003, come modificata dalla L.R. 9/2016 in materia di Rischio di Incidente Rilevante; adeguamento alla L.R. 30/2000 per le competenze ivi attribuite, in materia di impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e tutela della salute dalle fonti di inquinamento elettromagnetico;

con riguardo agli atti di pianificazione generale e settoriale dei Comuni:

- l) costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale ed intercomunale. Costituisce altresì il riferimento, insieme agli altri strumenti di pianificazione provinciali e regionali, per la verifica di conformità dei piani urbanistici comunali, accordi di programma, accordi territoriali, intese ed in genere tutti gli atti che si riferiscono all'utilizzo del territorio.

3. Le disposizioni delle presenti Norme e dei relativi allegati sono espresse in forma di Indirizzi, Direttive e Prescrizioni secondo le definizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 20/2000 a cui si rinvia, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al successivo art. 106. Gli enti pubblici, ai sensi della L.R. n. 20/2000, provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni del presente Piano, secondo quanto disposto all'art. 106.

4. Gli Allegati alle presenti Norme sono parte integrante del presente Piano.

5. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano nei termini, anche temporali, stabiliti dalle presenti Norme. Gli strumenti urbanistici comunali possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone, ambiti e degli elementi operate dalle tavole del presente Piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il Piano comunale e il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.

6. Nel caso di contraddizioni di previsioni tra il testo delle Norme di attuazione e gli elaborati grafici prevale quanto contenuto nelle Norme di attuazione. Nel caso di contrasto tra norme generali e le norme specifiche prevalgono queste ultime. Nel caso di ambiti, zone, aree, oggetti puntuali, interessati da più disposizioni normative, fermo restando il diverso contenuto di efficacia di Indirizzi, Direttive e Prescrizioni, queste si applicano in combinato disposto e prevalgono quelle maggiormente restrittive e cautelative.

Articolo 3. Elaborati costitutivi del Piano

1. **P** Sono elaborati costitutivi del Piano:

- a) il "Quadro conoscitivo" e i relativi allegati tematici;

e gli elaborati di progetto così articolati:

- b) la "Relazione generale" e i relativi Allegati:
 - 1) Allegato A: Piano Operativo Insediamenti commerciali sovracomunali;
 - 2) Allegato B: Adeguamento al PTA;
- bb) la Relazione illustrativa – Variante specifica, Del. C.P. n. 25 del 21/09/2018
- c) le Norme di attuazione e i relativi allegati:

- 1) Allegato 1 - Schede degli ambiti di paesaggio e contesti paesaggistici di rilievo provinciale;
- 2) Allegato 2 - Schede dei beni paesaggistici art. 136 D.Lgs 42/04;
- 3) Allegato 3 - Linee guida per l'attuazione della Rete Ecologica Provinciale;
- 4) Allegato 4 - Linee guida per la disciplina del territorio rurale
- 5) Allegato 5 Linee guida per l'elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per l'applicazione del titolo II - il sistema insediativo. Linee elettriche AT – DPA;
- 6) Allegato 6 - Insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale;
- 7) Allegato 7 - Elenco delle risorse storiche e archeologiche e linee guida;
- 8) Allegato 8 - Elenco Abitati da consolidare o trasferire;
- 9) Allegato 9 - Misure per la prevenzione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo per la risorsa idrica;
- 10) Allegato 10 - Bacini di accumulo a basso impatto ambientale;
- 11) Allegato 11 - Valutazione di compatibilità ambientale e territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- 12) Allegato 12 - Linee guida di buona pratica agricola in relazione alla suscettibilità per frane superficiali.

d) gli elaborati cartografici:

- 1) tav. P1 "Ambiti di paesaggio" in scala 1:100.000;
- 2) tav. P2 "Rete Ecologica Polivalente" in scala 1:50.000;
- 3) tav. P3a "Assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità, territorio rurale " in scala 1:50.000;
- 4) tav. P3b "Sistema della mobilità" in scala 1:100.000;
- 5) tav. P4 "Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale" in scala 1: 50.000;
- 6) tav. P5a "Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica" in scala 1:25.000;
- 7) tav. P5b "Sistema Forestale e Boschivo" in scala 1:25.000;
- 8) tav. P6 "Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire (L. 445/1908)" in scala 1:10.000;
- 9) tav. P7 "Reticolo naturale principale e secondario. Carta di delimitazione delle Fasce Fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)" in scala 1:10.000;
- 10) tav. P7bis "Reticolo secondario di pianura. Carta delle aree potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)" in scala 1:25.000;
- 11) Elab. P8 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS267)" Schede in scala 1:10.000;
- 12) tav. P9a "Rischio sismico- Carta degli effetti attesi" in scala 1:25.000;
- 13) tav. P9b "Rischio Sismico-Carta dei livelli di approfondimento" in scala 1:25.000;
- 14) tav. P10a "Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee" in scala 1:25.000;
- 15) tav. P10b "Carta delle zone vulnerabili ai nitrati" in scala 1:25.000;
- 16) tav. P10c "Carta dell'infiltrazione potenziale comparativa per la pianificazione urbanistica comunale" in scala 1:50.000;
- 17) tav. P11 "Carta degli impianti e reti tecnologiche per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica" in scala 1:25.000;
- 18) tav. P12 "Schede di localizzazione delle aree a Rischio di Incidente Rilevante (art. 13 e 15 D.Lgs 105/2015);
- 19) tav. P13 "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" in scala 1:25.000.

e) Gli elaborati di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, suddivisi in:

- 1) Documento di ValSAT (Variante generale, Del. di C.P. n. 124 del 17 giugno 2010):
 - A. Introduzione ;
 - B. Documento di Orientamento;
 - C. Il Piano e il campo della valutazione;
 - D. Valutazione del Piano;
 - E. Il governo delle acque;
 - F. Misure migliorative;
 - G. Misure di Monitoraggio;
 - H. Studio di Incidenza.
- 2) Sintesi non tecnica (Variante generale, Del. di C.P. n. 124 del 17 giugno 2010)
- 3) Dichiarazione di sintesi, misure di monitoraggio ai sensi dell'art. 5, comma 2 L.R. 20/2000 e valutazione di incidenza (Variante generale, Del. di C.P. n. 124 del 17 giugno 2010)
- 4) Documento di Valsat e valutazione di incidenza (Variante specifica, Del. C.P. n. 25 del 21/09/2018)
- 5) Dichiarazione di sintesi e misure di monitoraggio (Variante specifica, Del. C.P. n. 25 del 21/09/2018).

PARTE PRIMA – IL PROGETTO DI TERRITORIO

TITOLO I – Paesaggi, rete ecologica e territorio rurale

Articolo 4. Ambiti di paesaggio e contesti paesaggistici

1. **D** Gli ambiti di paesaggio costituiscono quadro di riferimento per le strategie, le politiche ed azioni da attivare per conseguire obiettivi di qualità nella formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici comunali, dei piani di settore, dei progetti e dei programmi che hanno incidenza sul paesaggio, tra cui i Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio di cui all'art. 101. I Comuni, nell'ambito dell'elaborazione dei PSC, di loro varianti o dei PRG in adeguamento al presente Piano, osservano le direttive di cui ai commi 5, 6 e 8.
2. **D** A tal fine il presente Piano definisce, nella tav. P1 e nell'Allegato 1 NA, i seguenti 7 ambiti di paesaggio in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici e in relazione alle strategie di sviluppo che ne possono consolidare le valenze e aumentare la diffusione della qualità di vita dei cittadini:
 1. Comunità del Po
 2. Val d'Enza e Pianura occidentale
 3. Cuore del sistema Matildico
 4. Pianura orientale
 5. Ambito centrale
 6. Distretto ceramico
 7. la MontagnaTali ambiti specificano e integrano le Unità di Paesaggio del PTPR vigente.
3. **D** Il presente Piano individua, altresì, nell'Allegato 1 NA i seguenti 5 contesti paesaggistici di rilievo provinciale di progetto:
 1. Asse infrastrutturale/via Emilia;
 2. Direttrice Reggio Emilia - Novellara;
 3. Contesto del Po;
 4. Fascia fluviale del torrente Enza;
 5. Fascia fluviale del torrente Secchia.
4. **D** Per ciascun ambito, le presenti norme definiscono nelle schede di cui all'Allegato 1 NA:
 - a) i caratteri distintivi dell'ambito;
 - b) i contesti paesaggistici di rilievo provinciale che caratterizzano l'ambito, a loro volta suddivisi in:
 - 1) contesti di progetto;
 - 2) contesti inerenti i Beni paesaggistici di cui all'art. 136 D.Lgs 42/2004;
 - c) la strategia di valorizzazione generale d'ambito e le strategie tematiche;
 - d) gli obiettivi di qualità ed indirizzi di valorizzazione e tutela, comprendenti eventuali specifici strumenti attuativi quali i Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del Paesaggio di cui all'art. 101.Per ciascun contesto paesaggistico di rilievo provinciale di progetto, nelle schede di cui all'Allegato 1 NA sono definite:
 1. caratterizzazione e valori;
 2. dinamiche di trasformazione del territorio;
 3. temi-obiettivo generali;

4. disciplina di valorizzazione e tutela per ciascun tema obiettivo.
- 5 **D** I Comuni declinano le strategie d'ambito in politiche ed azioni locali effettuando scelte congruenti con le strategie e gli indirizzi definiti nelle specifiche schede di cui all'Allegato 1 NA, precisano ed integrano i contesti paesaggistici di rilievo provinciale di progetto e, eventualmente, riconoscono i contesti paesaggistici alla scala locale ai quali riferire la specificazione e l'articolazione di obiettivi di qualità ed indirizzi di valorizzazione.
- 6 **D** Fatto salvo quanto disposto nelle schede di cui all'Allegato 1 NA i Comuni considerano prioritariamente:
- a) la valorizzazione dei caratteri specifici dei sistemi, zone ed elementi di cui al titolo II e III della parte seconda delle presenti Norme, nonché dei beni paesaggistici di cui all'art. 36 e del sistema degli elementi naturali importanti ai fini della rete ecologica polivalente di cui all'art. 5;
 - b) la salvaguardia dei varchi da mantenere liberi nelle aree di maggior intensità insediativa, diretti al miglioramento della connettività ecologica e paesistica, con particolare riferimento agli insediamenti arteriali lungo strada ed ai processi di saldatura tra i nuclei storici minori;
 - c) l'eliminazione od attenuazione delle situazioni critiche con particolare riferimento: alle cave in abbandono; ai punti di conflitto per la continuità della rete ecologica (tav. P2), anche minuta; alla presenza di beni d'interesse storico-culturale in situazioni di criticità geologica e idraulica o particolarmente vulnerabili da azioni trasformative; agli sviluppi insediativi recenti particolarmente destrutturati, o a sviluppo discontinuo, in particolare sui bordi in contatto con aree rurali di particolare pregio o integrità; le strutture agricole in abbandono prive di valore storico-testimoniale; gli elementi di impatto sul paesaggio per dimensione o per effetto barriera; le aree agricole sottoposte a processi di particolare abbandono o a processi di "desertificazione";
 - d) la salvaguardia e valorizzazione delle situazioni di particolare valore o integrità del paesaggio rurale; dei luoghi di valore identitario e iconografico per le comunità; del sistema insediativo storico in particolare emergenza o legato a specifiche conformazioni localizzative.
7. **I** Al fine di assicurare una efficace applicazione delle disposizioni contenute nelle schede di cui all'Allegato 1 NA la Provincia incentiva e promuove la formazione di PSC in forma associata dei comuni che fanno parte di uno stesso ambito o di uno stesso contesto paesaggistico di rilievo provinciale, o specifici Accordi Territoriali per gli interventi strategici individuati nelle schede di cui all'Allegato 1 NA, in sede di formazione e di adeguamento dei PSC.
8. **D** In sede di Conferenza di Pianificazione, oltre ai Comuni contermini, dovranno essere coinvolti i Comuni appartenenti al medesimo Ambito di paesaggio laddove interessati dalle stesse strategie tematiche.

Articolo 5. Rete ecologica polivalente di livello provinciale

1. La Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale (di seguito REP) è individuata nella tav. P2 ed è composta dai seguenti elementi spaziali, di tipo strutturale e funzionale:

- A) Elementi della Rete Natura 2000 (di cui all'art. 89)
- B) Sistema provinciale delle aree protette (di cui all'art. 88)
- C) Altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate e di progetto
 - 1. *Parchi provinciali;*
 - 2. *Oasi faunistiche;*
 - 3. *Zone di tutela naturalistica* (di cui all'art. 44);
 - 4. *Aree di reperimento di nuove aree protette;*
 - 5. *Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela;*
 - 6. *Bacini idrici polivalenti a funzionalità ecologica;*
- D) Corridoi ecologici fluviali
 - 1. *Corridoi ecologici fluviali primari;*
 - 2. *Corridoi ecologici fluviali secondari;*
 - 3. *Corsi d'acqua ad uso polivalente;*
- E) Gangli e connessioni ecologiche planiziali da consolidare e/o potenziare.
 - 1. *Gangli ecologici planiziali;*
 - 2. *Corridoi primari planiziali;*
 - 3. *Corridoi primari pedecollinari;*
 - 4. *Corridoi secondari in ambito planiziale;*
- F) Sistema della connettività ecologica collinare - montana
 - 1. *Capisaldi collinari - montani;*
 - 2. *Connessioni primarie in ambito collinare - montano;*
- G) Principali elementi di conflitto e di contenimento degli impatti
 - 1. *Principali elementi di frammentazione;*
 - 2. *Punti di conflitto principali;*
 - 3. *Varchi a rischio;*
 - 4. *Aree tampone per le principali aree insediate (ambiti rurali periurbani di rango provinciale);*
- H) Principali direttrici esterne di connettività
- I) Aree funzionali diffuse
- L) Aree di collegamento ecologico di rango regionale.

L'Allegato 3 NA specifica la natura e le caratteristiche degli elementi in cui si articolano tali categorie.

2. **I** Per quanto riguarda la struttura generale dell'ecosistema nel medio periodo, la REP persegue i seguenti obiettivi:

- a) incremento delle aree naturali multifunzionali (come definite all'Allegato 3 NA punto 2.2) nei Comuni dell'ambito planiziale ecologicamente impoverito (come individuato all'Allegato 3 NA); in tale ambito il Piano si prefigge un obiettivo di naturalità minimo a

livello comunale del 5%, da raggiungere entro 10 anni dall'approvazione del Piano, ed un target di riferimento del 10% sul complesso dei Comuni costituenti l'ambito;

- b) arresto nell'ambito collinare - montano della perdita degli habitat naturali complementari a quelli collegati al sistema forestale boschivo di cui all'art. 38, in particolare per quanto riguarda le praterie polifite e le unità ambientali rupestri;
- c) riduzione dei livelli di criticità collegata ai livelli attuali di frammentazione ecologica negli elementi della rete.

3. **D** Gli indirizzi e le direttive di cui ai successivi commi si applicano, nei casi di sovrapposizione cartografica, in combinato disposto con gli ulteriori contenuti del presente Piano e segnatamente:

- a) negli elementi funzionali di cui alla lett. A) (Rete natura 2000) e B) (Sistema provinciale delle aree protette) del precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai successivi art. 88 ed 89;
- b) negli elementi di cui alla lett. "D1" e D2" del precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 41 (Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua), 40 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua), 66 (fasce di deflusso della piena "A") e 67 (fasce di esondazione "B") a seconda delle porzioni interessate, nonché le direttive di cui all'art. 79, comma 9;
- c) le aree di cui alla lett. C) del precedente comma 1 possono concorrere alla definizione degli elementi funzionali della REP di cui alle lett. D), E) ed F). Fatti salvi i percorsi istitutivi previsti per legge, l'integrazione di tali aree nelle unità funzionali della REP avverrà attraverso le Reti Ecologiche Comunali definite nei PSC o loro varianti, previo studio di approfondimento che ne determini il valore ecologico effettivo e gli eventuali strumenti di tutela da applicarvi, tenendo conto delle direttive di cui all'Allegato 3 NA.
- d) per gli elementi di cui alla lett. D) E) ed F) del precedente comma 1 il Piano definisce, oltre alle disposizioni di tutela relative ai sistemi, zone ed elementi ivi ricadenti di cui alla seconda parte delle presenti Norme, le seguenti direttive per gli strumenti urbanistici comunali, costituenti condizionamenti, prestazioni ed incentivi per la definizione della disciplina degli usi del suolo e delle trasformazioni compatibili con gli obiettivi della REP, di cui ai successivi punti:
 - 1) Le aree di cui alle categorie D1, E1, E2, E3, F1, e le direttrici lineari F2 del comma 1 del presente articolo sono considerate aree ed elementi di sensibilità prioritaria per la REP. Per queste il Piano ha come finalità la salvaguardia delle valenze naturalistiche ed ecosistemiche esistenti e la limitazione di ulteriori impatti critici da consumo di ambiente o da frammentazione.
 - 2) All'interno o a cavallo delle aree di cui alle categorie E1, E2, E3 precedenti, sono considerati ad impatto ambientale critico :
 - i. l'eliminazione complessiva di suolo fertile, ovvero in grado di consentire la produzione di biomasse vegetali e di svolgere un ruolo di stoccaggio del carbonio (vedi definizione in Allegato 3 NA) in un ambito di nuovo insediamento superiore a 20.000 mq;
 - ii. nuove infrastrutture lineari stradali o ferroviarie di interesse sovracomunale come individuate nelle tav. P3a e P3b, ricadenti in territorio rurale.
- e) negli elementi di cui alle categorie G1, G2, G3 del precedente comma 1 i PSC conformano le proprie scelte secondo i seguenti criteri:

- 1) gestione delle previsioni urbanistiche pregresse coerente con le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso eventuale delocalizzazione di diritti edificatori residui in aree opportunamente individuate al di fuori delle zone di sensibilità prioritaria come sopra definite;
 - 2) esclusione di nuove urbanizzazioni che riducano ulteriormente i varchi di permeabilità ecologica residui e previsione di progetti riguardanti i punti di conflitto o i principali elementi di frammentazione, in grado di migliorare la funzionalità ecologica del sistema insediativo ed infrastrutturale. A tal fine non potrà essere ridotta la sezione libera di cui alla successiva lett. g) punto 1;
 - 3) ottimizzazione delle previsioni insediative attraverso i criteri perequativi previsti dalla legge, al fine di ricomporre i margini urbani e di allestire lo spazio periurbano a parco pubblico, parco agro-ambientale, ecc.;
- f) negli elementi di cui alla categoria I del precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 (Sistema forestale e boschivo);
- g) di norma negli elementi funzionali della REP sono ammesse tutte le funzioni, gli interventi e le azioni che concorrano al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al comma 2. Qualora gli strumenti urbanistici comunali o piani e programmi di settore di livello provinciale e comunale intendano ammettere interventi ad impatto ambientale critico specificati alla precedente lettera d) punto 2), dovranno essere contestualmente previste misure minime dei tipi seguenti:
- 1) gli interventi di cui al punto 2i, lett. d) del presente comma collocati entro un corridoio primario di tipo E2 non dovranno in ogni caso ridurre la sezione libera (vedi definizione in Allegato 3 NA) di oltre il 10% del livello esistente nel punto di massima interferenza e non potranno aversi nel tempo interventi aggiuntivi che riducano ulteriormente la sezione stessa; il precedente limite del 10% potrà essere aumentato fino al 50% in situazioni di particolare interesse pubblico ;
 - 2) per gli interventi in ambito planiziale di cui al punto 2i, lett. d) del presente comma (entro gli elementi spaziali E1, E2, E3) i soggetti attuatori dovranno impegnarsi alla realizzazione di interventi di rinaturazione compensativa (vedi definizione in Allegato 3 NA), entro un'area rilevante per la REP, su una superficie pari almeno a quella consumata;
 - 3) nei casi di cui al punto 2ii, lett. d) del presente comma dovranno essere predisposte opere per il mantenimento della continuità ecologica ed il corretto inserimento ambientale secondo gli indirizzi di cui all'Allegato 3 NA.
- h) nelle aree di collegamento ecologico di rango regionale (cat. L del precedente comma 1) si applicano le disposizioni di cui all'art. 93 delle presenti Norme; qualora interessino aree esterne agli elementi funzionali di cui alle cat. D, E ed F, nelle more della definizione di apposite direttive regionali a norma del comma 1 dell'art. 7 L.R. 6/2005, resta facoltà dei Comuni assoggettarle alle disposizioni di cui alle lett. d) e g) precedenti.

4. **D** I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, individuano le Reti Ecologiche Comunali (REC). Le REC dovranno in ogni caso risultare coerenti con la REP, che costituisce il riferimento per la loro definizione ed il loro sviluppo, tenendo conto degli indirizzi e delle direttive definite dal presente articolo.

5. **I** I PSC definiranno la REC articolando a scala di dettaglio la Rete provinciale. In particolare i PSC, sulla base degli indirizzi e direttive di cui all'Allegato 3 NA:

- a) indicheranno i propri obiettivi, sulla base dei target fissati dal comma 2, sui livelli di naturalità da raggiungere nel medio periodo anche attraverso perequazioni ambientalmente orientate, compensazioni, accordi volontari con operatori economici, ecc.;
- b) potranno precisare i confini degli elementi primari di rilevanza provinciale (categorie D1, E1, F1 e L) fatte salve le disposizioni più restrittive di cui alla parte seconda delle presenti Norme;
- c) per quanto attiene agli elementi funzionali E2 ed E3 potranno essere precisati geometria ed ampiezza del corridoio, anche sulla base di analisi ecologico-ecosistemiche effettuate alla scala locale o con riferimento alle aree di collegamento ecologico di rango regionale (lett. L) nei casi di sovrapposizione, ferma restando la necessità di garantire una sezione minima adeguata con riferimento alla tav. P2, la continuità sovracomunale del corridoio e le direttrici di connettività previste dalla REP (categoria H);
- d) verificheranno l'eventuale inserimento nel progetto di rete locale degli elementi di categoria C di cui al precedente comma 1; relativamente alle aree di reperimento di cui al punto C.6 del precedente comma 1, i Comuni dovranno assumere le determinazioni del "Programma bacini di accumulo a basso impatto ambientale" di cui al punto 1), lett. c, comma 3 del successivo art. 76;
- e) preciseranno progettualmente le connessioni primarie in ambito collinare-montano (F2) ed i corridoi secondari (cat. E4) previsti dalla REP, fatto salvo il mantenimento delle prestazione-funzioni;
- f) verificheranno le condizioni per l'individuazione di eventuali gangli ecologici secondari;
- g) definiranno aree tampone perfluviali per i corpi idrici naturali fra quelli della lett. D del precedente comma 1, ove incrementare con specifici progetti, le funzioni filtro per gli inquinanti, per contenere il dilavamento superficiale dei medesimi e/o per incrementare l'abbattimento dei carichi da fonte puntuale;
- h) provvederanno a definire idonee soluzioni alle situazioni di conflitto di cui alle categorie G1, G2 e G3 del precedente comma 1, secondo quanto disposto alla lett. e) del comma 3;
- i) indicheranno le specie-guida di interesse locale da utilizzare per eventuali specializzazioni delle azioni di rinaturazione e monitoraggi concorrenti ai processi tecnico-istituzionali di valutazione (VAS, VIA, VINCA) di competenza comunale.

In fase di elaborazione del quadro conoscitivo del PSC dovranno essere effettuati studi di approfondimento che determinino il valore ecologico effettivo degli elementi individuati, anche in ragione dell'evoluzione degli ecosistemi in cui si inseriscono, sulla base delle direttive di cui all'Allegato 3 NA.

La REC, una volta approvata secondo quanto disposto al presente comma, sostituisce la Rete ecologica polivalente di livello provinciale di cui alla tav. P2 anche ai fini della definizione delle zonizzazioni utili all'attuazione delle strategie previste dalla programmazione regionale in materia di sviluppo rurale.

6. I Gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore provinciali e comunali, in grado di produrre trasformazioni sull'assetto ecosistemico (agricoltura; qualità e quantità delle acque; salvaguardia idrogeologica; attività estrattive; gestione faunistico venatoria; viabilità e trasporti; energia; gestione dei rifiuti) assumeranno la REP come elemento concorrente al quadro di riferimento della sostenibilità, nelle procedure di valutazione ambientale. A tal fine i piani e programmi si informano ai seguenti criteri:

- a) minimizzazione degli impatti sulla biodiversità, con attenzione prioritaria alle specie guida della REP come definite all'Allegato 3 NA, ed alla funzionalità ecosistemica;

- b) realizzazione diretta di elementi della REP ove compatibili con misure previste dagli obiettivi settoriali, o attraverso azioni di rinaturazione polivalente e di riequilibrio ecologico come compensazione per gli impatti residui non mitigabili.
7. **D** Per gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore provinciali e comunali di cui al comma precedente, nonché per i progetti di opere infrastrutturali stradali, ferroviarie ed in generale quelli in grado di produrre impatti critici sulla rete ecologica, valgono le ulteriori direttive riportate nell'Allegato 3 NA.
8. **I** Nelle zone di sensibilità prioritaria per la REP di cui al comma 3 sono ammesse ed incentivate le azioni definite nell'Allegato 3 alle presenti Norme.

Articolo 6. Il territorio rurale

1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato né destinato all'urbanizzazione da parte degli strumenti urbanistici comunali.
2. **D** Il presente Piano ai sensi della L.R. 20/2000 opera una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, come specificato al successivo comma 5 e rappresentato in tav. P3a. Il PSC individua e precisa, in relazione alle particolarità del proprio territorio, le perimetrazioni degli ambiti del territorio rurale, motivando eventuali variazioni sulla base di approfondimenti condotti con gli stessi criteri e parametri adottati dal presente Piano, ed esplicitati nella Relazione illustrativa e nell'Allegato 4 alle presenti Norme e comunque in conformità ai seguenti criteri:
- a) si considerano parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le opere puntuali o lineari che non alterino le caratteristiche di dominanza del territorio rurale stesso;
 - b) non è consentita la classificazione di edifici singoli, o in piccoli agglomerati isolati ancorché non più funzionali all'attività agricola, come territorio urbanizzato o urbanizzabile. Qualora tali situazioni siano già classificate come territorio urbanizzato od urbanizzabile dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), i Comuni motivano quali situazioni assoggettare ad adeguata disciplina, sulla base di valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale.
3. **D** Nel territorio rurale gli strumenti urbanistici comunali definiscono la disciplina degli usi ammissibili in conformità alle direttive di cui alle lettere seguenti:
- a) sono ammessi, nel rispetto delle tutele di cui alla parte seconda delle presenti Norme, usi ed interventi inerenti lo sfruttamento produttivo agricolo, zootecnico e forestale dei suoli, ivi compresi gli interventi per le esigenze residenziali dell'Imprenditore Agricolo Professionale come definito dal D.Lgs n. 99 del 29/03/2004 e le attività legate alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, quali: vendita diretta dei prodotti agricoli, attività ricettive per l'agri-turismo e l'affitta-camere, piccole attrezzature ed impianti sportivi, anche equestri, collegati a tale attività;
 - b) fatte salve le possibilità e le condizioni di cui alle lettere seguenti, l'insediamento di nuove attività estranee alle esigenze dell'azienda agricola multifunzionale è considerato di norma incompatibile con le finalità del presente Piano;
 - c) nei limiti in cui non alterino la dominanza dei caratteri di ruralità, siano sostenibili sul piano del carico urbanistico generato e non siano in contrasto con le tutele di cui alla parte seconda delle presenti Norme, sono inoltre ammessi:

- 1) impianti di pubblica utilità, tecnologici, puntuali ed a rete e relativa viabilità di servizio, viabilità podereale ed interpodereale;
 - 2) attività di allevamento e custodia di animali non impiegati per le produzioni alimentari;
 - 3) attività vivaistiche e relativi spazi di vendita;
 - 4) impianti sportivi e ricreativi per le attività all'aria aperta, che comportino impermeabilizzazione minimali e solo se connessi al contestuale recupero di fabbricati esistenti;
 - 5) orti familiari;
 - 6) impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche in assetto cogenerativo, di cui alle lettere "b" (biomassa e fonte idraulica) e "c" (altre fonti non programmabili), com. 1, art. 2, D.Lgs 387/2003, con le limitazioni ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti in materia richiamate all'art. 16, comma 17 delle presenti Norme;
 - 7) opere di mitigazione ambientale e dotazioni ecologiche che non comportino edificazione con l'esclusione degli impianti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti non ricompresi nel punto successivo;
 - 8) gli impianti di compostaggio di rifiuti esclusivamente qualora l'attività sia svolta da soggetto qualificabile come imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con essa consorziate;
 - 9) attività esistenti per la trasformazione di prodotti agro-alimentari, con possibilità di ampliamento esclusivamente per il trattamento della produzione aziendale. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano i nuovi impianti di trasformazione agro-alimentare, esclusivamente qualora annessi al centro aziendale agricolo esistente, ovvero di carattere interaziendale e cooperativo e comunque con l'esclusione di interventi configuranti insediamenti produttivi di tipo industriale;
 - 10) attività di estrazione e trattamento inerti previste dalla pianificazione di settore;
 - 11) bacini polivalenti a funzionalità ecologica definiti dall'art. 85 comma 4 delle presenti Norme.
- d) subordinatamente al recupero di manufatti edilizi esistenti di tipologia non incongrua rispetto al contesto e compatibilmente con il carico urbanistico generato e la presenza di adeguata viabilità sono inoltre ammesse: attività didattiche, ludiche, culturali, religiose, socio-assistenziali e sanitarie, residenza nei limiti di cui ai commi seguenti, studi professionali o artistici, sale di rappresentanza, sedi di associazioni e simili, attività finalizzate alla tutela/promozione delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, artigianato artistico, esercizi commerciali non eccedenti la dimensione delle strutture di vicinato definite nel D.Lgs 114/1999, attività di ristorazione e pubblici esercizi, attività ricettive e per il turismo rurale.

4. **D** Nel territorio rurale gli strumenti urbanistici comunali definiscono la disciplina delle attività agricole e degli interventi ammissibili in conformità agli indirizzi di alle lett. a e d ed alle direttive di cui alle lettere c,e,f,g,h,i,j seguenti:

- a) le attività e gli interventi nel territorio rurale sono finalizzati allo svolgimento e potenziamento di un'attività produttiva agricola competitiva e sostenibile;
- b) soppresso;
- c) le attività agro-forestali vanno effettuate in coerenza con le disposizioni sul sistema forestale e boschivo di cui all'art. 38 delle presenti norme e con le Prescrizioni di massima e di polizia forestale;

- d) nel territorio rurale caratterizzato da impoverimento della biodiversità ed elevata artificializzazione degli assetti ecosistemici quali gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e quelli periurbani di cui al successivo comma 5, lett. c e d, va favorito il miglioramento del livello di naturalità e della qualità paesaggistica. A tale scopo gli strumenti urbanistici comunali, anche contestualmente ad interventi trasformativi sia urbani che rurali, introducono ed incentivano misure compensative a contenuto naturalistico e per migliorare l'inserimento paesaggistico dei manufatti edilizi e tecnologici, fatte salve disposizioni più limitative riguardanti gli elementi funzionali della rete ecologica interessati, di cui all'art. 5 delle presenti Norme;
- e) in sede di Quadro Conoscitivo il Comune effettua l'analisi del patrimonio edilizio in territorio rurale, rilevando le condizioni di utilizzo, le qualità e le criticità architettoniche e paesaggistiche, stabilendo per il patrimonio edilizio storico, costituito dalle strutture insediative storiche di cui al comma 1, art. 50, il diverso grado di interesse secondo la metodologia di cui all'Allegato 7 NA. In relazione alle condizioni rilevate, il PSC specifica il contenuto delle presenti Norme ed individua le politiche di recupero, riuso e qualificazione idonee, allo scopo di tutelare e valorizzare l'identità dei luoghi in coerenza con le disposizioni di cui alla parte II delle presenti Norme;
- f) il RUE detta la disciplina delle modalità d'uso e d'intervento nel territorio rurale. Il RUE contiene le modalità di redazione ed esame dei progetti finalizzate alla valutazione degli impatti generati in relazione alle peculiarità territoriali del contesto di intervento, secondo gli indirizzi di cui all'Allegato 4 NA;
- g) il POC definisce gli interventi più complessi e suscettibili di alterare significativamente l'assetto territoriale esistente e li subordina a piano urbanistico attuativo;
- h) nel territorio rurale il presente Piano persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. A-21, L.R. 20/2000 e secondo le disposizioni di cui agli Allegati 4 e 7 NA. Il riuso dei manufatti rurali non più funzionali all'attività agricola è ammissibile per gli usi di cui al precedente comma 3, compatibilmente con l'accessibilità ed il carico urbanistico generato, secondo le seguenti modalità:
- 1) edifici di interesse storico-architettonico (lett. a, comma 1, art. 50): il PSC individua tali edifici e ne definisce la disciplina inerente il riuso, indicando gli usi ammissibili e le categorie di intervento di cui al comma 1, art. A-9, L.R. 20/2000 con l'esclusione di interventi di ampliamento;
 - 2) edifici di pregio storico-culturale e testimoniale (lett. b, comma 1, art. 50): il PSC definisce i principi, i criteri e le modalità per il loro riuso e la conservazione degli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica, stabilendo classi d'intervento e d'uso ammissibili;
 - 3) altri edifici esistenti: il RUE disciplina gli interventi secondo le seguenti disposizioni:
 - i. gli edifici con originaria funzione abitativa possono essere recuperati a fini residenziali anche attraverso incentivi ai sensi dell'art. 7-ter della L.R. 20/2000 per interventi migliorativi sul piano architettonico, tecnologico e dell'inserimento paesaggistico. Le possibilità di ampliamento assentibili ai sensi dell'art. A-21 della L.R. 20/2000 sono limitate agli edifici composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno;
 - ii. per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa è ammissibile il recupero solo per le funzioni legate all'attività agricola e per

gli usi compatibili extra-agricoli di cui al comma 3, con esclusione della residenza, di norma attraverso progetto unitario che dimostri il miglioramento sostanziale dello stato di fatto in termini di sostenibilità ambientale dell'intervento e di compatibilità con i valori paesaggistici ed identitari del luogo;

i) gli strumenti urbanistici comunali incentivano la demolizione dei manufatti edilizi incongrui e tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alla lettera precedente. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione possono essere incentivati anche attraverso il riconoscimento di diritti edificatori da trasferire in aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali alla nuova edificazione e compatibilmente con le seguenti direttive:

- 1) l'entità di tali diritti edificatori va intesa quale percentuale della superficie edificata da demolire;
- 2) il trasferimento dei diritti edificatori deve essere condizionato alla demolizione dell'esistente ed al conseguente ripristino dell'uso agricolo o della naturalità del suolo;
- 3) non è consentito il trasferimento di volumetrie generate da manufatti provvisori, tettoie, box, impianti tecnologici, silos e simili;
- 4) in sede di redazione del Quadro Conoscitivo i Comuni effettuano il censimento dei manufatti edilizi di cui alla presente lettera;
- 5) il PSC definisce gli ambiti idonei a ricevere i diritti edificatori originati dalla demolizione degli edifici di cui sopra all'interno del territorio urbanizzato ed urbanizzabile; l'attuazione dei trasferimenti di diritti edificatori avviene previo inserimento nel POC;
- 6) nel caso di manufatti edilizi incongrui di volumetria complessiva superiore a 1000 mc, il RUE può definire, in alternativa a quanto disposto ai punti 1, 2, e 5, la possibilità di recuperare tali diritti all'interno dell'insediamento rurale o in prossimità di piccoli agglomerati edilizi, mediante la realizzazione una tantum di un'unità abitativa secondo gli indirizzi dell'Allegato 4 NA, qualora sussistano le condizioni di sostenibilità di cui all'art. A-21, lett. e della L.R. 20/2000.

j) nuove costruzioni non a diretto servizio dell'azienda e degli imprenditori agricoli sono incompatibili con la destinazione d'uso ammessa nel territorio rurale. Fatte salve le disposizioni di cui alla parte seconda delle presenti Norme, gli strumenti urbanistici comunali definiscono modalità per la nuova edificazione di manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e per il miglioramento della funzione abitativa dell'imprenditore agricolo professionale. I nuovi interventi edilizi devono essere, di norma, attigui al centro aziendale e sottoposti a progetto unitario rispondente agli indirizzi stabiliti nell'Allegato 4 alle presenti Norme. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola le nuove esigenze edificatorie sono ammesse solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola redatti ai sensi del comma 2 dell'art. A-19 della L.R. 20/2000, da attuarsi in conformità agli indici edilizi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali per il territorio rurale.

5. Il territorio rurale è suddiviso in ambiti come di seguito specificato. La pianificazione comunale precisa la disciplina generale del territorio rurale di cui ai commi precedenti anche attraverso i seguenti indirizzi d'ambito:

a) Aree di valore naturale ed ambientale, ovvero le parti di territorio sottoposte dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela o a progetti locali di valorizzazione, in quanto connotate da particolare pregio naturalistico, ovvero da forti

limitazioni alla produttività dei suoli, per condizioni pedo-climatiche, geomorfologiche, idro-geologiche, ecc. In tali aree:

- 1) gli strumenti urbanistici comunali perseguono la conservazione delle caratteristiche di naturalità presenti, la riproduzione e gestione delle risorse naturali e l'esercizio di attività produttive agro-silvo-pastorali;
- 2) gli strumenti urbanistici comunali, in coordinamento con la pianificazione e la programmazione di settore, promuovono le attività di presidio agro-ambientale compatibili ed in sinergia con le vocazioni dei diversi territori, ivi comprese le attività integrative di cui al precedente comma 3;

b) Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ovvero caratterizzati da compresenza ed alternanza di zone o elementi naturali e di aree coltivate, laddove nell'insieme il territorio assume caratteri di valore percettivo. Gli strumenti urbanistici comunali:

- 1) perseguono la salvaguardia e il potenziamento delle attività produttive agro-forestali, la multifunzionalità delle aziende agricole, la salvaguardia dei valori culturali, il presidio del territorio con conservazione e miglioramento del paesaggio rurale, degli habitat e della biodiversità;
- 2) perseguono prioritariamente la conservazione e il riuso degli edifici esistenti, ovvero la demolizione di quelli incongrui con i valori del luogo anche attraverso il riconoscimento di diritti edificatori in aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali alla nuova edificazione secondo quanto disposto alla precedente lett. i) comma 4. La nuova edificazione è consentita, stanti i requisiti e le modalità di cui al precedente comma 4, purché paesaggisticamente compatibile, e fatte salve le disposizioni più restrittive di cui alla parte seconda delle presenti Norme;
- 3) incentivano gli interventi finalizzati alla multifunzionalità delle aziende o ad attività integrative del reddito qualora coniugate alla fornitura di servizi ambientali o al miglioramento della qualità paesaggistica ed ambientale del contesto, anche attraverso interventi di inserimento paesaggistico di impianti e manufatti propri dell'azienda, e, ove necessario, di realizzazione di opere mitigazione;

c) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, ovvero le parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale, idonee per tradizione, vocazione e specializzazione ad attività produttiva agricola di tipo intensivo. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale:

- 1) perseguono la tutela e la conservazione dei suoli produttivi evitandone il consumo con destinazioni diverse da quella agricola, la competitività e la sostenibilità ambientale dell'attività agricola attraverso interventi a favore della produttività, della qualità e salubrità dei prodotti, del contenimento degli impatti ambientali e paesaggistici;
- 2) coerentemente con le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano la conservazione, il miglioramento e l'adeguamento degli impianti, delle strutture e delle dotazioni aziendali necessarie alla produttività dell'azienda.

d) Ambiti agricoli periurbani, ovvero caratterizzati da vicinanza ai centri urbani o da interclusione con aree urbanizzate ad elevata contiguità insediativa. Gli strumenti urbanistici comunali:

- 1) individuano l'ambito agricolo periurbano di rango comunale;
- 2) sviluppano una forte progettualità fondata sul mantenimento dell'attività produttiva agricola, che assuma connotati di spiccata multifunzionalità e che sia finalizzata a:

- i. fornire servizi plurimi alla popolazione urbana quali vendita diretta dei prodotti alimentari, ricettività, ristorazione, funzioni didattiche, sanitarie, ricreative, ecc.;
 - ii. contribuire alla realizzazione della rete ecologica provinciale, attraverso la costituzione di un territorio-tampone agricolo dotato di un maggiore livello di naturalità per la fornitura di servizi ambientali, dotazioni ecologiche, mitigazione degli impatti insediativi ed infrastrutturali, ecc.;
- 3) incentivano il perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma anche attraverso strumenti perequativi ed accordi da raggiungere con i promotori privati;
 - 4) possono individuare, forme di compensazione locale con contenuti naturalistici, eventualmente estese anche a parte del territorio rurale periurbano, quali condizioni per l'attuazione di ambiti di trasformazione urbanistica;
 - 5) incentivano il riuso del patrimonio edilizio esistente per le attività integrative del reddito agricolo;
 - 6) definiscono modalità di effettuazione delle pratiche agricole, in riferimento all'utilizzo e distribuzione degli effluenti zootecnici per concimazione, ai fini della minimizzazione delle interferenze con gli altri usi ivi presenti o previsti.

TITOLO II – Il sistema insediativo

Articolo 7. Obiettivi generali e disposizioni per lo sviluppo del sistema insediativo

1. Il presente Piano con riguardo all'evoluzione sostenibile ed efficiente del sistema insediativo si informa al principio del contenimento del consumo di suolo richiedendo che ogni nuova espansione sia subordinata alla preventiva valutazione di alternative derivanti dal riuso e riqualificazione dei tessuti urbani e degli insediamenti esistenti, e persegue gli obiettivi specifici riportati nella Relazione Illustrativa a cui si rinvia.

2. Il Piano definisce, con riferimento agli obiettivi del comma precedente, gli indirizzi e le direttive di cui ai successivi commi ed agli articoli del presente titolo con riferimento a singole componenti del sistema insediativo e di cui all'Allegato 1 NA avendo riguardo alle specifiche parti del territorio provinciale.

3. **D** Nella formazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali la Provincia e i Comuni perseguono l'obiettivo prioritario del rinnovo e della riqualificazione urbana. Per il soddisfacimento del restante fabbisogno abitativo, ed al fine di assicurare una stretta coerenza tra previsioni insediative, dislocazione dei servizi e sistema del trasporto pubblico, i Comuni, nell'ambito del PSC, localizzano le funzioni prevalentemente residenziali secondo i seguenti profili localizzativi:

a) profilo I: la concentrazione delle quote di ambiti per nuovi insediamenti dovrà avvenire prioritariamente nei centri urbani classificati città regionale, centri ordinatori, integrativi e di base, serviti da stazioni-fermate del trasporto pubblico su ferro o delle "linee forti" del TPL esistenti e previste;

b) profilo II: la concentrazione delle quote di ambiti per nuovi insediamenti dovrà avvenire secondariamente presso i centri urbani di cui sopra non dotati del servizio di trasporto pubblico di cui al profilo I;

c) profilo III: la concentrazione delle quote di ambiti per nuovi insediamenti potrà interessare anche i centri urbani dotati del livello minimo di servizi come definito all'art. 8 comma 10 e del servizio di trasporto pubblico di cui al profilo I;

d) profilo IV: in ultima istanza la concentrazione delle quote di ambiti per nuovi insediamenti potrà interessare anche i centri urbani del territorio montano dotati del livello minimo di servizi come definito all'art. 8 comma 10 e serviti dal trasporto pubblico;

Per i restanti centri urbani e nuclei (comunque classificati come territorio urbanizzato dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data del 19 novembre 2008 di adozione del presente Piano) limitarsi esclusivamente a politiche di saturazione entro i margini del territorio urbanizzato e di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente. Incrementi del territorio urbanizzato limitati a piccoli ampliamenti possono essere ammessi, in assenza di alternative, anche per i centri urbani di pianura dotati del livello minimo di servizi, come definito all'art. 8 comma 10, e serviti dal trasporto pubblico, nonché per i restanti centri e nuclei del territorio montano se serviti dal trasporto pubblico.

4. **D** Fermo restando il principio base di assicurare una stretta coerenza tra previsioni insediative, dislocazione dei servizi e sistema portante del trasporto pubblico, i Comuni subordinano l'attuazione di previsioni insediative non coerenti con i profili localizzativi dei

centri urbani come definiti dal presente Piano, al raggiungimento del livello prestazionale idoneo in relazione all'entità della previsione, per tutto il centro urbano quale condizione di sostenibilità territoriale ed ambientale.

5. **D** Nella formazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali la Provincia e i Comuni perseguono l'obiettivo della tendenziale riduzione del consumo di suolo specie nel territorio della pianura e collina. A tal fine il presente Piano definisce le seguenti soglie di incremento del territorio urbanizzato, per funzioni prevalentemente residenziali, differenziate per sub ambiti provinciali quali parametri di riferimento per la definizione del territorio urbanizzabile:

- a) Ambito della Bassa Pianura (Comuni di Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Rolo, Fabbrico, Rio Saliceto, Campagnola E., Novellara, Castelnovo di S., Paviglio, Campegine, Cadelbosco di S., Bagnolo in P., Correggio, S. Martino in Rio): incremento non superiore al 5 %;
- b) Ambito dell'Alta pianura e pedecollina (Comuni di Reggio Emilia, S. Ilario d'Enza, Gattatico, Montecchio Emilia, Cavriago, Bibbiano, S. Polo, Canossa, Quattro Castella, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Castellarano, Vezzano sul Crostolo) incremento non superiore al 3 %;
- c) Ambito della collina e medio montagna (Comuni di Carpineti, Castelnovo ne' Monti, Toano, Casina, Baiso, Viano) incremento non superiore al 5 %.

Ai fini dell'applicazione del presente comma:

- a) per territorio urbanizzato si intende il perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità o in costruzione ed i lotti interclusi (si veda anche la definizione riportata in Allegato 5 NA) ad esclusione delle zone od ambiti specializzati per attività produttive.
- b) sono escluse dalle soglie di incremento:
 - 1) le previsioni residue di zone di espansione o ambiti di nuovo insediamento previgenti purché sia dimostrata l'avvenuta attuazione di almeno il 60% delle previsioni dello strumento urbanistico comunale (per "avvenuta attuazione" si veda la definizione in Allegato 5 NA); qualora non sia raggiunta tale soglia, il residuo del PRG/PSC sarà computato nella soglia di incremento;
 - 2) le previsioni residue previgenti ubicate all'interno del territorio urbanizzato; in questo caso tali previsioni non concorrono alla verifica del grado di attuazione di cui al punto precedente;
 - 3) oltre ai casi di cui al precedente punto 2) le previsioni residue previgenti ricollocate in conformità alle disposizioni di cui al precedente comma 3; in questo caso tali previsioni non concorrono alla verifica del grado di attuazione di cui al punto 1) precedente;
 - 4) le quote di territorio urbanizzabile introdotte negli strumenti urbanistici in attuazione delle previsioni del presente Piano relative agli ambiti di qualificazione produttiva sovraprovinciali e sovracomunali; ai poli funzionali; agli insediamenti commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale, agli spazi ed attrezzature di interesse pubblico e per infrastrutture per l'urbanizzazione di rilevanza sovracomunale;
 - 5) le quote di territorio urbanizzabile introdotte ai fini degli ampliamenti degli ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale di cui all'art. 12;

- 6) le quote di territorio urbanizzabile definite al fine di accogliere trasferimenti di volumetrie esistenti o di diritti edificatori, derivanti:
 - i. dalla rilocalizzazione degli edifici interessati dalla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche ai sensi della L.R. 38/1998;
 - ii. dalla rilocalizzazione di manufatti edilizi ai sensi dell'art. 6 comma 4, lettera i);
 - iii. dalla rilocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico ed idrogeologico ai sensi degli artt. 63 e 74;
 - iv. dalla conservazione e ripristino di varchi ecologici di cui all'art. 5, comma 5 lett. e;
- 7) le quote di territorio urbanizzabile necessarie per la realizzazione delle restanti dotazioni territoriali, non ricomprese nel punto 4) precedente.

6. **I** Nella formazione degli strumenti urbanistici comunali in forma associata le quote di cui al comma 5 potranno essere redistribuite tra i Comuni interessati tenuto conto dei criteri di cui al comma 3, privilegiando l'ubicazione in centri urbani di maggiore livello gerarchico come definiti all'art. 8 e nell'osservanza delle altre disposizioni delle presenti Norme. A tale fine i Comuni possono attivare forme di perequazione territoriale.

7. **D** Le quote di cui al comma 5 rappresentano una quantità ad esaurimento, utilizzabile da parte dei Comuni nell'ambito dell'elaborazione del PSC o di varianti agli strumenti urbanistici comunali. Sono sempre ammesse varianti a "bilancio zero" ovvero varianti che non comportino incrementi del territorio urbanizzato ed urbanizzabile definito dal piano vigente. Ai fini dell'applicazione del comma 5 i Comuni individuano nel Documento Preliminare del PSC il territorio urbanizzato ed indicano le possibili direttrici di nuova urbanizzazione da sottoporre alla Conferenza di Pianificazione. In sede di PSC i Comuni individuano il territorio urbanizzabile conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo e verificano nel POC il rispetto delle quote.

8. **D** Le previsioni residue degli strumenti urbanistici comunali potranno essere diversamente dislocate solo nel rispetto delle disposizioni delle presenti Norme.

9. **D** Ai fini dell'applicazione del comma 3 si richiede ai Comuni di valutare, in sede di formazione del PSC, la dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico in essere in ciascun centro urbano, le condizioni di accessibilità, le prospettive di mantenimento e sviluppo dei servizi, in stretto coordinamento con la programmazione di settore vigente. Si richiede altresì l'analisi dei livelli di funzionalità del sistema insediativo in rapporto allo stato delle reti e impianti fognari-depurativi, di approvvigionamento idrico ed energetico anche ai fini dell'art. 15, comma 4 (dotazioni ecologico ambientali). Tali approfondimenti costituiscono parte integrante del Quadro Conoscitivo e parametri per la valutazione di sostenibilità delle previsioni insediative.

10. **D** La Provincia effettua, anche ai sensi dell'art. 51 della L.R. 20/2000 e sulla base delle informazioni acquisite dai comuni, il monitoraggio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.

Articolo 8. Gerarchia dei centri urbani

1. Il Piano individua nella tav. P3a l'articolazione dell'armatura urbana della provincia con riferimento alle categorie dei commi seguenti.

2. **D** Sono definite "Città Regionali" i sistemi urbani di particolare complessità funzionale, morfologica e relazionale che concorrono alla qualificazione e integrazione del territorio regionale nel contesto internazionale. E' riconosciuta "città regionale" solo il territorio urbano di Reggio Emilia.

3. **D** Sono definiti "Centri Ordinatori" i centri portanti dell'armatura urbana provinciale, a cui sono assegnati ruoli di polarizzazione dell'offerta di funzioni rare e di strutturazione delle relazioni sub-regionali. Appartengono a questa categoria i centri urbani di Guastalla, Correggio, Montecchio Emilia, Scandiano, Castelnovo nè Monti.

4. **D** Insieme con la Città Regionale, i Centri Ordinatori sono da considerare i recapiti preferenziali:

- a) delle politiche di qualificazione e potenziamento dei servizi settoriali; sanitari, in particolare ospedalieri; scolastici superiori all'obbligo e di formazione professionale; di offerta culturale;
- b) delle politiche di decentramento degli uffici delle Amministrazioni statali e Regionali;
- c) degli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento degli insediamenti commerciali di rilevanza provinciale di cui al titolo III parte prima delle presenti Norme e di potenziamento delle strutture cinematografiche di rilevanza sovracomunale di cui all'art. 14 comma 17;
- d) degli interventi che contribuiscono al potenziamento del peso insediativo e alla qualificazione dei tessuti urbani in coerenza con i criteri di cui al precedente art. 7, anche attraverso l'individuazione di ambiti da riqualificare;
- e) della localizzazione di quote di edilizia residenziale sociale, anche attraverso gli Accordi di cui all'art. 10 comma 4, e dei finanziamenti pubblici ad essa relativi.

5. **D** Sono definiti "Centri Integrativi" quei centri urbani che assumono, o possono assumere, funzioni di supporto alle politiche di integrazione territoriale, contribuendo, in forma interattiva con i centri sovraordinati, alla configurazione del sistema dei servizi urbani.

Sono "Centri integrativi": Reggiolo; Fabbrico; Novellara; Brescello; Sant'Ilario d'Enza; Rubiera; Cavriago; Casalgrande; Castellarano.

6. **D** Il Piano individua inoltre i "Centri integrativi di presidio" quali polarità da sostenere nel loro ruolo di coagulo dell'offerta dei servizi che pur con dotazioni funzionali ridotte svolgono un ruolo sovracomunale nei territori collinari-montani a struttura insediativa frammentata e a domanda debole.

Sono "Centri integrativi di presidio": Vetto per l'alta Val d'Enza; Toano per l'alta Val Secchia; Villa Minozzo per il territorio del crinale montano.

7. **D** I Centri Integrativi costituiscono la massima articolazione spaziale prospettabile per le funzioni non di base: sanitarie, scolastiche, culturali, di attrazione commerciale, ecc.. Di essi vanno sviluppate le complementarità e le specializzazioni in rapporto ai centri sovraordinati o pari-ordinati circostanti. A tal fine, in fase di Conferenza di Pianificazione, i Comuni valutano con gli Enti preposti alla programmazione e pianificazione dei servizi le prospettive di mantenimento, riorganizzazione e o potenziamento dell'offerta di tali servizi di rilevanza sovracomunale, coinvolgendo anche i Comuni interessati dai rispettivi bacini d'utenza.

Il Piano assume il criterio di rafforzare la presenza di funzioni di servizio sovracomunali e di attrazione (di persone e merci), sia pubbliche che private, nei centri integrativi collocati lungo il sistema portante del trasporto pubblico come individuato nella tav. P3a e dotati pertanto di elevata accessibilità multimodale.

8. **I** Sono definiti Centri di Base i centri urbani minori idonei ad erogare l'intera gamma dei servizi di base civili, commerciali, artigianali alla popolazione accentrata e sparsa. Sono centri di base tutti i capoluoghi comunali non definiti nelle precedenti categorie e inoltre i seguenti centri edificati: Regnano; Cerredolo; Cavola; La Vecchia; Bagno; Santa Maria-San Giovanni; Codisotto; Borzano; Cadelbosco di Sotto; Puianello; Villarotta; Felina; Massenzatico; Taneto; Santa Vittoria; Cade'-Gaida; Calerno; Barco; Fogliano; Roteglia; Salvaterra; Montecavolo; Arceto; Veggia-Villalunga.

9. **D** Per intera gamma dei servizi di base si intende: il ciclo completo della scuola dell'obbligo (ovvero almeno il ciclo completo sino alle scuole primarie), la presenza di una o più medie strutture di vendita di alimentari, o, quanto meno, di una rete minima di vendita, la presenza di ufficio postale, almeno una tipologia di servizi sanitari e/o socio assistenziali di base, farmacia ed aree verdi attrezzate per la fruizione ed il tempo libero.

10. **I** L'individuazione dei Centri di base di cui al comma 8 è indicativa. In fase di elaborazione del PSC o sue varianti i Comuni possono proporre modifiche a tale classificazione anche in virtù delle analisi di cui all'art. 7 comma 9. Si richiede altresì l'individuazione alla scala comunale degli ulteriori livelli gerarchici con riferimento a tutti i centri edificati del Comune e, segnatamente, dei centri edificati dotati di un livello minimo di strutturazione dei servizi pubblici o di interesse pubblico rappresentato dalla presenza di almeno una struttura scolastica, rete minima di vendita, aree verdi attrezzate.

11. **D** Sono definiti "Centri specialistici dell'economia turistica montana" i centri urbani classificati nelle categorie di cui ai commi precedenti facenti parte del territorio montano. Questi centri dell'area montana sono da considerare, sulla base delle diverse potenzialità, i recapiti primari, con riferimento all'ambito collinare e montano, delle politiche riferite:

- al rafforzamento della dotazione di servizi per l'utenza turistica, sia stanziale che itinerante;
- al miglioramento della qualità morfologica urbana e al recupero delle forme insediative storiche della collina e della montagna;
- al rafforzamento della dotazione di attrezzature sportive, ricreative e per lo spettacolo;
- al rafforzamento delle politiche per il turismo rurale e l'agriturismo.

A questi centri devono inoltre fare riferimento i progetti che prevedono un potenziamento della ricettività e/o dell'attrazione commerciale in area appenninica come previsto all'art 17 comma 2.

In sede di elaborazione del PSC il dimensionamento dell'offerta di seconde case dovrà essere commisurato alla stima della popolazione effettiva e potenziale, gravitante stabilmente sul centro urbano per motivi turistici a cui non è possibile dare risposta con gli alloggi ed i posti letto disponibili nel territorio comunale e il riuso del patrimonio edilizio. Il dimensionamento dell'offerta di seconde case rientra nel dimensionamento dell'offerta insediativa residenziale del Comune.

12. **I** Il Piano riconosce all'interno degli ambiti di paesaggio di cui all'Allegato 1 NA alcuni "ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani".

Sono così definiti i sistemi urbani complessi, vale a dire le situazioni in cui esistono, insieme a fenomeni di saldatura insediativa tra centri urbani, condizioni di forte integrazione funzionale, economica e di mobilità interna, in misura tale da costituire di fatto una realtà dotata di una propria specificità.

Entro tali ambiti territoriali il Piano persegue una maggiore integrazione, che costituisce un fattore di ricchezza della qualità delle politiche territoriali, ambientali e sociali degli enti locali, e promuove la redazione in forma associata degli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 9. Dimensionamento delle previsioni dei PSC e perequazione urbanistica

1. **D** In fase di elaborazione del PSC con dimensionamento di Piano si intende la quantità di offerta di nuovi alloggi, superfici per insediamenti produttivi, commerciali e terziari che il PSC prevede di realizzare nel periodo assunto a riferimento per le proprie previsioni attraverso il POC e RUE. Il dimensionamento rappresenta la potenzialità edificatoria (come definita ai sensi della DAL 279/2010) massima attuabile definita dal PSC e si misura in alloggi convenzionali (la cui definizione è riportata nell'Allegato 5 NA) per le funzioni residenziali e in mq di Superficie Utile o Superficie Complessiva per le altre funzioni. Concorrono alla sua quantificazione anche le quote di edificabilità assegnate dal POC in aree soggette a vincolo di destinazione per dotazioni territoriali o per infrastrutture per la mobilità ai sensi del comma 11, art. 30 L.R. 20/2000.

2. **I** In relazione a quanto disposto al comma precedente si indirizzano i Comuni a definire in sede di PSC una quota parte del dimensionamento finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) reperimento e cessione delle aree per la realizzazione di dotazioni territoriali, in misura aggiuntiva rispetto alla dotazione stabilita dalla pianificazione urbanistica comunale;
- b) adozione di misure di risparmio energetico e promozione dell'uso delle fonti rinnovabili oltre ai parametri minimi previsti dalla legislazione vigente, anche con riferimento all'art. 16;
- c) sviluppo di azioni di rinaturazione ed attuazione della Rete ecologica polivalente di livello provinciale come integrata dalle Reti ecologiche comunali di cui all'art. 5 comma 7;
- d) realizzazione di quote di edilizia residenziale sociale, aggiuntive rispetto al parametro minimo di cui all'art. 10 comma 2 per i Comuni interessati;
- e) attuazione di interventi di riqualificazione urbana, ambientale o del paesaggio.

Tale quota sarà allocata dal POC per ciascun ambito sino al limite della sua capacità insediativa teorica massima.

3. **D** Il Comune definisce il dimensionamento preliminare in sede di Documento Preliminare e ne fa oggetto di esame da parte della Conferenza di Pianificazione.

4. **I** In applicazione dell'art. 7 della L.R. 20/2000, ai fini di un'equa e trasparente determinazione dei diritti edificatori riconosciuti alle proprietà dei suoli, il Piano indirizza i Comuni a classificare il territorio secondo una casistica limitata di differenti condizioni di fatto e di diritto, e di attribuire alla proprietà del suolo diritti edificatori uniformi nelle aree che si trovino nelle medesime condizioni, a prescindere dalla specifica utilizzazione del suolo prevista e dalle altre particolari scelte progettuali del Piano. Si indirizzano i Comuni ad acquisire prioritariamente con queste modalità le aree utili per il completamento del sistema dei servizi pubblici urbani, per le dotazioni ecologiche e per le politiche pubbliche a favore del diritto alla casa.

5. **D** Negli strumenti urbanistici comunali redatti in forma associata i Comuni sono tenuti ad adottare nelle norme del PSC e dei POC gli stessi criteri perequativi, in modo da garantire il coordinamento e migliorare la coerenza territoriale nell'attuazione delle politiche dei piani.

6. **D** Per la città di Reggio Emilia, i centri ordinatori e gli ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani di cui all'art. 8 comma 12, il dimensionamento abitativo va rapportato all'analisi delle dinamiche ed alle tendenze dei territori comunali limitrofi o del distretto di appartenenza per i centri ordinatori o dello stesso ambito territoriale con forti relazioni funzionali. Nel caso degli ambiti specializzati per attività produttive di livello sovraprovinciale e sovracomunale il dimensionamento va rapportato all'analisi delle dinamiche e delle tendenze dei comuni del bacino di gravitazione.

7. **D** La Provincia, in relazione ai disposti del presente articolo ed anche ai fini delle proprie elaborazioni statistiche e del monitoraggio del sistema insediativo, nonché ai fini delle valutazioni degli strumenti urbanistici comunali e della verifica della loro compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, definisce nell'Allegato 5 NA, nelle more dell'approvazione degli appositi atti di coordinamento tecnico da parte della Regione ai sensi della lett. c), comma 2, art. 16 della L.R. 20/2000 ulteriori parametri urbanistici che devono essere utilizzati in modo uniforme dal sistema degli Enti Locali, e gli indirizzi metodologici per l'applicazione della perequazione urbanistica.

Articolo 10. Edilizia residenziale sociale

1. Il presente Piano concorre, attraverso gli strumenti urbanistici comunali, alla realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi per le famiglie meno abbienti, con particolare attenzione all'edilizia per l'affitto. Il Comune può favorire il concorso dei soggetti privati nella realizzazione dei necessari interventi di edilizia residenziale sociale, attraverso il ricorso ad appositi incentivi, permuta ovvero ad altre misure compensative, anche in riferimento ad alloggi esistenti e già disponibili.
2. **D** Il presente Piano stabilisce una quota minima del 20% di alloggi di ERS, riferita al dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti residenziali previsti dal PSC. La quota minima di cui al presente comma non è richiesta nei Comuni di Casina, Vetto, Carpineti, Toano, Villa Minozzo e Ventasso.
3. **D** Fermo restando la facoltà o l'obbligo di dotarsi di piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP), secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, il PSC stabilisce il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse e nell'osservanza della quota individuata dal comma 2 del presente articolo..
4. **I** La Provincia, sentito il Tavolo territoriale di Concertazione di cui all'art. 5 L.R. 24/2001, promuove la formazione di Accordi territoriali, con riferimento in prima istanza alle aggregazioni di Comuni di cui al successivo comma 7, finalizzati al coordinamento delle scelte pianificatorie comunali relative all'edilizia residenziale sociale ed alla definizione di un quadro di politiche organiche per l'accesso all'abitazione con particolare attenzione alle situazioni di tensione abitativa e secondo criteri di perequazione territoriale tra i Comuni.
5. **I** Nell'ambito degli Accordi di cui al comma 4, la quota minima del 20% può essere diversamente distribuita tra i Comuni interessati, ovvero variata in relazione alle specifiche condizioni sociali ed economiche del Comune e previo studio di approfondimento dei contenuti del quadro conoscitivo del presente Piano inerenti il disagio abitativo, redatto sulla base delle linee guida in Allegato 5 alle presenti Norme.
6. **I** La quota minima di cui al comma 2 è riferita, nei Comuni che si dotino di piani intercomunali o di piani elaborati in forma associata, al dimensionamento complessivo delle nuove previsioni insediative residenziali stabilite per l'insieme dei Comuni stessi e, anche in assenza degli Accordi di cui al comma 4, può essere diversamente articolata secondo le modalità e condizioni di cui al comma precedente.
7. **I** Il presente Piano individua gli ambiti ottimali sovracomunali ove promuovere la predisposizione degli Accordi di cui al comma 4, definendone i relativi fattori di criticità e opportunità. Tali ambiti coincidono in fase di prima applicazione con i distretti socio-sanitari e potranno essere ridefiniti, al fine di meglio attuare politiche per l'ERS di scala sovracomunale, tramite le determinazioni del Tavolo territoriale di Concertazione di cui all'art. 5 L.R. 24/2001.
8. **I** Gli Accordi territoriali di cui all'art. 11 comma 6, possono essere opportunamente integrati per affrontare in modo organico anche le problematiche connesse agli effetti delle scelte inerenti gli insediamenti produttivi sulla domanda abitativa con particolare riferimento all'ERS, in un'ottica di perequazione territoriale delle esternalità generate dalle aree produttive.

Articolo 11. Ambiti di qualificazione produttiva di interesse sovraprovinciale e sovracomunale

1. Il Piano assume l'obiettivo strategico di trasformare progressivamente il sistema degli insediamenti produttivi verso un sistema ecoefficiente i cui obiettivi specifici sono riportati nella Relazione Illustrativa.

2. **D** Il Piano individua nella tav. P3a gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale in quanto caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni e gli ambiti idonei ad essere ampliati per assumere rilievo sovracomunale, definendo una gerarchia articolata nelle seguenti categorie:

- a) ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale; questi ambiti si differenziano, in relazione alle opportunità potenziali di sviluppo, in due sottocategorie:
 - 1) ambiti di sviluppo;
 - 2) ambiti consolidati.
- b) ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovracomunale; per questi ambiti il Piano individua due sottocategorie:
 - 1) ambiti di sviluppo: aree che si ritengono suscettibili di ulteriori politiche di crescita insediativa rispetto all'assetto definito dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008);
 - 2) ambiti consolidati: rappresentano aree rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere ed anche, in taluni casi, per l'entità delle residue potenzialità edificatorie, ma che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa crescita, in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o di natura urbanistica o di infrastrutturazione.

3. **D** Per gli ambiti di cui al comma 2, lettera a) si formulano le seguenti direttive che definiscono limiti e condizionamenti (oltre alle prescrizioni definite dalla parte II delle presenti Norme ed alle condizioni di sostenibilità specificate nel Rapporto Ambientale parte D che si intendono qui richiamate quale parte integrante delle presenti disposizioni) e possibili vocazioni funzionali, nonché i bacini di gravitazione a cui riferirsi, in prima istanza, nella definizione degli Accordi territoriali di cui al comma 6 lett. a) e b):

- a) Ambito di sviluppo "Casello di Reggiolo-Rolo":
 - 1) vocazioni funzionali indicative: commercio e servizi, attività manifatturiere di alto contenuto tecnologico con particolare riferimento al settore della meccanica; funzioni logistiche;
 - 2) condizionamenti e criteri di progettazione: l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento in contiguità con le aree produttive esistenti o previste dovrà avvenire per l'area Ranaro: assumendo come limite sud il sistema caratterizzato dai canali Marani e Cavo Parmigiana Moglia che costituiscono un corridoio ecologico rilevante anche se di livello secondario, e come limite est l'asse autostradale; particolare attenzione dovrà essere posta in direzione Nord per la presenza di un dosso e del sistema insediativo su di esso attestato rispetto al quale dovrà essere prevista una fascia di protezione a verde; in direzione ovest il limite è individuato nella viabilità storica che dovrà essere salvaguardata da

accessi carrabili a servizio dell'ambito produttivo; priorità dovrà essere attribuita alla sistemazione per dotazioni ecologico ambientali ed, ove possibile, con interventi di saturazione per funzioni produttive o compatibili, di aree intercluse dalle infrastrutture esistenti e previste, tra cui quella liberata dal sedime dell'attuale casello autostradale. Per l'area Rame l'asse autostradale rappresenta il limite orientale, per contro la localizzazione di ambiti di nuovo insediamento dovrà assumere l'asse cispadano e l'asse ferroviario MO-MN come limiti, rispettivamente a sud e ad ovest, entro cui contenere le future espansioni; tale ambito dovrà altresì assumere le caratteristiche di Area produttiva Ecologicamente Attrezzata ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente;

- 3) l'Accordo territoriale, di cui al successivo comma 6 lett. a), dovrà contemplare anche la definizione di massima dell'insieme delle previsioni che insistono in tale ambito;
 - 4) bacino indicativo di gravitazione: Comuni di Reggiolo, Luzzara, Guastalla.
- b) Ambito di sviluppo "Casello Terre di Canossa-Campegine":
- 1) vocazioni funzionali indicative: attività manifatturiere di alto contenuto tecnologico, funzioni terziarie avanzate e commerciali a sostegno dell'agroalimentare; servizi di supporto al comparto turistico-culturale ed enogastronomico, funzioni logistiche e per il trasporto;
 - 2) condizionamenti e criteri di progettazione: l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento in contiguità con le aree produttive esistenti o previste ad ovest del casello autostradale, dovrà avvenire assumendo come limiti fisici l'asse autostradale a nord e la S.P. 39 a sud ed, in prossimità del casello, lo scolo Fontana ed il limite della zona di particolare interesse paesaggistico ambientale come rappresentata nella tav. P5a, preservando l'integrità delle aree agricole a sud della S.P.;
 - 3) gli Accordi territoriali di cui alle lett. a) e b) del successivo comma 6, dovranno prevedere anche le modalità di compensazione ecologico-ambientale per la contiguità ad un ganglio planiziale primario della Rete ecologica polivalente di cui all'art. 5 delle presenti Norme, con i criteri prestazionali fissati da detto articolo; in sede di Accordo territoriale attuativo dovranno essere verificate le condizioni di accessibilità dal trasporto pubblico su gomma ed approntate, in accordo con gli enti interessati, le misure per potenziare le relazioni con gli assi portanti del trasporto pubblico; tale ambito dovrà altresì assumere le caratteristiche di Area produttiva Ecologicamente Attrezzata ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente;
 - 4) bacino indicativo di gravitazione: Comuni di Campegine, Gattatico, Sant'Ilario d'Enza.
- c) Ambito consolidato di "Mancasale":
- 1) vocazioni funzionali indicative: mantenimento della connotazione manifatturiera, integrazione con attività manifatturiere di alto contenuto tecnologico, terziarie di eccellenza, logistiche, sistema della moda, con contestuale obiettivo di riqualificazione;
 - 2) condizionamenti e criteri di progettazione: l'ambito dovrà progressivamente trasformarsi in Area produttiva Ecologicamente Attrezzata. L'inserimento di ulteriori ambiti di nuovo insediamento, oltre a quanto già previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 5, lett. b) punti 2 e 3. Particolare attenzione dovrà essere

posta al mantenimento di una sezione libera in presenza della connessione ecologica planiziale da consolidare e/o potenziare individuata nella tav. P2 ed alla realizzazione di opportune misure compensative secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 5 delle presenti Norme;

- 3) in sede di Accordo territoriale di cui al successivo comma 6, lett. b) saranno definiti anche gli obiettivi e le azioni strategiche per l'avvio della riqualificazione e trasformazione in ApEA;
- 4) bacino indicativo di gravitazione: Comuni di Reggio Emilia, Bagnolo in Piano.

4. **I** L'attivazione di dispositivi di perequazione territoriale, in relazione all'attuazione degli ambiti di cui al comma 2 lettera a) punto 1, potrà costituire risorse finalizzate anche all'implementazione di interventi infrastrutturali ed ambientali di rilevanza provinciale e per l'attuazione dei Programmi e progetti integrati di valorizzazione del paesaggio di cui all'art. 101.

5. **D** Per gli ambiti di cui al comma 2, lettera b) si formulano le seguenti direttive che definiscono limiti e condizionamenti (oltre alle prescrizioni definite dalla parte II delle presenti Norme ed alle condizioni di sostenibilità specificate nel Rapporto Ambientale parte D che si intendono qui richiamate quale parte integrante delle presenti disposizioni) e possibili vocazioni funzionali; nonché i bacini indicativi di gravitazione a cui riferirsi nella definizione degli Accordi territoriali di cui al comma 6:

a) Per gli ambiti di sviluppo:

1) Ambito "Prato-Gavassa" (Comuni di Reggio Emilia e Correggio):

1.1 vocazioni funzionali indicative: attività manifatturiere con particolare riferimento al settore della meccanica, della plastica e dell'elettronica;

1.2 condizionamenti e criteri di progettazione: non potranno essere localizzati ulteriori ambiti di nuovo insediamento, oltre a quanto già previsto, a sud dell'asse autostradale; si dovrà favorire la saturazione delle aree intercluse tra le previsioni già in essere a nord dell'asse citato, perseguendo una progettazione unitaria ed una piena integrazione delle reti ed infrastrutture di servizio anche al fine di razionalizzare le dotazioni territoriali da realizzarsi e gli spazi per servizi comuni ed addivenire ad una progressiva gestione unitaria dell'ambito; costituiscono limiti alla espansione a nord dell'asse autostradale – TAV la S.P. 468R di Correggio ed i canali di Massenzatico e Arginello di Prato rispettivamente ad ovest, a nord e ad est; la viabilità di interesse storico dovrà essere salvaguardata da accessi carrabili a servizio dell'ambito produttivo; tale ambito dovrà altresì assumere le caratteristiche di Area produttiva Ecologicamente Attrezzata ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente;

1.3 Accordo territoriale: l'Accordo di cui al successivo comma 6 lett. a) dovrà contenere, al fine di un corretto dimensionamento delle previsioni di sviluppo, un apposito studio degli effetti indotti dal traffico sulla rete esistente, anche in relazione alla riproposizione del progetto del casello autostradale Prato-Gavassa, prevedendo eventuali opere di razionalizzazione e potenziamento della viabilità di adduzione all'ambito. Saranno inoltre da definirsi le priorità nella realizzazione di impianti e reti tecnologiche comuni.

1.4 bacino indicativo di gravitazione: Comuni di Reggio Emilia, Correggio, San Martino in Rio.

2) Ambito "Villaggio Artigianale" (Comune di Correggio)

2.1 vocazioni funzionali indicative: attività manifatturiere con particolare riferimento al settore della meccanica, della plastica, dell'elettronica e del sistema della moda:

- 2.2 condizionamenti e criteri di progettazione: non potranno essere localizzati ulteriori ambiti di nuovo insediamento, oltre a quanto già previsto, ad ovest dell'Asse viario nord sud (cd. Asse Orientale) al fine di salvaguardare una sezione libera di territorio rurale adeguata alla funzione di connessione ecologica pianiziale come individuata nella tav. P2 ed evitare la saldatura con i centri di Correggio e S.Martino; l'ambito più idoneo ad accogliere ulteriori espansioni insediative è rappresentato dalla direttrice nord delimitata dal cavo Argine e cavo Tresinaro; le nuove espansioni dell'ambito dovranno prevedere una fascia di dimensione adeguata destinata a verde lungo i canali menzionati; dovranno essere migliorate le condizioni di accessibilità ciclabile e di trasporto pubblico; la viabilità di interesse storico dovrà essere salvaguardata da nuovi accessi carrabili a servizio dell'ambito produttivo; tale ambito dovrà altresì assumere le caratteristiche di Area produttiva Ecologicamente Attrezzata ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente;
- 2.3 Accordo territoriale: in sede di Accordo di cui al successivo comma 6 lett. b) dovranno essere verificate le modalità di potenziamento dell'accessibilità ciclabile e di trasporto pubblico;
- 2.4 bacino indicativo di gravitazione: Comuni di Correggio, Rio Saliceto.

3) Ambito "Canossa" (Comune di Canossa)

- 3.1 vocazioni funzionali indicative: attività manifatturiere con particolare riferimento al settore agroalimentare ed agli altri settori produttivi locali se compatibili;
- 3.2 condizionamenti e criteri per la progettazione: l'ambito dovrà attuarsi per stralci e completamente solo ad avvenuta realizzazione della direttrice della Val d'Enza sino al nodo del Casello Terre di Canossa-Campegine; la realizzazione dell'ambito di nuovo insediamento, oltre a quanto previsto nella apposita scheda di ValSAT, dovrà integrare qualità del progetto con il sistema fluviale, paesaggistico ed ecologico ed assumere i seguenti limiti fisici: ad ovest l'asse viario di previsione "Val d'Enza" che dovrà essere opportunamente ambientato, a nord, a sud e ad est rispettivamente il "Rio Luceria", il canale derivatore nei pressi dell'abitato di Carbonizzo, il "canale D'Enza" lungo i quali dovrà essere mantenuta una fascia a verde di rispetto di dimensioni adeguate alla funzione di filtro e protezione dei corsi d'acqua; tale ambito dovrà altresì assumere le caratteristiche di Area produttiva Ecologicamente Attrezzata ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente;
- 3.3 Accordo territoriale: in sede di Accordo di cui al successivo comma 6 lett. a) dovranno essere definite le modalità di ridefinizione della previsione di un ambito di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale in località Barcaccia (Comune di S.Polo), già in essere negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008);
- 3.4 bacino indicativo di gravitazione: Comuni di Canossa, San Polo d'Enza, Montecchio Emilia, Bibbiano, Quattro Castella, Vetto.

b) Per gli ambiti consolidati:

- 1) fatto salvo quanto già previsto negli Accordi territoriali siglati alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), per questi ambiti il Piano dispone la progressiva trasformazione in Aree produttive Ecologicamente Attrezzate ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- 2) ulteriori contenute crescite insediative, oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione del presente Piano (per l'ambito di Cadelbosco di Sopra sono fatte salve le determinazioni conclusive della Conferenza di Pianificazione alla data del 19 novembre 2008 di adozione del presente Piano), potranno essere previste in contiguità con l'esistente alle seguenti condizioni:

- 2.1 in risposta a fabbisogni, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nei comuni del bacino di gravitazione, che debbano trasferirsi. L'insediamento di nuove imprese, oltre ai casi citati, potrà essere ammesso solo se queste contribuiranno al raggiungimento di significativi livelli di efficienza energetica e produttiva, alla chiusura del ciclo dei rifiuti, alla razionalizzazione dei sistemi logistici con riguardo all'intero ambito produttivo;
- 2.2 dovranno concorrere al miglioramento delle dotazioni di infrastrutture e servizi relativi all'intero ambito;
- 2.3 solo se è stato avviato il percorso di qualificazione come ApEA tramite gli accordi territoriali di cui al comma 6;
- 3) sono sempre ammessi gli interventi di realizzazione di dotazioni territoriali, di spazi per attrezzature di servizio alle imprese ed alle persone;
- 4) per gli ambiti sovracomunali consolidati di Castellarano e Casalgrande ogni ulteriore possibilità di ampliamento nei limiti di cui alla precedente lettera b) punto 2, dovrà essere inquadrata nell'ambito di un progetto di riqualificazione e trasformazione degli insediamenti produttivi esistenti da definire tramite Accordo territoriale di cui alla lett. a) comma 6, di norma senza alcuna ulteriore dilatazione della superficie del territorio urbanizzato ed urbanizzabile alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), in termini di bilancio complessivo, stante la collocazione entro le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina e pianura di cui all'art. 82.
- Potranno fare eccezione:
- 4.1 le necessità di ampliamento derivanti da rilocalizzazione di insediamenti produttivi posti in posizione isolata in contesti ambientali di qualità, a condizione che la nuova localizzazione sia a ridosso dell'esistente ed esterna al settore di tipo D delle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura di cui all'art. 82 (tav. P10a) e che nel sedime dell'insediamento dismesso venga recuperata la permeabilità del suolo;
- 4.2 l'utilizzazione di aree già intercluse nel territorio urbanizzato e prive di valenze paesaggistiche che non ricadono nei settori D ed A delle Zone di cui all'art. 82 (tav. P10a) od in classi ad alta infiltrazione potenziale comparativa (tav. P10c).
- L'Accordo territoriale di cui al comma 6 lett. a) dovrà riguardare in prima istanza il complesso dei Comuni del Distretto ceramico ed individuare le forme di concertazione con i Comuni del versante modenese e la Provincia di Modena, tenuto conto delle determinazioni del redigendo Piano Strategico del Distretto Ceramico.
- 5) Sono definiti i seguenti bacini indicativi di gravitazione:
- 5.1 Ambito "Pianura occidentale": Comuni di Poviglio, Boretto, Brescello, Gualtieri;
- 5.2 Ambito "Corte Tegge": Comuni di Reggio Emilia, Cavriago;
- 5.3 Ambito "Fabbrico-Rolo": Comuni di Rolo e Fabbrico;
- 5.4 Ambito "Capoluogo Cadelbosco di Sopra": Comuni di Cadelbosco di Sopra e Castelnuovo di Sotto;
- Per gli altri ambiti (Fora di Cavola, Castellarano e Casalgrande) il Piano demanda alla fase di definizione degli accordi territoriali l'individuazione dei relativi bacini di gravitazione.

6. **D** Per gli ambiti di cui al comma 2 la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati dal bacino di gravitazione dell'ambito (come definiti al comma 5), sottoscrivono Accordi territoriali con le modalità di seguito elencate:

a) Per gli ambiti suscettibili di sviluppo, nonché per gli ambiti consolidati ove ciò sia espressamente previsto dalle presenti Norme, la Provincia promuove la formazione di

Accordi territoriali con i Comuni interessati dai bacini di gravitazione, redatti ai sensi dell'art. 13 e del comma 1, art. 15 L.R. 20/2000, e volti alla definizione di obiettivi e scelte strategiche comuni in attuazione dei disposti del presente Piano.

Nell'Allegato 5 alle presenti Norme sono definiti i contenuti degli Accordi di cui alla presente lettera. Tali Accordi territoriali verranno integrati e specificati da Accordi territoriali attuativi da stipularsi tra i medesimi soggetti secondo quanto indicato alla lett. b) del presente comma.

b) Per tutti gli ambiti la Provincia promuove la stipula di Accordi territoriali attuativi ai sensi del comma 7, art. A-13 della L.R. 20/2000, finalizzati alla gestione del processo di implementazione della previsione e qualificazione come Aree produttive Ecologicamente Attrezzate. Nell'Allegato 5 alle presenti Norme sono definiti i contenuti degli Accordi di cui alla presente lettera.

7. **D** La definizione dei contenuti dell'accordo territoriale di cui alla lett. a) del precedente comma, qualora non sia già avvenuto in precedenza, va concertata in sede di formazione del PSC del comune/i interessato/i, e l'Accordo va sottoscritto prima della conclusione dell'iter di approvazione del PSC. Qualora in tale fase siano definibili tutti i contenuti richiesti agli accordi territoriali, potrà essere sottoscritto un unico accordo comprensivo dei contenuti di cui alla lett. a e b del precedente comma. Gli Accordi territoriali attuativi vanno sottoscritti prima dell'approvazione del POC o sue varianti finalizzate all'attuazione della previsione. Sono fatti salvi gli Accordi territoriali già stipulati alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008).

8. **D** Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le aree specializzate per attività produttive ricadenti negli ambiti di rilievo sovracomunale in conformità agli Accordi territoriali cui al comma 6. I condizionamenti e criteri di progettazione di cui ai commi 3 e 5 possono essere integrati e meglio precisati sulla base di approfondimenti della valutazione di sostenibilità operate dal presente Piano secondo le modalità stabilite dal Rapporto Ambientale per i diversi livelli tecnici di valutazione ambientale.

In assenza dei suddetti Accordi i Comuni possono dare attuazione alle sole previsioni definite dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008) ed alle previsioni introdotte con le varianti di cui al comma seguente.

9. **D** Fino all'approvazione del PSC di adeguamento al presente Piano, eventuali varianti ai PRG vigenti qualora ammissibili che introducano ulteriori e contenute aree edificabili per attività produttive negli ambiti di cui al comma 2, lett. a) e b), sono approvabili se coerenti con le direttive di cui al precedente comma 5, lett. b) punto 2.1 e punto 3.

10. **D** I Bacini di gravitazione di cui al comma 5 possono essere ridefiniti in sede di Accordo territoriale. Nel caso di previsioni di ambiti di qualificazione produttiva di cui al presente articolo e di previsioni di insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale insistenti entro il medesimo ambito territoriale, in tale sede saranno definite le modalità per la concertazione con gli ambiti di riferimento per la pianificazione e programmazione degli insediamenti commerciali di cui all'art. 17, comma 2.

Articolo 12. Ambiti specializzati per attività produttive di interesse comunale

1. Le aree specializzate per attività produttive previste negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), e non considerate facenti parte degli ambiti di qualificazione produttiva di interesse sovraprovinciale e sovracomunale di cui al precedente articolo o non ricadenti nelle fattispecie di cui al comma

4 del presente articolo, sono considerati ambiti specializzati per attività produttive di interesse comunale.

2. **D** I Comuni, in fase di elaborazione del PSC o di varianti agli strumenti urbanistici comunali si attengono alle seguenti direttive:

- a) l'utilizzo delle potenzialità insediative residue previste dagli strumenti urbanistici pre-vigenti e di quelle derivanti da dismissioni va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito o nel comune in cui l'ambito ricade;
- b) modesti ampliamenti, oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione del presente Piano (19 novembre 2008) e fatta eccezione per gli interventi di realizzazione di dotazioni territoriali, di spazi per attrezzature di servizio alle imprese ed alle persone, dovranno essere motivati:
 1. in relazione a esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive già insediate, in territorio urbanizzato, nell'ambito o nel Comune, che debbano ampliarsi o trasferirsi;
 2. in presenza di un adeguato collegamento al sistema delle infrastrutture per la mobilità con riferimento al rango funzionale minimo della viabilità di livello intercomunale come individuata nella tav. P3a attraverso tratti di viabilità non interessati da urbanizzazioni di carattere non produttivo e comunque con standard geometrico-funzionali non inferiori al tipo C2 ai sensi del vigente Codice della Strada;
- c) gli ampliamenti di cui alla lett. b) potranno essere attuati previo inserimento nel POC, ovvero in varianti ai PRG se ammissibili, fatte salve le procedure di cui all'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 per gli ampliamenti di attività produttive già insediate e le altre procedure previste dalla legislazione statale e regionale per la realizzazione di insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici, e dovranno essere correlati a specifici programmi di riqualificazione e sviluppo aziendale;
- d) in sede di formazione del PSC, il Quadro Conoscitivo deve contenere una adeguata analisi di ciascuna area produttiva.

Per le aree specializzate per attività produttive nei comuni del Distretto ceramico valgono altresì le ulteriori condizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2 lett. b) comma 5, art. 11.

3. **D** Per modesto ampliamento ai fini del presente articolo si intende l'individuazione di una porzione aggiuntiva ad una zona/ambito omogeneo, di dimensione contenuta, inferiore alla metà della zona/ambito di cui costituisce ampliamento, disposta in continuità con essa/o, tale da comportare limitate opere infrastrutturali per l'urbanizzazione.

4. **D** Per gli insediamenti produttivi isolati in territorio rurale, non dotati di adeguate opere di urbanizzazione primaria e di una viabilità di adduzione idonea a ricevere il carico di traffico pesante indotto, i Comuni potranno prevedere interventi sull'esistente. In coerenza con i disposti dell'art. 6 tali situazioni sono generalmente classificate in ambiti del territorio rurale. Il Comune, in fase di elaborazione del PSC verifica le condizioni di sostenibilità territoriale e ambientale di cui sopra.

5. **D** Per gli ambiti produttivi ricadenti in territorio montano, sono consentiti ampliamenti eccedenti le suddette condizioni di ammissibilità in contiguità con insediamenti esistenti ed in presenza di specifici progetti di impresa sulla base di una valutazione condivisa fra il Comune e la Provincia.

Articolo 12-bis Ambito per nuovi insediamenti produttivi di rilevante interesse economico-sociale localizzato mediante Accordo di programma ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. 24/2017.

Con apposito simbolo è individuata nella tav. P3a, in forza dell'Accordo di programma in variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Scandiano e le società Pre Gel S.p.A, Lares S.r.l. ed Emilia Wine S.c.a. approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 24 aprile 2019, la localizzazione di massima di un ambito per nuovi insediamenti produttivi di rilevante interesse economico-sociale che si caratterizza, anche con riferimento ai requisiti di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. 14/2014 per:

- a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
- b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- c) i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;
- d) la sostenibilità ambientale e sociale;
- e) gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione.

È consentito esclusivamente l'inserimento di funzioni specifiche determinate, ai sensi dell'art. 60 L.R. 24/2017, da apposito Accordo di programma.

Articolo 13. Poli funzionali

1. Il Piano individua nella tav. P3a i poli funzionali esistenti e consolidati, ovvero i poli funzionali non attuati, già previsti da atti di pianificazione e programmazione vigenti alla data di adozione del Piano che sono confermati nell'assetto fisico e funzionale ivi previsto.

Sono poli funzionali ai sensi del presente comma:

n.	Denominazione	Comune
1	Arcispedale "S.M. Nuova"	Reggio Emilia
2	Polo della cultura e del sapere - centro storico	Reggio Emilia
3	Polo Fiera	Scandiano
4	Polo culturale "La Cremeria"	Cavriago
5	Polo ospedaliero riabilitativo	Correggio
6	Scalo merci Dinazzano	Casalgrande
7	Complesso "San Lazzaro"	Reggio Emilia

2. La tav.P3a individua altresì gli ambiti idonei alla localizzazione di nuovi poli funzionali od al potenziamento, riqualificazione e riorganizzazione di quelli esistenti o già previsti da atti di pianificazione e programmazione vigenti alla data di adozione del Piano.

Ai sensi del presente comma il Piano individua:

n.	Denominazione	Comune
8	Sistema "Stazione Mediopadana – Nuovo Casello – Fiera "	Reggio Emilia
9	Sistema sportivo-ricreativo "Stadio Giglio"	Reggio Emilia
10	Stazione Ferroviaria RFI -CIM -Polo "Ex Reggiane"	Reggio Emilia

11	Aeroporto "Città del Tricolore – Ferdinando Bonazzi"	Reggio Emilia
12	Porto Fluviale	Boretto
13	Scalo merci S.Giacomo	Guastalla
14	Ambito per la localizzazione di un nuovo polo logistico integrato (Casello di Reggiolo-Rolo)	Reggiolo

3. **D** Il Piano formula i seguenti obiettivi per lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei poli funzionali di cui al comma 1 e 2:

- a) valorizzare nella dimensione nazionale-internazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale reggiano;
- b) migliorare l'accessibilità con il trasporto pubblico ed in generale il trasporto su ferro, secondo le specifiche esigenze di ciascuno;
- c) sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali, in funzione del ruolo gerarchico dei centri e secondo criteri di corretta localizzazione in rapporto ai diversi sistemi di accessibilità, esistenti o da implementare;
- d) favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l'integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell'ambito dello stesso polo anche in un ottica di ottimizzazione degli impianti e delle dotazioni comuni.

4. **D** Per i poli funzionali di cui ai commi 1 e 2 il Piano definisce di seguito la caratterizzazione funzionale prevalente, gli obiettivi specifici, le eventuali politiche ed azioni da attuare ed i bacini d'utenza, nonché, per i poli funzionali di cui al comma 2, le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale indicate dal Rapporto Ambientale parte D, che si intendono qui richiamate quale parte integrante del presente Piano. Sono fatte salve le disposizioni specificatamente previste all'art. 20 per i poli funzionali a caratterizzazione commerciale.

- a) Arcispedale "S.M. Nuova" (n. 1)
 - 1) Caratterizzazione funzionale prevalente: attrezzature per la sanità;
 - 2) Obiettivi specifici: elevare la polarità esistente ad eccellenza di livello regionale anche nel settore della ricerca consolidando le competenze acquisite nella diagnostica avanzata e la capacità di integrazione in rete con altre strutture specialistiche sia in Emilia Romagna sia in altre Regioni; rafforzare il ruolo di hub in diverse patologie fondamentali;
 - 3) Politiche ed azioni: costituzione come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) secondo le determinazioni di cui alla Del. A.L. n. 169 del 22/04/08 della Regione Emilia Romagna; incrementare e qualificare le dotazioni di spazi verdi attrezzati o di protezione-mitigazione anche razionalizzando e riorganizzando le dotazioni di parcheggi in strutture su più livelli interrati e o fuori terra; migliorare la sostenibilità energetica dell'insediamento attraverso l'adozione di misure di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili, ed il comfort climatico degli spazi pubblici aperti;
 - 4) Bacini d'utenza: sovra-provinciale.
- b) Polo della cultura e del sapere - centro storico (n. 2)
 - 1) Caratterizzazione funzionale prevalente: attrezzature per la formazione e la cultura;
 - 2) Obiettivi specifici: rafforzare e qualificare ulteriormente tale quadrante del centro storico come polarità di riferimento per l'offerta culturale e la formazione universitaria e i servizi collegati, costruire o rafforzare relazioni con

- le altre polarità culturali della città storica sino al complesso del S.Lazzaro, la stazione RFI, il Centro Interscambio Mobilità e l'area ex Reggiane;
- 3) Politiche ed azioni: completare la riqualificazione del sistema delle piazze e del sistema museale secondo quanto già previsto; riqualificazione fisica e funzionale della stazione del TPL e gli spazi a parcheggio esistenti e della zona "Gardenia";
 - 4) Bacini d'utenza: sovra-provinciale.
- c) Polo Fiera Scandiano (n. 3)
- 1) Caratterizzazione funzionale prevalente: attrezzature fieristico-espositive;
 - 2) Obiettivi specifici: potenziare e qualificare la struttura fieristica;
 - 3) Politiche ed azioni: ricollocazione delle attuali strutture fieristiche nel nuovo polo come individuato dallo strumento urbanistico comunale vigente alla data di adozione del presente Piano;
 - 4) Bacini d'utenza: provinciale.
- d) Polo culturale "La Cremeria" Cavriago (n. 4)
- 1) Caratterizzazione funzionale prevalente: attrezzature culturali e formative;
 - 2) Obiettivi specifici: consolidamento e qualificazione;
 - 3) Politiche ed azioni: completamento del recupero fisico e funzionale dell'area, miglioramento delle condizioni di accessibilità specie dal TPL con la previsione di una nuova fermata del TPL su ferro;
 - 4) Bacini d'utenza: provinciale.
- e) Polo ospedaliero riabilitativo Correggio (n. 5)
- 1) Caratterizzazione funzionale: attrezzature per la sanità;
 - 2) Obiettivi specifici: consolidamento e qualificazione del plesso ospedaliero,
 - 3) Politiche ed azioni: completamento degli interventi di ampliamento in corso o già previsti, miglioramento delle dotazioni integrative e complementari all'attività sanitaria;
 - 4) Bacini d'utenza: regionale.
- f) Scalo merci Dinazzano (n. 6)
- 1) Caratterizzazione funzionale prevalente: nodo di scambio intermodale merci, funzioni logistiche;
 - 2) Obiettivi specifici: completare il potenziamento dello scalo, e sostenere il suo funzionamento a sistema (sviluppendone le sinergie e le complementarietà) con il previsto terminal intermodale di Marzaglia (Modena); potenziare le relazioni tra lo scalo ed i porti di Ravenna e La Spezia;
 - 3) Politiche ed azioni: completare il potenziamento dello scalo secondo quanto già previsto e le determinazioni derivanti dalla procedura di V.I.A.; previsione della bretella ferroviaria di connessione tra i poli funzionali di Dinazzano e Marzaglia (MO) secondo quanto disposto all'art. 31, comma 2 lett. b);
 - 4) Bacini d'utenza: distretto ceramico.
- g) Sistema "Stazione Mediopadana – Nuovo Casello – Fiera " (n. 8)
- 1) Caratterizzazione funzionale prevalente: nodi di scambio intermodale persone, attrezzature fieristiche, commercio, direzionale, artigianato;
 - 2) Obiettivi specifici:
 - 2.1 insediamento e consolidamento di funzioni strategiche collegate alla cultura, al sapere, ai servizi (alla persona ed alla produzione), alle produzioni di elevato contenuto tecnologico, rappresentative della tradizione e del futuro di Reggio nei settori cardine dell'economia locale;

2.2 valorizzazione della Stazione Mediopadana quale nodo strategico dell'intermodalità passeggeri e porta di accesso alla città ed al territorio provinciale;

2.3 localizzazione, secondo le disposizioni dell'art. 20, di strutture di vendita di rilevanza provinciale dedicate prioritariamente alla valorizzazione delle produzioni di eccellenza dell'economia locale (tra cui sistema della moda, enogastronomico, ecc.);

2.4 progettazione unitaria ed integrata delle diverse funzioni insediate/bili in grado di "dialogare" con le architetture rilevanti ivi esistenti ed in coerenza con le disposizioni di cui all'Ambito di paesaggio "n. 5 - Centrale" ed al Contesto di rilievo provinciale "Direttrice Reggio Emilia - Novellara" contenute nell'Allegato 1 NA;

- 3) Politiche ed azioni: l'Accordo territoriale svilupperà le linee evolutive del polo specificando le funzioni insediabili e le relative localizzazioni, gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, definendo le misure ed opere per garantire la sostenibilità ambientale, nonché una adeguata accessibilità specie dal trasporto pubblico su ferro, a specificazione di quanto indicato dalla relativa scheda del Rapporto Ambientale parte D, gli aspetti riguardanti la programmazione temporale ed operativa-attuativa degli interventi. In sede di Accordo saranno definite le azioni per la promozione della sostenibilità energetica delle funzioni insediate/bili attraverso l'adozione di misure di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili, il miglioramento del comfort climatico degli spazi pubblici aperti;
- 4) Bacini d'utenza: sovra-provinciale.

h) Sistema sportivo-ricreativo "Stadio Giglio" (n. 9)

- 1) Caratterizzazione funzionale prevalente: attrezzature per lo sport ed il tempo libero, cultura e istruzione, commercio;
- 2) Obiettivi specifici: realizzazione di un sistema di funzioni complementari (sport, tempo libero, istruzione, commercio) che esaltino la polarità esistente e le sue potenzialità, nonché l'attrattività sovraprovinciale del polo, integrandola con la localizzazione di un polo scolastico di livello superiore ed ulteriori attrezzature sportive di interesse provinciale anche al fine di sfruttare in modo integrato le dotazioni territoriali esistenti e previste;
- 3) Politiche ed azioni: l'Accordo territoriale dovrà prevedere l'assetto unitario di massima delle funzioni insediate/bili, massimizzando le sinergie e la qualità degli spazi comuni e di relazione, adeguando e potenziando l'accessibilità carrabile; migliorando la sostenibilità energetica degli insediamenti attraverso l'adozione di misure di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili, ed il comfort climatico degli spazi pubblici aperti. La ridefinizione della tipologia commerciale esistente, di cui all'art. 21 e individuata nell'Allegato 6 alle presenti Norme, potrà attuarsi anche anticipatamente alla sottoscrizione dell'Accordo;
- 4) Bacino d'utenza: sovra-provinciale.

i) Complesso "San Lazzaro" (n. 7)

- 1) Caratterizzazione funzionale prevalente: attrezzature per la formazione di livello universitario e servizi;
- 2) Obiettivi specifici: trasformazione del complesso insediativo esistente in una polarità del sapere;
- 3) Politiche ed azioni: realizzazione di un campus universitario e di spazi ed attrezzature integrative e complementari secondo quanto già previsto dallo

strumento urbanistico comunale e dando seguito al P.R.U. previsto ed in stretta integrazione con il potenziamento dell'accessibilità da trasporto pubblico su gomma e su ferro. Migliorare la sostenibilità energetica dell'insediamento attraverso l'adozione di misure di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili, ed il comfort climatico degli spazi pubblici aperti, riqualificare il parco storico e recuperare a funzioni integrative i complessi edilizi ivi localizzati; oltre a quanto sopra definito, il piano urbanistico comunale terrà in considerazione anche le sinergie funzionali ed attuative con il polo "Ex Reggiane";

4) Bacini d'utenza: sovra-provinciale.

j) Stazione Ferroviaria RFI -CIM - Polo "Ex Reggiane" (n. 10)

1) Caratterizzazione funzionale prevalente: terziario avanzato, formazione e ricerca, nodi di scambio intermodale persone;

2) Obiettivi specifici:

2.1 consolidare e qualificare l'area Stazione Ferroviaria - CIM come porta della città e del territorio provinciale dall'esterno, nodo intermodale persone, migliorarne l'integrazione con il contesto anche in relazione alla riqualificazione dell'area delle ex Reggiane e della stazione, nonché la vivibilità dell'intera area;

2.2 riqualificare l'area ex Reggiane quale polo di eccellenza a servizio dell'intero territorio provinciale, ad alto contenuto simbolico;

2.3 riconnettere i quartieri a nord e a sud della ferrovia, ricomprendendo anche la città storica, attivando contestualmente un piano di valorizzazione commerciale che interessi le attività commerciali nella città storica e contesti limitrofi;

2.4 salvaguardare la memoria e l'identità storica;

3) Politiche ed azioni: l'Accordo territoriale svilupperà, in coerenza con il Protocollo d'intesa per la riqualificazione dell'area "Officine Reggiane" di cui alla Del. di G.P. n. 80 del 07/03/2006, le linee evolutive del polo, specificando le funzioni insediabili, gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, definendo le misure ed opere per garantire la sostenibilità ambientale, nonché una adeguata accessibilità specie dal trasporto pubblico a specificazione di quanto indicato dalla relativa scheda del Rapporto Ambientale parte D, gli aspetti riguardanti la programmazione temporale ed operativa-attuativa degli interventi. L'Accordo territoriale dovrà riguardare l'assetto complessivo del polo funzionale anche in relazione alla presenza, nell'intorno, di funzioni di eccellenza già insediate (Centro "Malaguzzi"), alle potenzialità derivanti dalle aree di trasformazione limitrofe ed agli obiettivi di riqualificazione dell'ambito di via Turri.

4) Bacini d'utenza: sovra-provinciale.

k) Aeroporto "Città del Tricolore – Ferdinando Bonazzi" (n. 11)

1) Caratterizzazione funzionale prevalente: infrastrutture aeroportuali;

2) Obiettivi specifici: consolidare il ruolo di aeroporto di secondo livello (2C) vocato alle funzioni ed attività connesse all'aviazione generale;

3) Politiche ed azioni: in coerenza con le previsioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, occorre proseguire gli interventi di potenziamento, qualificazione e consolidamento, in un'ottica di fattibilità economica e finanziaria, delle varie attività, attrezzature ed impianti connesse all'aviazione generale (voli aziendali-commerciali e turistici) a cui associare servizi di rimessaggio e riparazione. All'interno del polo si conferma, altresì, la funzione

di area di ammassamento dei soccorritori come definita dal Piano provinciale di protezione civile, nonché le ulteriori funzioni previste dallo strumento urbanistico vigente. In sede di Accordo territoriale potranno essere ulteriormente specificate o, qualora se ne prospettino le condizioni, ridefinite le prospettive di sviluppo dell'area, definiti gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati e le misure ed opere per garantire la sostenibilità ambientale, gli aspetti riguardanti la programmazione temporale ed operativa-attuativa degli interventi;

4) Bacini d'utenza: regionale.

l) Porto Fluviale medio padano (n. 12)

1) Caratterizzazione funzionale prevalente: nodo di scambio intermodale merci, funzioni logistiche;

2) Obiettivi specifici: sviluppo di un terminal intermodale in prima istanza per l'interscambio gomma-acqua e, secondariamente, anche per l'interscambio con il vettore ferroviario rispetto al quale dovrà essere verificata la fattibilità di una interconnessione con il nuovo asse ferroviario (Ti-BRE);

3) Politiche ed azioni: definizione, in sede di Accordo territoriale, anche in accordo con la Regione e altre autorità competenti delle azioni e delle modalità per il perseguimento degli obiettivi suindicati, tra cui l'effettuazione delle verifiche tecniche, ambientali ed economico-finanziarie per l'interconnessione con il ferro, le misure ed opere per garantire la sostenibilità ambientale a specificazione di quanto indicato dalla relativa scheda del Rapporto Ambientale parte D. In tale sede potranno essere altresì in parte ridefinite le prospettive future del porto fluviale dell'Emilia centrale. Potranno essere ammessi ampliamenti al fine di razionalizzare quelle attività già presenti nelle adiacenze del porto, purché compatibili ambientalmente ed ammissibili funzionalmente;

4) Bacini d'utenza: sovra-provinciale.

m) Scalo merci S.Giacomo (Guastalla) (n. 13)

1) Caratterizzazione funzionale prevalente: nodo di scambio intermodale merci, funzioni logistiche;

2) Obiettivi specifici: potenziamento dello scalo merci in relazione alla possibilità di estensione del servizio verso la domanda espressa dal bacino manifatturiero del distretto della Bassa Reggiana;

3) Politiche ed azioni: in sede di Accordo territoriale saranno definite, in accordo con l'ente gestore, le linee evolutive del polo, l'assetto urbanistico di massima e gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, definendo le misure ed opere per garantire la sostenibilità ambientale a specificazione di quanto indicato dalla relativa scheda del Rapporto Ambientale parte D, gli aspetti riguardanti la programmazione temporale ed operativa-attuativa degli interventi. Per il potenziamento dello scalo e per le funzioni logistiche in particolare, sarà predisposto uno studio sulla domanda attraiibile e sulla sostenibilità economica, da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna in relazione all'influenza che tale previsione può avere sui poli regionali;

4) Bacini d'utenza: sistema produttivo locale della bassa reggiana.

n) Ambito per la localizzazione di un nuovo polo logistico integrato (Casello di Reggiolo-Rolo) (n.14)

- 1) Caratterizzazione funzionale prevalente: nodo di scambio intermodale merci, funzioni logistiche;
- 2) Obiettivi specifici: realizzazione di un polo logistico (gomma-gomma e ferro-gomma) integrato con le funzioni produttive e commerciali;
- 3) Politiche ed azioni: la localizzazione di nuovo polo funzionale dello scambio intermodale merci in prossimità del Casello di Reggiolo-Rolo lungo la linea ferroviaria MO-MN, nonché la definizione delle caratteristiche dimensionali, morfologiche e funzionali dello stesso e delle condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale a specificazione di quanto indicato dalla relativa scheda del Rapporto Ambientale parte D, da definirsi in sede di Accordo territoriale, sono subordinate alla verifica dell'idoneità e razionalizzazione delle previsioni di aree per scali merci e funzioni logistiche già previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008) lungo la medesima linea ferroviaria (Comune di Reggiolo e Comune di Rolo) e per le quali non siano stati avviati procedimenti attuativi. Spettano sempre all'Accordo territoriale attuativo di tale previsione la definizione delle misure e modalità compensative derivanti dalla ridefinizione di dette previsioni. Come disposto all'art. 11, comma 3, lett. a) punto 3 l'Accordo territoriale dovrà contemplare anche la definizione unitaria di massima dell'insieme delle previsioni che insistono in tale ambito (ambito di qualificazione produttiva di sviluppo di interesse sovraprovinciale ed aree per nuovi insediamenti commerciali sovracomunali di cui al titolo III della parte prima delle Norme). Sarà altresì predisposto uno studio sulla sostenibilità economica e sulla domanda realmente attribuibile al nuovo polo logistico, tenuto conto delle interferenze con gli altri scali merci e con gli altri distretti industriali, da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna in relazione all'influenza che tale previsione può avere sui poli regionali;
- 4) Bacini d'utenza: sistemi produttivi locali della bassa reggiana e delle province contermini.

5. **D** Nei poli funzionali di cui al comma 1 i Comuni danno attuazione agli atti di pianificazione e programmazione vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), nonché agli obiettivi ed alle eventuali previsioni definite dal presente Piano ai commi 3 e 4. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti che introducano previsioni di ampliamento, riqualificazione urbanistica ed edilizia, o modifiche funzionali, in aggiunta a quelle del presente Piano e sempre in coerenza con le disposizioni specifiche relative agli obiettivi ed alla caratterizzazione funzionale prevalente di cui al precedente comma 4, sono subordinate alla stipula degli Accordi di cui al comma successivo e sottoposte a valutazione ambientale.

6. **D** I poli funzionali di cui al comma 2 sono attuati attraverso un Accordo territoriale di cui all'art. 15 della L.R. 20/2000 fra la Provincia, il comune o i comuni nei quali il polo ricade, gli altri enti pubblici interessati, nonché la Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze. I contenuti degli Accordi sono specificati in Allegato 5 alle presenti Norme.

7. **I** L'Accordo territoriale può utilmente recepire e assumere specifici accordi fra gli Enti locali i soggetti gestori delle funzioni del polo.

8. **D** Per i poli funzionali di cui al comma 2, fino all'approvazione dell'Accordo territoriale, i Comuni possono dare attuazione alle previsioni dei piani urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), purché non in contrasto con la caratterizzazione funzionale, gli obiettivi specifici e le politiche azioni stabilite per il polo dal presente Piano.

Nel caso di un Comune nel cui territorio insistono più poli funzionali l'Accordo territoriale può essere unico.

9. **D** Dopo l'approvazione dell'Accordo territoriale gli strumenti urbanistici comunali provvedono a precisare e a disciplinare dal punto di vista urbanistico, edilizio e infrastrutturale gli interventi di trasformazione, sviluppo o qualificazione stabiliti nell'Accordo, a precisare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e la compatibilità ambientale, a specificare le opere di infrastrutturazione necessarie.

10. **D** In sede di formazione del Piano Strutturale Comunale di un Comune comprendente uno o più dei Poli funzionali di cui al comma 2, l'Accordo territoriale, ove non già sottoscritto in precedenza, va sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.

Articolo 14. Spazi ed attrezzature di interesse pubblico di rilevanza comunale e sovracomunale

1. Le disposizioni di cui ai commi dal 2 all' 8 sono riferite agli spazi ed attrezzature di interesse pubblico di rilevanza comunale, le disposizioni di cui ai commi dal 9 al 20, agli spazi ed attrezzature di interesse pubblico di rilevanza sovracomunale.

2. **D** Le dotazioni minime di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, di cui all'art. A-24 della L.R. 20/2000, sono articolate e specificate dal presente Piano come segue, ai sensi del comma 4 del citato articolo.

3. **D** Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti residenziali, la popolazione effettiva e potenziale a cui applicare le dotazioni minime pro-capite va calcolata in sede di formazione del PSC comprendendo l'entità delle seguenti componenti, ciascuna misurata o valutata sulla base dei più attendibili dati a disposizione:

- a) la popolazione residente, ivi compresa quella residente nel territorio rurale;
- b) la popolazione presente, per la quota che risulti superiore alla popolazione residente secondo i dati censuari;
- c) la popolazione che entra nel comune quotidianamente per motivi di studio o lavoro, ovvero che entra saltuariamente per fruire di servizi pubblici e collettivi di rilievo sovracomunale o di poli funzionali ivi disponibili;
- d) la popolazione presente stagionalmente o periodicamente in relazione alla fruizione turistica.

Tutte le componenti di cui sopra vanno misurate o valutate nella loro consistenza al momento della formazione del Piano e in quella potenziale che potrà determinarsi a seguito dell'attuazione delle previsioni del Piano.

4. **D** Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti residenziali esistenti e previsti, il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale:

- a) per le componenti di popolazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma: 30 mq. pro-capite;
- b) per la componente di popolazione di cui alla lettera d) del precedente comma: 20 mq. pro-capite;
- c) per le componenti di popolazione di cui alla lettera c) del precedente comma il PSC può stabilire autonomamente la dotazione-obiettivo in relazione alle specifiche caratteristiche di frequenza ed intensità dei flussi, tenendo conto delle esigenze di parcheggio.

5. **D** Il raggiungimento delle quote di cui al comma 4 va verificato nel complesso del territorio comunale e per i singoli centri urbani. Fermo restando il raggiungimento di tali quote come sopra definito per l'intero territorio comunale, il PSC può stabilire quote inferiori per i centri urbani inferiori al livello prestazionale "centro di base".

Per la città Regionale di Reggio Emilia ed i centri ordinatori, il calcolo della popolazione di riferimento, la verifica delle dotazioni in essere e del raggiungimento delle quote di cui al comma 4 vanno opportunamente articolati per zone urbane o quartieri.

6. **D** Nella verifica delle dotazioni esistenti e previste di aree per attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti residenziali non si tiene conto:

- a) delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;
- b) dei parcheggi di urbanizzazione primaria di cui all'art. A-23 della L.R. 20/2000;
- c) delle aree che, ai sensi del DPR 142/2004 ricadano all'interno delle fasce di pertinenza (fascia A) di strade di tipo A, B, C, D ed E, salvo che siano destinate a parcheggi;
- d) delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque piovane;
- e) delle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al successivo art. 91, salvo che siano destinate a parcheggi;
- f) delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all'art. A-24 comma 2 della L.R. 20/2000;
- g) delle aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano.

Tali aree possono viceversa essere considerate fra le dotazioni ecologiche e ambientali e le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

7. **D** Per tutti gli altri insediamenti valgono le dotazioni minime di cui alle lettere b e c del comma 3, art. A-24 L.R. 20/2000.

8. **D** Ai fini della definizione del fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale per ciascun ambito del territorio comunale il PSC contiene:

- a) la valutazione quantitativa, qualitativa e della distribuzione nel territorio delle dotazioni in essere e in corso di attuazione;
- b) la stima della popolazione di riferimento di cui al comma 3;
- c) la definizione delle quote di cui al comma 4 per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti esistenti e previsti, e dei requisiti qualitativi da raggiungere nelle diverse aree urbane;
- d) la stima delle dotazioni che potranno essere realizzate direttamente dai soggetti attuatori nel corso dell'attuazione delle previsioni del PSC;
- e) la stima delle eventuali ulteriori dotazioni, qualora necessarie per raggiungere la dotazione-obiettivo, che dovranno essere realizzate direttamente da parte del Comune, e, in tal caso;
- f) l'indicazione di massima degli obiettivi intermedi da realizzare con i POC.

9. **D** Sono spazi ed attrezzature di interesse pubblico di rilevanza sovracomunale, in quanto destinate a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del singolo comune:

- a) tra le attrezzature sanitarie: gli ospedali, i servizi sanitari di pronto soccorso, le sedi dei distretti sanitari, le case di cura e cliniche;

- b) tra i servizi socio-assistenziali: le strutture per anziani (Case protette e RSA, Case di riposo, Case Albergo e Albergo per Anziani), le strutture per disabili, le strutture per minori, le strutture per immigrati;
- c) tra le attrezzature per l'istruzione e la formazione: le scuole per l'istruzione superiore all'obbligo, i centri di formazione professionale, le strutture per l'istruzione universitaria e le specializzazioni post-laurea;
- d) le attrezzature civiche e amministrative non di livello comunale;
- e) le attrezzature per la protezione civile e la pubblica sicurezza non di livello comunale
- f) tra gli spazi aperti ad uso collettivo e le attrezzature sportive-ricreative: parchi territoriali; gli impianti per attività sportive non di base e ad elevata frequenza di pubblico; le aree sciistiche;
- g) tra le attrezzature culturali, per l'associazionismo e il tempo libero: gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale di cui al successivo comma 17, teatri e arene, musei a grande concorso di pubblico;
- h) i parcheggi pubblici scambiatori della città regionale di Reggio Emilia e le altre infrastrutture per la mobilità di interesse provinciale (nodi di scambio intermodale persone e merci) non classificate poli funzionali ai sensi dell'art. 13 delle presenti Norme.

L'elenco di cui al presente comma costituisce una prima declaratoria di tipologie di spazi ed attrezzature di interesse pubblico di rilevanza sovracomunale. Nell'ambito della formazione del PSC i Comuni, sulla base di una valutazione in ordine ai bacini d'utenza esistenti o potenziali, possono proporre modifiche al presente elenco, fatta eccezione per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale e per quegli spazi ed attrezzature elencati al comma 5 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000 che si intendono sempre di rilevanza sovracomunale.

10. **D** Il Piano contiene nella tav. P3a una prima individuazione degli spazi e delle attrezzature di cui sopra, esistenti o già previste da atti di pianificazione o programmazione vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008). Nella medesima tavola è altresì rappresentato l'ambito del Centro Storico della Città di Reggio Emilia nel quale è localizzata una pluralità di spazi ed attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale.

11. **D** Con riguardo agli spazi ed attrezzature di cui al comma 9 il Piano formula gli indirizzi e le direttive di cui:

- a) al comma 12, relativamente alla programmazione dei servizi socio assistenziali e sanitari;
- b) al comma 13 con riguardo alla programmazione e pianificazione dei servizi scolastici superiori all'obbligo;
- c) ai commi 14,15,16 con riguardo a tutte le tipologie di servizi, fatta eccezione per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale;
- d) ai commi 17,18,19 con riguardo agli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale;
- e) al comma 20 per le aree sciistiche;

E' altresì fatto salvo quanto specificatamente disposto dalla presenti Norme per quelle attrezzature che costituiscono anche nodi di scambio intermodale persone e merci (art. 32).

12. **D** La programmazione della dislocazione logistica dei servizi di tipo socioassistenziale è effettuata in sede di piani di zona e quella dei servizi sanitari in sede di programmazione sanitaria, con l'obiettivo di agevolare massimamente l'accessibilità ai servizi da parte degli utenti, con particolare riferimento a quelli con ridotte opportunità di mobilità quali gli anziani, compatibilmente con le condizioni di sostenibilità economica dei servizi.

13. I In materia di pianificazione e programmazione dei servizi scolastici superiori all'obbligo il presente Piano:

- a) definisce l'obiettivo di contenere la migrazione scolastica verso le province limitrofe con particolare riferimento al Distretto Ceramico.
- b) prevede il potenziamento delle attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo nella città regionale di Reggio Emilia, nei centri ordinatori di Correggio, Scandiano Castelnovo ne Monti, Montecchio Emilia e Guastalla e nel centro integrativo di Sant'Ilario d'Enza, favorendone l'accessibilità al TPL sia su gomma che su ferro.
- c) In generale indirizza la programmazione della dislocazione logistica dei servizi scolastici superiori all'obbligo in coerenza con la presenza di una adeguata offerta di servizi di trasporto pubblico riscontrabile in prima istanza lungo gli assi del sistema portante del trasporto pubblico di cui all'art. 30.

D I Comuni interessati dai plessi scolastici superiori all'obbligo di cui alla precedente lett. a) e b), nell'ambito dell'elaborazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica comunali, in raccordo con la programmazione di settore, verificano quali scelte urbanistiche approntare al fine di superare le criticità evidenziate ed attuare le previsioni del presente Piano, anche sulla base di adeguati approfondimenti del Quadro Conoscitivo.

14. **D** Gli strumenti urbanistici comunali delimitano le aree interessate dagli spazi ed attrezzature individuate dal presente Piano, integrandone l'individuazione rispetto ad attrezzature esistenti o già previste dai piani vigenti con riferimento all'elenco di cui al comma 9. Tali strumenti ne definiscono altresì l'organizzazione funzionale e morfologica e la relativa disciplina urbanistica in conformità all'art. A-24 L.R. 20/2000 e secondo gli indirizzi contenuti nell'allegato 5 NA.

15. **D** Con riguardo agli spazi ed attrezzature esistenti o già previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008):

- a) le previsioni di interventi di trasformazione o di riqualificazione fisica e funzionale; rilevanti ampliamenti e modifiche degli usi degli spazi e delle attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale individuate;
- b) la definizione dei livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e per assicurare la compatibilità ambientale e l'individuazione delle opere di infrastrutturazione e mitigazione necessarie;

sono definite previo Accordo territoriale o nell'ambito della procedura ordinaria di PSC.

16. **D** Il PTCP individua i centri classificati ai sensi dell'art. 8 città regionale, centri ordinatori e centri integrativi, come idonei per la realizzazione di nuovi spazi ed attrezzature di interesse pubblico di rilevanza sovracomunale non previsti da atti di pianificazione o programmazione vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008) ed in aggiunta a quelle individuate nella tav. P3a a condizione che tale individuazione sia oggetto di concertazione tra gli enti territoriali coinvolti e regolata tramite specifici accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 20/2000.

Gli strumenti urbanistici comunali ne operano la localizzazione di massima, stabilendone la disciplina urbanistica, nell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 14 ed in coerenza con il ruolo gerarchico del centro urbano secondo i disposti dell'art. 8 (gerarchia dei centri urbani) ed alle ulteriori disposizioni contenute nell'accordo.

17. **D** Il Piano individua nella tav. P3a gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale esistenti o autorizzati. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 14, nuovi ambiti per esercizi cinematografici di interesse sovra comunale potranno essere previsti dai PSC solo se conformi alla L.R. 12/2006 e relativi indirizzi e direttive emanate ai sensi dell'art. 4 comma 1 come modificato dalla L.R. 14/2017, attraverso specifica procedura di variante al PTCP.

18. **D** Ad integrazione dei criteri localizzativi definiti dall'atto di programmazione di cui all'articolo 4 della L.R. 12/2006, i nuovi ambiti per esercizi cinematografici di interesse sovracomunale potranno essere localizzati solo in centri urbani classificati nella tav. P3a del presente Piano: città regionali, centri ordinatori e centri integrativi.

19. **I** In attuazione dei disposti dei precedenti commi 17 e 18 i Comuni nei propri strumenti urbanistici, individuano le aree da destinare agli esercizi cinematografici e ne definiscono la disciplina relativa.

20. **I** Per le aree sciistiche il presente Piano demanda agli strumenti urbanistici comunali ed al Piano Territoriale del Parco Nazionale, la puntuale individuazione delle aree interessate e la definizione degli usi e delle trasformazioni consentite in conformità all'atto istitutivo del Parco Nazionale per le aree ivi ricadenti. Sino alla data di adozione degli strumenti di cui sopra nelle aree sciistiche si applica la normativa dell'atto istitutivo sopracitato e degli strumenti urbanistici comunali vigenti per le aree esterne e conformemente alla normativa della parte seconda delle presenti Norme.

Articolo 15. Dotazioni ecologiche e ambientali ed infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di carattere comunale e sovracomunale

1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti come specificate al comma 2 art. A-23 L.R. 20/2000. Le dotazioni ecologico-ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità e la funzionalità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare:

- a) alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento;
- b) alla gestione integrata del ciclo idrico;
- c) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- d) al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano;
- e) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- f) al risparmio energetico ed alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilite dal Comune ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 della L.R. n. 20/2000.

2. **D** Le dotazioni di cui al comma 1 assumono interesse sovracomunale quando svolgono funzione di servizio per più Comuni. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti di pianificazione di settore, il Piano effettua una prima individuazione delle dotazioni di interesse sovracomunale nella tav. P3a e, per quanto attiene le linee ed impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, nella tav. P11.

3. **I** I PSC devono stabilire, per i diversi ambiti del territorio comunale, la quota complessiva di dotazioni ecologiche e ambientali e di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- a) risorsa idrica:

- 1) rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi idroesigenti, secondo anche quanto disposto al titolo VII della parte seconda delle presenti Norme;
 - 2) garantire, per tutti gli insediamenti e centri urbani, la depurazione dei reflui secondo le vigenti norme nazionali e regionali e secondo quanto disposto al titolo VII della parte seconda delle presenti Norme, con impianti di depurazione di potenzialità adeguata ai carichi inquinanti e idraulici ed alla portata di magra dei corpi idrici recettori;
 - 3) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale secondo anche quanto disposto al titolo VII della parte seconda delle presenti Norme ed all'art. 70, in materia di invarianza ed attenuazione idraulica;
- b) aria: preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani in attuazione delle disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR); concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano; ai fini dell'applicazione dell'art. 17 delle Norme di attuazione del PAIR i comuni con popolazione > di 30.000 abitanti, in sede di elaborazione dello strumento urbanistico generale o di sua variante, effettuano una verifica delle dotazioni di aree verdi per abitante nell'accezione definita dal piano regionale e, se necessario, definiscono le misure per raggiungere lo standard minimo di 50 mq per abitante residente al 21/07/2014;
- c) rumore: migliorare il clima acustico del territorio urbano prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose, ovvero dei recettori particolarmente sensibili e secondo le ulteriori direttive ed indirizzi dell'Allegato 5 NA; concorrono in tal senso la dotazione di spazi destinati alla realizzazione di fasce di mitigazione;
- d) energia: rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia e alla individuazione degli spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo, assicurando la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico ambientali; nei nuovi insediamenti deve inoltre essere assicurata una quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo anche quanto disposto al successivo art. 16;
- e) inquinamento elettromagnetico: preservare il territorio urbano dall'inquinamento elettromagnetico, attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle sorgenti elettromagnetiche, promuovendo azioni di risanamento secondo quanto disposto all'art. 91;
- f) rifiuti: ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti domestici secondo anche quanto disposto dalla pianificazione di settore; concorrono in tal senso la dotazione di spazi destinati alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani.

4. **D** I PSC provvedono inoltre, per le dotazioni ecologico ambientali e le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di interesse comunale e sovracomunale di cui ai commi 1 e 2, all'individuazione delle aree più idonee alla loro localizzazione in conformità alle previsioni e disposizioni del presente Piano e della pianificazione di settore.

Articolo 16. Sostenibilità energetica degli insediamenti e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilati

1. Il presente Piano assume gli obiettivi specifici riportati nella Relazione Illustrativa, in materia di risparmio energetico e promozione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (di seguito indicate come FER) e definisce, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/2004, gli indirizzi e le direttive di cui ai commi dal 3 al 16 quali disposizioni che devono essere osservate nell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali: PSC, POC, RUE e PUA e nell'attuazione delle previsioni del presente Piano con riguardo al sistema insediativo; tali disposizioni costituiscono altresì specificazione, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, delle disposizioni degli articoli dal 10 al 16 per singole componenti del sistema insediativo.

2. Soppresso

3. **I** Gli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei disposti dell'art. 5 comma 2 della L.R. 26/2004, definiscono le dotazioni energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione.

4. **D** I Comuni attraverso gli strumenti urbanistici comunali:

- a) definiscono, in relazione agli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici per i diversi ambiti del territorio comunale, anche gli obiettivi di sostenibilità energetica ad essi correlati (sia in tema di risparmio energetico che di impiego delle FER) individuando quelli ove prioritariamente se ne rende necessaria l'applicazione;
- b) nell'individuazione degli ambiti da riqualificare assumono il criterio della riqualificazione-riequilibrio energetico dello spazio urbano considerando prioritariamente come potenziale da riqualificare il patrimonio edilizio a bassa efficienza energetica ;
- c) nella localizzazione dei nuovi poli funzionali, degli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale, degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, nonché delle attrezzature di interesse pubblico di rilievo sovracomunale e di nuove quote significative di insediamenti residenziali dovrà essere considerato, unitamente ai criteri localizzativi contenuti nelle altre parti delle presenti Norme, anche il requisito di presenza di zone attrezzate/bili con sistemi di cogenerazione e reti di teleriscaldamento ("isole di tele-riscaldamento") e teleraffrescamento;
- d) lo sviluppo di funzioni urbane di cui alla lettera c) dovrà essere prioritariamente associato a politiche di risparmio energetico, in relazione ai criteri costruttivi ed impiantistici degli edifici in cui si insedieranno le nuove funzioni e secondo quanto disposto dal presente articolo.

A tal fine il quadro conoscitivo dovrà contenere anche adeguati approfondimenti in materia di energia secondo le linee guida di cui all'Allegato 5 NA.

5. **I** Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma precedente i Comuni possono subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione (con particolare riferimento agli ambiti di nuovo insediamento o da riqualificare) al fatto che sia presente ovvero si realizzi una

dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.

6. **I** Gli strumenti urbanistici comunali dei Comuni ricadenti nell'ambito pianiziale ecologicamente impoverito (come individuato nell'Allegato 3 alle presenti Norme) dovranno avere attenzione al progetto delle dotazioni ecologico ambientali e degli spazi aperti anche al fine di migliorare (o quanto meno non peggiorare) le condizioni di comfort termico dei centri urbani (mitigazione del fenomeno dell'"isola di calore"). A tal fine il RUE contiene criteri per la dotazione di verde e la sistemazione degli spazi aperti finalizzati al miglioramento del microclima locale, ciò in particolare a livello di PUA, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 5 NA.

7. **I** Nel territorio urbano gli strumenti urbanistici comunali promuovono, compatibilmente con le altre disposizioni delle presenti Norme, l'insediamento di un mix di funzioni in grado di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di energie rinnovabili ed assimilate favorendo l'evoluzione di un modello energetico diffuso.

8. **D** In sede di ValSAT dovranno essere verificati, anche attraverso l'impiego di modelli di simulazione, gli impatti energetici dei nuovi insediamenti previsti e le eventuali politiche di riqualificazione energetica, anche in relazione alla necessità di rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo.

9. **D** I Comuni prevedono nei RUE misure che favoriscano il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici e nello specifico:

- a) le misure da applicare al fine di favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico;
- b) le regole per una corretta integrazione tra corpo edilizio e impianti per l'utilizzo delle FER e la promozione del risparmio energetico;
- c) recepiscono i disposti dell'art. 5, commi 3 e 4 e dell'art. 25 della L.R. 26/2004, rinviando, per quanto riguarda i requisiti di rendimento energetico degli edifici, agli appositi provvedimenti regionali vigenti in materia e direttamente applicabili.

10. **D** I Piani Urbanistici Attuativi od i POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione massimizzano, nella progettazione dell'assetto urbanistico, il recupero in forma "passiva" dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.) tenendo conto anche delle linee guida di cui all'Allegato 5 NA.

11. **D** Nel caso di previsioni di poli funzionali ed insediamenti terziari e commerciali comportanti interventi di nuova urbanizzazione o ristrutturazione ed ampliamento con una superficie utile complessiva superiore a 5000 mq, le dotazioni di parcheggi vanno preferibilmente realizzate con soluzioni a minor impatto sul microclima locale, quali il ricorso a parcheggi interrati (ove possibili) e pluripiano con coperture del tipo "tetto verde" e/o adozione di superfici permeabili, ove consentite dal tipo di attività, nella misura di almeno il 50% e di vegetazione arboreo-arbustiva con funzione di mitigazione e/o con l'adozione di impianti fotovoltaici a copertura dei parcheggi.

12. **D** Il Piano individua gli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo provinciale e sovracomunale di cui all'art. 11 come luoghi prioritari dove promuovere il risparmio energetico e l'impiego di FER. A tale fine negli accordi territoriali relativi a tali ambiti

dovranno prevedersi criteri per la sostenibilità energetica delle attività insediate/bili anche attraverso la predisposizione di adeguati incentivi urbanistici.

13. **I** L'insediamento di attività produttive classificate energivore va preferibilmente indirizzato negli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale e sovracomunale, ovvero in Aree produttive Ecologicamente Attrezzate. Si considerano attività energivore quelle che presentano un consumo per addetto superiore a 10 Tep (metallurgia, cartaria e grafica, chimica e petrolchimica e materiali da costruzione, vetro e ceramica).

14. Soppresso

15. Soppresso

16. **I** Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione urbanistica incentivi urbanistico-edilizi (di cui un elenco esemplificativo è fornito nell'Allegato 5 NA), fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e le altre disposizioni delle presenti Norme.

17. **P** Per quanto riguarda la localizzazione di impianti di produzione di energia da FER si rinvia alla normativa statale e regionale vigente (DM 10/09/2010, DAL Regione Emilia Romagna n. 28/2010 e 51/2011 e s.m.i, DGR 46/2011).

TITOLO III - Insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale e disposizioni per la qualificazione della rete di vendita

Articolo 17. Ambiti di riferimento per la pianificazione e programmazione degli insediamenti commerciali

1. **D** Ai fini della concertazione e del monitoraggio dell'attuazione delle scelte di pianificazione di rilievo sovracomunale, vengono individuati i seguenti ambiti sovracomunali distrettuali:

- a) Ambito di Castelnuovo nè Monti: Comuni di Carpineti, Casina, Castelnuovo ne' Monti, , Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo;
- b) Ambito di Correggio: Campagnola, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, S.Martino in Rio;
- c) Ambito di Guastalla: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo;
- d) Ambito di Montecchio Emilia: Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, S. Polo d'Enza, Sant'Ilario;
- e) Ambito di Reggio Emilia: Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo;
- f) Ambito di Scandiano: Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano.

2. **D** La Provincia e i Comuni, in relazione all'impatto delle strutture di vendita di rilevanza provinciale e di attrazione sovracomunale (di cui al successivo art. 18), promuovono preventivamente, con le modalità stabilite dalle norme regionali, misure di perequazione territoriale in favore del piccolo commercio, dei centri storici, delle località minori, e la realizzazione di Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) e di Centri Commerciali Naturali o altri strumenti idonei alla qualificazione e innovazione delle piccole attività commerciali. Nelle more della definizione di apposite norme regionali i Comuni, nell'ambito della Convenzione urbanistica, destinano a tali progetti una significativa quota parte degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Articolo 18. Insediamenti commerciali di livello provinciale e sovracomunale.

1. **P** In riferimento alle definizioni delle strutture di vendita e degli insediamenti commerciali sancite dalle normative regionali vigenti, si articolano di seguito le tipologie insediative commerciali di livello provinciale e d'ambito sovracomunale.

Sono di livello provinciale:

- 1) le grandi strutture di vendita,
- 2) i centri commerciali (di attrazione di livello superiore ed inferiore),
- 3) le aree commerciali integrate (ACI) (di attrazione di livello superiore ed inferiore),
- 4) le aggregazioni di medie strutture di vendita su una superficie territoriale superiore a 2,5 ed inferiore a 5 ettari, ovvero con una superficie di vendita superiore a 5000 mq.

1. bis **P** Entro le strutture di cui sopra, quelle di livello superiore (come definite dalla normativa regionale) sono ammissibili solo all'interno del Polo funzionale identificato nell'Allegato 6 – tab.1 e disciplinato all'articolo 20.

Le rimanenti strutture di livello provinciale sono identificate nell'Allegato 6 – tab. 1. Nel successivo articolo 21 sono definite le procedure, i limiti e le condizioni per l'attuazione.

2. **D** Ai fini della rivitalizzazione commerciale, nei centri storici e nelle aree assoggettate a Progetti di Valorizzazione Commerciale, inoltre, i Comuni possono prevedere, negli strumenti di pianificazione urbanistica, previa concertazione d'ambito di cui al successivo art. 22, l'insediamento di grandi strutture di vendita di importanza locale, nel rispetto dei limiti dimensionali di seguito riportati:

- a) Fino a mq. 2.500 di sv A e fino a 3.500 di sv NA per i comuni fino a 10.000 ab.;
- b) Fino a mq. 3.500 di sv A e fino a 4.500 di sv NA per i comuni fino a 50.000 ab.;
- c) Fino a mq. 4.500 di sv A e fino a 4.500 di sv NA per i comuni con più di 50.000 ab..

Ferma restando la fattibilità ambientale, territoriale ed infrastrutturale, il presente piano individua la seguente dotazione per ambiti sovracomunali distrettuali:

per l'ambito di Castelnovo Ne' Monti 1 A e 2 NA, per l'ambito di Correggio 2 A e 2 NA, per l'ambito di Guastalla 2 NA, per l'ambito di Montecchio Emilia 1A e 1 NA, per l'ambito di Reggio Emilia 2 A e 4 NA, per l'ambito di Scandiano 2 A e 2 NA.

Di queste, al 7 marzo 2018 (adozione della Variante specifica 2016), sono già state localizzate 1 NA per l'ambito di Guastalla, 1 A per l'ambito di Montecchio Emilia e 1 A e 2 NA per l'ambito di Reggio Emilia.

Sono comunque fatte salve le procedure autorizzative previste dalla normative vigenti per le grandi strutture di vendita.

2bis. **P** Sono di livello sovra comunale, per le potenziali ricadute ambientali e territoriali da verificarsi in sede di Concertazione d'ambito, di cui all'art. 22:

- 1) le grandi strutture di vendita di importanza locale di cui al precedente comma 2;
- 2) le aggregazioni di medie strutture di vendita, di dimensione compresa fra i 2.500 / 3.500 e i 5.000 mq. di superficie di vendita complessiva (2.500 per i comuni con popolazione inferiore alle 10.000 unità e 3.500 per i comuni con popolazione superiore alle 10.000 unità) all'interno di un'area avente superficie territoriale inferiore a 2,5 ettari;
- 3) le aggregazioni di più esercizi di vicinato con eventualmente la presenza di medio-piccole strutture di vendita, di dimensione compresa fra i 2.500 / 3.500 e i 5.000 mq. di superficie di vendita complessiva (2.500 per i comuni con popolazione inferiore alle 10.000 unità e 3.500 per i comuni con popolazione superiore alle 10.000 unità).
Sono ricomprese in questa tipologia anche le aggregazioni, entro i limiti dimensionali sopra indicati, costituite da "unità edilizie fisicamente accostate" se collocate in edifici non a destinazione commerciale specifica (ossia nei quali la superficie utile relativa alle attività commerciali sia inferiore al 60% della superficie utile complessiva).

3. **P** Le aggregazioni di medie strutture di vendita di cui sopra, se inserite in due o più ambiti urbanistici di PSC dello stesso tipo (ovvero due o più zone omogenee di PRG che prevedano le medesime destinazioni d'uso commerciali) che siano contigui, ovvero separati solo da sedi stradali, devono essere considerate in modo congiunto e misurate, ai fini delle scelte di pianificazione e delle conseguenti procedure attuative, nella loro estensione complessiva che

dovrà comunque restare entro il limite dei 10.000 mq. di superficie di vendita totale, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui alla D.C.R. n. 1253/1999.

3 bis. **P** In tutti gli altri casi, le aree commerciali proposte dai Comuni o validate in sede di Conferenza Provinciale dei Servizi del 2000 (ai sensi dell'art.7 della L.R. 14/1999) non riportate nel citato Allegato 6 - tab.1 e 2 sono da considerarsi di rilevanza comunale. L'individuazione e l'attuazione di tali aree sono pertanto governate dagli strumenti urbanistici e regolamentari comunali sulla base della normativa vigente di settore e dei contenuti del presente Piano.

4. **P** Le tipologie di strutture di vendita e di insediamenti commerciali definite nel presente Piano e la loro attribuzione alle aree inserite nella tab. 1 Allegato 6 NA fanno riferimento alla dimensione anagrafica dei Comuni al 31/12/2007. Le potenzialità commerciali attribuite alle citate aree non sono quindi automaticamente ridefinite nel caso di superamento della soglia dei 10.000 abitanti nell'arco di validità del presente Piano, mentre tale automatismo resta valido per il livello commerciale dell'esercizio di vicinato.

5. **D** Al fine di contenere il consumo di suolo e di ridurre o eliminare gli effetti negativi sulle risorse ambientali disponibili, in ottemperanza alla L.R. n. 20/2000, i Comuni dovranno, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, limitare le dotazioni di standard urbanistici e di parcheggi pertinenziali, stabiliti dalla legislazione regionale, prediligendo soluzioni progettuali con parcheggi pluripiano, interrati, ecc. e la realizzazione di aree verdi con funzione di mitigazione degli impatti derivanti dall'attuazione dell'insediamento commerciale.

6. **D** Per le previsioni di cui al presente articolo, in sede di Accordo Territoriale o all'interno dei momenti di concertazione (Conferenze di pianificazione od altre forme di concertazione interistituzionale) od attraverso specifici accordi tra gli enti, verranno definite le modalità di utilizzo delle risorse connesse alle misure di perequazione di cui all'art. 17 comma 2.

Articolo 19. Soppresso

Articolo 20. Poli funzionali ad elevata specializzazione commerciale

1. **P** Il Piano individua, nella tav. P3a e nella Tab. 1 dell'Allegato 6 NA, il Polo funzionale "Sistema "Stazione Mediopadana – Nuovo Casello – Fiera" di cui all'art.13, come ambito idoneo alla localizzazione di strutture di vendita di rilevanza provinciale con attrazione di livello superiore, interfaccia e porta di accesso al centro storico del capoluogo ed al territorio provinciale, nodo delle eccellenze sociali, culturali, paesaggistiche, economiche rappresentative del percorso identitario del territorio reggiano.

2. Nel suddetto polo funzionale, in coerenza con le disposizioni di cui al precedente art. 13, sono ammissibili tutte le tipologie commerciali di cui al precedente articolo 18, con i seguenti limiti e condizioni per la sostenibilità ambientale e territoriale a cui attenersi e da specificare in sede di Accordo Territoriale:

- a) **(I)** l'eventuale realizzazione di strutture commerciali di livello provinciale di cui al precedente articolo 18 comma 1, è ammessa favorendo interventi di ristrutturazione della rete attraverso trasferimenti con ampliamento di grandi strutture esistenti, nonché con trasferimento di medie;

a-bis) **(D)** qualora siano presenti nel contesto urbano situazioni di criticità ambientale e territoriale la potenzialità commerciale dell'area di provenienza delle strutture commerciali trasferite sarà ridimensionata al livello di competenza comunale (art. 23);

b) **(D)** spetta all'Accordo territoriale, anche in funzione delle misure di perequazione territoriale da pattuire, definire le aree per insediamenti commerciali di attrazione interne al Polo funzionale sulla base di quanto disposto al precedente art. 13.

3. All'interno del polo funzionale gli insediamenti commerciali dovranno concorrere al progetto complessivo di qualificazione territoriale ed urbana che dovrà essere stabilito dall'Accordo territoriale e, in specifico:

- a) **(I)** l'attrattività degli insediamenti commerciali nei confronti dell'area vasta dovrà tradursi in un'offerta commerciale legata alla qualità del territorio ed alle eccellenze dell'economia locale (con particolare riferimento al settore enogastronomico, all'artigianato produttivo e di servizio, ai beni culturali ed ambientali) puntando su produzioni sia tipiche, sia di alta specializzazione, che tecnologiche, marchi distintivi, comunque tale da non replicare modelli insediativi ed offerte commerciali standardizzate; saranno considerati prioritari nell'Accordo Territoriale, accanto alla previsione di insediamenti commerciali fortemente attrattivi, interventi volti alla connessione con la città storica;
- b) **(D)** dovranno essere soddisfatti i requisiti previsti dalla DCR n. 1253/1999 e di seguito elencati:
 - 1) collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria: livello di prestazione a1 (punto 5.3.2 del provvedimento regionale);
 - 2) collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva: livello di prestazione b1 (punto 5.3.3 del provvedimento regionale);
- c) **(D)** dovranno essere soddisfatti i requisiti di accessibilità ciclabile e pedonale;
- d) **(D)** in relazione allo schema di massima dell'assetto urbanistico dell'area, dovranno essere definite le misure di perequazione e compensazione anche a scala provinciale.

Articolo 21. Insediamenti commerciali di livello provinciale

1. **P** L'ammissibilità di iniziative comprendenti strutture e insediamenti di rilevanza provinciale è definita nell'Allegato 6 NA – tab. 1. La loro individuazione è contenuta nella tav. P3a.

2. **P** Nell'Allegato 6 NA – tab. 1, sono elencati e specificati anche i casi di conferma e revisione delle previsioni della Conferenza provinciale dei Servizi sul commercio del 2000;

3. **D** Spetta all'Accordo territoriale, qualora previsto, e comunque agli strumenti di pianificazione urbanistica generali ed attuativi:

- a) definire le condizioni per la sostenibilità ambientale ed urbanistica delle previsioni sulla base delle indicazioni preliminari contenute nell'Allegato 6 NA – tab. 1;
- b) definire le misure di perequazione e compensazione di cui all'art. 17 comma 2.

Articolo 22. Pianificazione degli insediamenti e delle strutture di vendita sottoposte a concertazione d'ambito sovracomunale

1. **D** Le nuove previsioni di strutture e insediamenti commerciali di livello sovracomunale sono sottoposte a preliminare concertazione d'Ambito. Il Comune, nell'ambito dell'elaborazione del PSC o sua variante, convoca, in fase di Conferenza di pianificazione, una specifica sessione tematica relativa all'esame delle proposte di cui al presente articolo. Alla sessione tematica sono chiamati oltre alla Provincia i Comuni appartenenti all'ambito sovracomunale (Concertazione d'Ambito).

2. **D** Per la pianificazione di questi insediamenti valgono le seguenti disposizioni:

- a) fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18, gli insediamenti commerciali dovranno di preferenza inserirsi all'interno dei centri storici, di assi commerciali esistenti o di ambiti definiti da PVC, con esclusione di localizzazioni isolate;
- b) dovranno essere valutati gli impatti sulla rete esistente;
- c) ai fini delle scelte di pianificazione devono essere considerati in modo congiunto, e misurati nella loro estensione complessiva, i PUA relativi ad insediamenti commerciali che coinvolgano due o più ambiti urbanistici di PSC dello stesso tipo (ovvero due o più zone omogenee di PRG che prevedano le medesime destinazioni d'uso) che siano contigui, o separati solo da sedi stradali;
- d) i Comuni sono tenuti in fase di ValSAT del PSC e, con livelli di affinamento successivi, in sede di Piano Operativo Comunale/PUA a verificare che sussistano le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale definiti dalle disposizioni del presente Piano in coerenza con i criteri di cui al punto 2 della DCR 1410/2000; spetta inoltre ai Comuni, qualora gli interventi risultino fattibili, individuare, in proporzione all'impatto, misure di mitigazione e compensazione degli interventi in sintonia con gli indirizzi delle norme regionali e del presente Piano.

Articolo 23. Insediamenti commerciali affidati alla competenza comunale

1. **D** Sono di competenza comunale gli insediamenti commerciali non ascritti al livello provinciale o sovra comunale.

2. **D** I Comuni sono tenuti negli strumenti urbanistici comunali a conformarsi alle disposizioni vigenti in materia (punti 4.1 e 4.2 della DCR n. 1253/1999) ed alle seguenti direttive:

- a) con riguardo alle tipologie eccedenti l'esercizio di vicinato, in conformità all'art. 6 del PTCP, non sono ammissibili localizzazioni isolate e in ogni caso dovranno essere rispettati i criteri e i requisiti di cui al punto 4.2 della DCR n.1253/1999;
- b) vanno preferibilmente localizzate nei centri storici e nelle aree urbane oggetto di PVC, medie strutture alimentari e non alimentari e centri commerciali di vicinato.

3. **D** I Comuni sono tenuti in sede di ValSAT e, con livelli di affinamento successivi, in sede di Piano Operativo Comunale/PUA a verificare che sussistano le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi di cui al precedente comma 2, lett a) e b). Qualora gli interventi risultino fattibili, si dovranno individuare, in proporzione all'impatto, misure di mitigazione e compensazione degli interventi stessi.

Articolo 24. Soppresso

Articolo 25. Soppresso

Articolo 26. Soppresso

Articolo 27. Soppresso

TITOLO IV - Il sistema della mobilità

Articolo 28. Il sistema della mobilità di interesse sovracomunale, obiettivi e disposizioni generali

1. Con riguardo al sistema della mobilità il Piano:

- a) definisce gli obiettivi specifici riportati nella Relazione Illustrativa a cui si rinvia;
- b) individua, nelle tavole contrassegnate dal numero P3a e P3b, le infrastrutture per la mobilità di carattere sovracomunale e la relativa gerarchia funzionale, i corridoi destinati al potenziamento ed alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità esistente e quelli da destinare alle nuove infrastrutture;
- c) dispone gli indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai successivi commi e articoli del presente Titolo.

2. **D** I Piani e programmi di settore provinciali in materia di mobilità costituiscono riferimento, parimenti alle disposizioni del presente titolo, all'elaborazione dei PUM, dei PUT/PGTU e degli strumenti urbanistici generali comunali. La Provincia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30/1998 come modificato con L.R. 8/2003, coinvolge la Regione nelle fasi concertative rivolte alla definizione dei documenti preliminari relativi ai piani di area vasta di cui sopra, e relative variazioni o integrazioni, acquisendo formalmente l'assenso regionale alle Intese o Accordi conseguenti.

3. **D** Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, i Comuni classificati centri ordinatori ed integrativi (con esclusione dei centri integrativi di presidio) di cui all'art. 8 se localizzati lungo le linee del sistema portante del trasporto pubblico, come definito dal presente Piano, nonché i comuni della prima cintura di Reggio Emilia, sono tenuti a dotarsi del Piano Urbano del Traffico. Per i Comuni della prima cintura della città di Reggio Emilia la Provincia promuove modalità di coordinamento nell'elaborazione dei relativi PUT con il PUM della città di Reggio Emilia.

4. **D** I Comuni recepiscono nei propri strumenti urbanistici le previsioni della pianificazione e della programmazione sovraordinate e provvedono alla definizione della rete di infrastrutture e servizi per la mobilità, con particolare riferimento ai servizi di trasporto in sede propria, ai parcheggi di interscambio, alla mobilità ciclabile e pedonale, alle caratteristiche e prestazioni delle infrastrutture, alla definizione delle fasce di rispetto e delle eventuali fasce di ambientazione delle infrastrutture, nonché dei corridoi di salvaguardia infrastrutturale in applicazione delle disposizioni dei successivi commi ed articoli del presente Titolo.

Articolo 29. Gerarchia della rete viaria

1. Il Piano individua nella tav. P3a l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria e i relativi livelli di rango funzionale.

1.bis. Per i tratti stradali rappresentati nella tav. P3a e di seguito elencati, le previsioni hanno valore di ipotesi programmatica (e non valore giuridico) sino a specifica variante del PRIT:

- a) tratti del sottosistema della viabilità radiale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP28 tra Reggio Emilia e Montecchio Emilia;
- b) tratti del sottosistema della viabilità radiale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP 467R tra Reggio Emilia e Scandiano;

- c) tratto della viabilità di interesse provinciale e/o intercomunale esistenti, afferente alla SP 52 tra Bagno (Reggio Emilia) e Scandiano;
- d) tratti del sottosistema della viabilità radiale e della viabilità di interesse provinciale e/o intercomunale, esistenti, afferenti alla SP 63R tra Reggio Emilia e Gualtieri;
- e) tratti della viabilità di interesse nazionale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP 3 tra Reggio Emilia e Novellara e afferenti alla SP 42 tra Novellara e Guastalla;
- f) tratti del sottosistema della viabilità radiale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP 358R e alla SP 112 tra Reggio Emilia, Cadelbosco di Sopra, Montecchio Emilia ed intersezione con SP 67;
- g) tratti della viabilità di interesse regionale, esistenti e/o di progetto, afferenti alla SP 30 tra Novellara e Rio Saliceto (sino al confine provinciale);
- h) tratto della viabilità di interesse regionale e provinciale, esistente e/o di progetto, SP 5 tra intersezione con SP 45 e Cispadana, e SP45;
- i) tratto della viabilità di interesse regionale di progetto, tra Villaggio Artigianale di Correggio e Migliarina di Carpi;
- j) tratto della viabilità di interesse regionale di progetto, parallelo alla rete ferroviaria Alta Velocità, tra SP 113 e SP 85.

Limitatamente ai suddetti tratti stradali e sino all'adozione della variante di cui sopra, rimane sospesa l'efficacia delle direttive e prescrizioni di cui ai successivi commi 5, 6, e 7.

2. Tutte le altre strade non individuate nella tav. P3a nei livelli ivi definiti sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diverse specifiche determinazioni che ne prevedano la declassificazione.

3. **D** La gerarchia della rete viaria individuata al primo comma ha efficacia ai fini della definizione dei corridoi di salvaguardia infrastrutturale di cui al successivo comma 6, dell'applicazione degli standard di riferimento per la progettazione stradale, della definizione delle fasce di rispetto stradale e delle eventuali fasce di ambientazione di cui al successivo art.33 ed ai fini dei criteri di priorità nella programmazione degli interventi.

4. **D** L'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione fra tronchi esistenti o da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.

5. **D** Per i tratti di rete di cui al comma 1 per i quali, ai sensi del Piano, sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede, ma non sia stato ancora approvato un progetto, i Comuni interessati dovranno prevedere nel PSC o in varianti ai PRG un corridoio di salvaguardia infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore ai seguenti valori per livello funzionale misurati dall'asse geometrico:

- a) grande rete = 150 mt;
- b) rete di base (viabilità di interesse regionale e viabilità radiale) = 120 mt;
- c) altra viabilità di interesse provinciale ed intercomunale = 100 mt.

6. **D** I corridoi di salvaguardia infrastrutturale di cui al comma precedente devono essere considerati nei PSC come porzioni di territorio rurale, e in via transitoria nei PRG come

porzioni di zona E, non interessabili da previsioni di nuovi insediamenti urbani, nelle quali, in attesa della definizione progettuale del tracciato stradale previsto, pur senza configurare vincoli di inedificabilità devono essere adoperate particolari cautele per gli interventi edilizi ammissibili. I nuovi edifici al servizio dell'agricoltura dovrebbero essere realizzati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti della medesima azienda agricola.

7. **P** Ai fini di cui al comma 6, in attesa del recepimento dei corridoi negli strumenti urbanistici comunali, fa testo l'individuazione dei tracciati operata dalla tav. P3a con l'applicazione delle fasce di cui al comma 5.

8. **P** Fatte salve le disposizioni più restrittive di cui alla parte seconda delle presenti Norme, sono sempre ammessi interventi di potenziamento in sede, razionalizzazione planoaltimetrica, anche con rettifiche o modifiche dei tracciati esistenti finalizzate a migliorare la capacità funzionale della strada, alla minimizzazione delle interferenze ambientali, territoriali e paesaggistiche, alla risoluzione delle criticità, nonché i tracciati di by-pass dei centri abitati, a condizione che tali interventi siano oggetto di concertazione tra gli enti territoriali coinvolti e gli enti proprietari della rete attraverso le procedure previste per la realizzazione delle opere pubbliche. Per i tratti di rete in nuova sede ed ove non sia approvato un progetto gli strumenti urbanistici comunali provvedono ad individuare, in accordo con la Provincia, nel PSC o varianti ai PRG un corridoio di salvaguardia infrastrutturale secondo quanto disposto ai precedenti commi 5 e 6.

9. **D** Con riguardo alle principali strade urbane di penetrazione degli insediamenti o di scorrimento e le principali strade urbane da assoggettare e politiche di riqualificazione per il trasporto pubblico o la mobilità ciclabile (rif. tav. P3a) la più compiuta definizione delle tipologie viabilistiche e dei relativi progetti sono di competenza comunale, attraverso i PGTU e il PUM, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11.

10. **D** Ai fini del completamento dell'assetto di lungo periodo della rete viaria Il Piano, oltre a quanto rappresentato nella tav. P3a individua i seguenti interventi da localizzarsi secondo le procedure dell'Accordo di programma di cui all'art. 40 L.R. 20/2000:

- a) la realizzazione di un nuovo Casello autostradale lungo l'autostrada A1 nei pressi dell'ambito produttivo sovracomunale di Prato-Gavassa;
- b) la razionalizzazione, il potenziamento e l'eventuale nuova realizzazione dei ponti lungo l'asta del Secchia tra Roteglia (Comune di Castellarano) e Rubiera.

11. **D** La riqualificazione dell'asse storico della via Emilia, come individuato nella tav. P3a, deve essere inquadrata in uno studio di fattibilità complessivo che, in rapporto alla realizzazione della via Emilia bis, contempli:

- a) interventi atti alla riqualificazione della sede viaria esistente e al miglioramento della qualità del deflusso;
- b) interventi atti alla razionalizzazione delle intersezioni, provvedimenti di disciplina della circolazione e della sosta, interventi sulla organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e sulla mobilità ciclabile.

Tale studio sarà sottoposto ad Accordo territoriale con gli enti competenti, o altre forme di concertazione previste per legge, ai fini della concreta realizzazione degli interventi e misure di riqualificazione dell'asse storico ivi previste.

Articolo 30. Sistema portante del Trasporto pubblico

1. Il Piano individua nella tav. P3a l'assetto di medio-lungo termine del sistema portante del trasporto pubblico su ferro e su gomma che si fonda sulla necessità di realizzare un Sistema di Trasporto di Bacino competitivo, efficiente e sostenibile, integrato con il Servizio Ferroviario Regionale (SFR) ed il Servizio Ferroviario Nazionale (SFN) come meglio declinato in Relazione generale.

2. **D** Fanno parte del sistema portante del trasporto pubblico gli Assi forti del TPL in sede promiscua o specializzati di progetto, rappresentati nella tav. P3a, dove occorre rafforzare il servizio di trasporto pubblico passeggeri e le infrastrutture ad esso dedicate, in relazione alla compresenza di centri ordinatori o di significativi addensamenti insediativi. Tale individuazione ha valore indicativo per quanto attiene alla localizzazione del tracciato e vincolante per quanto riguarda la direttrice insediativa servita. A tal fine:

- a) i Comuni di Correggio e Bagnolo e di Bibbiano, Cavriago e Montecchio Emilia sono tenuti ad indicare e salvaguardare nei rispettivi PSC o varianti ai PRG i corridoi di salvaguardia infrastrutturale per la realizzazione di nuove linee di trasporto pubblico in sede propria, in linea di massima sul sedime delle ex-linee ferroviarie dismesse salvo modifiche di tracciato da concordare con la Provincia, gli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e gli altri enti interessati; parallelamente all'attuazione della previsione andranno potenziati, attrezzati e qualificati tutti punti di interscambio modale con l'utenza di trasporto privata di auto e biciclette, a partire dai principali poli dell'intermodalità passeggeri;
- b) gli altri Comuni interessati dagli Assi forti del TPL in sede promiscua o specializzati di progetto, come rappresentati nella tav. P3a, in sede di PSC o di varianti ai PRG salvaguardano una fascia minima a lato della sede stradale, con valore di corridoio di salvaguardia infrastrutturale, anche nei centri abitati, per l'inserimento di corsie specializzate e o altri dispositivi specificatamente mirati dalla velocizzazione e regolarizzazione del TPL, la realizzazione di fermate o la riqualificazione di quelle esistenti e la definizione dei relativi spazi di servizio, in funzione della relativa gerarchia, rendendo il sistema facilmente accessibile e fruibile da tutte le tipologie di utenti).

Nei corridoi di salvaguardia infrastrutturale di cui ai punti a) e b) i comuni si attengono alle direttive di cui al comma 6, art. 29.

Lungo gli Assi forti del TPL possono essere ammessi, laddove sostenibili dal punto di vista tecnico, economico-finanziario ed ambientale, interventi di estensione delle linee ferroviarie del Servizio di bacino.

3. **D** In tutti i Comuni nei quali sono presenti o previste stazioni e fermate di trasporto pubblico su ferro, i PSC sono tenuti a prevedere nelle aree limitrofe funzioni ad elevata domanda di mobilità ed adeguate dotazioni di interscambio modale.

4. **I** I piani e programmi di settore di cui all'art. 28 comma 2 e gli altri piani di settore di livello comunale in materia di mobilità, in relazione alle specifiche competenze definite dalla legislazione vigente, al fine di agevolare l'efficacia ed efficienza del trasporto pubblico e di aumentarne l'utilizzo:

- a) riorganizzano la rete del TPL in funzione del sistema portante del trasporto pubblico su ferro e su gomma di cui al comma 1 evitando la concorrenzialità di servizi diversi sulle medesime direttrici;
- b) specificano gli Assi forti del TPL di cui al comma 2 individuando gli assi a maggiore utenza, nelle quali assicurare servizi ad alta frequenza e capacità definendone le tipologie di servizio offerte;

- c) prevedono la protezione degli Assi forti del TPL attraverso sedi o corsie riservate o altri provvedimenti per ridurre la promiscuità con il traffico privato;
- d) prevedono l'installazione lungo gli Assi forti del TPL di sistemi semaforici che assicurino la priorità ai mezzi del trasporto collettivo;
- e) prevedono la realizzazione di parcheggi scambiatori presso le fermate principali degli Assi forti del TPL ed in coerenza a quanto previsto all'articolo successivo per i nodi di scambio intermodale persone;
- f) prevedono l'attivazione di sistemi di gestione centralizzata dei servizi e delle informazioni all'utenza.
- g) agevolano l'intermodalità fra il trasporto pubblico locale e l'uso della bicicletta.

Articolo 31. Rete ferroviaria e Nodi di scambio intermodale persone e merci

1. Il Piano individua nella tav. P3a la rete ferroviaria comprendente le linee, le fermate e le stazioni (RFI, del SFR e dei Servizi di bacino) attraverso le quali si svolgono servizi di interesse per la mobilità di persone e merci, nonché i nodi di scambio intermodale persone e merci di interesse sovracomunale. Sono nodi di scambio intermodale persone e merci i poli funzionali così caratterizzati ai sensi dell'art.13 e quali nodi di scambio intermodale persone le stazioni e fermate esistenti e previste ed i relativi spazi ed attrezzature di RFI (non ricompresi in poli funzionali), del SFR e del Servizio di bacino.

2 Il Piano individua altresì nella tav. P3a in modo ideogrammatico, ovvero senza che ciò abbia valore conformativo:

- a) la previsione della linea ferroviaria "Ti-BRE" interessante i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luzzara dedicata prevalentemente al trasporto delle merci;
- b) la bretella ferroviaria di connessione tra i poli funzionali di Dinazzano e Marzaglia (MO).

Tali opere, qualora si manifestino le condizioni di fattibilità tecnico, ambientale ed economica, saranno localizzate attraverso la procedura dell'Accordo di programma di cui all'art. 40 L.R. 20/2000.

Ai fini dell'attuazione delle opere di cui al presente comma la Provincia, attraverso un apposito studio, preciserà in accordo con la Regione e gli enti interessati, un corridoio ottimale ove localizzare il tracciato dell'opera che costituirà riferimento per la definizione del progetto della stessa. In attesa della definizione del progetto tale corridoio potrà essere assunto dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali quale corridoio di salvaguardia infrastrutturale come definito ai sensi dell'art. 29 comma 6.

3. I I Comuni o altri soggetti pubblici possono promuovere la realizzazione di nuove stazioni o fermate sulla rete di cui al comma 1 (non ricomprese in poli funzionali ai sensi dell'art. 13 delle presenti Norme), ovvero la dismissione di esistenti a condizione che tali previsioni siano oggetto di concertazione tra gli enti territoriali coinvolti e gli enti proprietari della rete e regolate tramite specifici accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, ovvero attraverso le procedure di localizzazione delle opere pubbliche e di VIA qualora previste dalla legge.

4. **D** Fatto salvo quanto disposto dalle presenti Norme per quei nodi di scambio intermodale che costituiscono poli funzionali, per tutte le stazioni e fermate esistenti e previste del SFN, del SFR e del Servizio di bacino di cui sopra gli Enti preposti nell'ambito della stesura dei piani di settore di loro competenza, tra cui i piani e programmi di cui all'art. 28 comma 2 e 3,

ed i Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, assumono, ciascuno per i propri campi di competenza, l'obiettivo specifico di valorizzare e rendere efficace il ruolo di interscambio, applicando ed attuando le seguenti direttive:

- a) specializzazione funzionale delle stazioni e fermate, ossia individuazione delle diverse attitudini specifiche di ciascuna stazione ad essere nodo di interscambio con il trasporto pubblico su gomma, ovvero con la mobilità automobilistica, ovvero con la mobilità individuale di prossimità, a piedi o in bicicletta;
- b) integrazione del SFN, del SFR e del Servizio di bacino con il trasporto urbano ed extraurbano su gomma attraverso la riorganizzazione dei servizi su gomma, l'attestamento efficace delle linee su gomma sulle stazioni e fermate, l'integrazione degli orari e delle tariffe;
- c) integrazione del SFN, del SFR e del Servizio di bacino con la mobilità individuale, attraverso la dotazione di parcheggi presso tutte le stazioni, adeguati alla domanda e al ruolo assegnato alla stazione stessa, e la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi di avvicinamento pedonale qualificati;
- d) nell'intorno a distanza pedonale dalle stazioni e fermate di cui al presente comma: valorizzazione delle aree urbane e di quelle che possono essere urbanizzabili e nel rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, attraverso la collocazione e lo sviluppo di servizi pubblici, attività commerciali, attività private attrattive, residenza, per incrementare l'utenza potenziale negli ambiti meglio serviti;
- e) all'interno e nell'immediato intorno delle stazioni stesse: qualificazione del comfort degli spazi di attesa e integrazione dei servizi, di informazione, di ristoro, commerciali e simili.

5. **D** Lungo le linee del trasporto pubblico locale su gomma i Comuni definiscono, nei rispettivi strumenti urbanistici comunali, norme atte a consentire interventi di riqualificazione o nuova costruzione di fermate e miglioramento degli spazi di servizio.

Articolo 32. Funzioni logistiche

1. **D** I Comuni disciplinano la localizzazione delle funzioni logistiche secondo le seguenti direttive:

- a) nei poli funzionali dello scambio intermodale merci, od in stretta connessione fisica e funzionale ad essi e sempre all'interno di ambiti specializzati per attività produttive, vanno prioritariamente addensate le attività di trasporto e logistica (autoparchi, depositi e magazzini non direttamente connessi a stabilimenti produttivi, grandi officine specializzate nell'autotrasporto, transit point, ecc.);
- b) in subordine tali funzioni potranno localizzarsi all'interno degli ambiti di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale e sovraprovinciale cui all'art. 11, posti in prossimità di caselli autostradali o raccordati con la rete ferroviaria secondo quanto disposto al comma seguente e serviti da assi viari non inferiori al rango della grande rete e della viabilità di interesse regionale di cui alla tav. P3a.

2. **I** Negli accordi territoriali relativi all'attuazione degli ambiti di qualificazione produttiva di cui all'art. 11 la Provincia, d'intesa con gli Enti interessati,

- a) promuove l'ampliamento e la valorizzazione dei collegamenti su ferro con il sistema degli insediamenti produttivi;
- b) favorisce la creazione di comparti destinati a filiere integrate definendo criteri di priorità, nell'assegnazione delle aree, ad imprese legate tra loro da rapporti stabili di subfornitura;

- c) favorisce la riagggregazione di unità locali della stessa impresa attualmente operanti in aree diverse.

Articolo 33. Standard di riferimento, fasce di rispetto e fasce per l'inserimento ambientale e paesaggistico delle opere infrastrutturali

1. **D** Per tutti i tronchi stradali della rete viaria esistente o da potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati dovranno definire nel PSC o varianti agli strumenti urbanistici, nei tratti esterni ai centri abitati, le fasce di rispetto stradale di cui al D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 492 del 19/12/1992 secondo la seguente corrispondenza con la gerarchia della rete viaria di cui all'art. 29:

- a) grande rete:
 - 1) rete autostradale: rif. classe A
 - 2) viabilità di interesse nazionale: rif. classe C1
 - 3) sistema tangenziale di Reggio Emilia: rif. classe C1 - B
- b) rete di base:
 - 1) viabilità di interesse regionale: rif. classe C1
 - 2) sottosistema della viabilità radiale: rif. classe C2
 - 3) viabilità storica da riqualificare (Via Emilia): rif. classe C1
- c) altra viabilità di interesse provinciale e:
 - 1) viabilità di interesse provinciale: rif. classe C2
 - 2) viabilità di interesse intercomunale: rif. classe C2.

2. **D** Per tutti i tronchi stradali da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard geometrico-funzionale minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi, conformemente alle indicazioni del PRIT, è definito secondo quanto previsto al comma precedente per livelli gerarchici della rete viaria. Le indicazioni di corrispondenza tra rango funzionale e classe da Codice della Strada rappresentano un riferimento di massima; sono fatte salve le disposizioni e le deroghe di cui al D.M. 5.11.2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

3. **I** Per quanto riguarda i nodi della rete (grande rete e rete di base principale) sono da privilegiarsi per quanto possibile, soluzioni con ridotto consumo di territorio, fatto salvo quanto prescritto dal D.M. 5.11.2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

4. **D** Ai fini della definizione delle fasce di ambientazione ai sensi del comma 7 art. A-5 L.R. 20/2000 i Comuni e gli altri Enti preposti si attengono ai seguenti indirizzi e direttive:

- a) Per fascia di ambientazione si intende un insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le seguenti funzioni:
 - 1) per l'inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti ecologiche, ambientali, paesaggistiche ed antropiche;
 - 2) per l'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura in relazione sia alla mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa, sia alle soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l'infrastruttura;
 - 3) per l'incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, in conformità a quanto previsto nel progetto di rete ecologica di cui all'art. 5; con ciò si intende la realizzazione non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di

dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici attraversati dall'infrastruttura;

- b) In fase di progettazione di una strada, insieme con la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali, è necessario considerare anche l'eventuale individuazione e la progettazione delle relative fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per l'insieme di finalità di cui alla lett. a), compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato.
- c) Nella progettazione delle fasce di ambientazione, in riferimento all'impianto di specie vegetali, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della strada", e dal suo Regolamento di applicazione.
- d) Per quanto riguarda le specie vegetali da utilizzare, queste dovranno sempre rapportarsi al contesto ambientale e paesaggistico attraversato.

5. **I** Fuori dai centri abitati, lungo la rete viaria di cui alla tav. P3a e le ulteriori strade provinciali, la realizzazione di accessi carrai è disciplinata secondo i seguenti indirizzi:

- a) di norma non è consentita lungo le strade di nuova realizzazione;
- b) lungo le strade esistenti è da consentire esclusivamente ove ne sia dimostrata l'indispensabilità, dopo aver vagliato le possibili soluzioni di appoggio a sbocchi già esistenti, anche prevedendone l'ampliamento.

6. **D** Gli ambiti rurali interclusi tra centri urbani e rete viaria di cui alla tav. P3a vanno salvaguardati al fine di evitare inefficienze della rete infrastrutturale ed incompatibilità ambientali.

7. **D** Nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98 e dalla D.G.R. del 09/10/2001 n° 2053 e dalla L.R. 15/2001. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 753/1980.

Articolo 34. Programmazione degli interventi sul sistema della mobilità

1. **I** Gli obiettivi e le previsioni del presente Titolo costituiscono quadro di riferimento per la programmazione provinciale e degli altri Enti competenti in materia. A tal fine la Provincia promuove Accordi territoriali con i Comuni e gli altri Enti competenti in materia per definire forme di coordinamento temporale ed operativo per la progettazione realizzazione e gestione delle opere.

Articolo 35. Itinerari ciclabili di interesse provinciale e mobilità non motorizzata; attrezzature per la navigazione turistica

1. **I** Il presente Piano, in raccordo con i piani e programmi di settore di livello provinciale e regionale in materia di mobilità, persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) organizzazione della mobilità urbana e della gerarchia nell'utilizzo degli spazi stradali secondo una scala di valori che privilegia in primo luogo la circolazione dei pedoni;
- b) promuovere l'utilizzo della bicicletta per le attività legate alla fruizione turistica e ricreativa del territorio e come mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani di breve percorrenza in alternativa all'utilizzo individuale dell'auto privata. In particolare il Piano promuove il recupero e la formazione di una rete integrata, continua e in

sicurezza di percorsi ciclabili che a livello extraurbano che assuma valenza turistico – ricreativa ma anche di collegamento casa – lavoro e casa – scuola.

2. **D** A fini del comma 1 il Piano definisce nella tav. P3b l'individuazione di massima dei principali percorsi ciclabili extraurbani di rilievo intercomunale, aventi funzione di collegamento fra i maggiori centri urbani, i principali ambiti specializzati per attività produttive e poli funzionali, nonché le principali aree di interesse naturalistico, storico e ambientale. La tav. P3b è inoltre integrata con la rete previsionale delle ciclovie regionali approvata con Del. G.R. n. 1157 del 2014.

I Comuni, nella formazione dei propri strumenti urbanistici, sviluppano, precisano e integrano, in accordo con la Provincia ed anche con riferimento al PRIT qualora adeguato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/2017, tali prime individuazioni di percorsi di rilievo intercomunale ed individuano gli ulteriori percorsi extraurbani di rilievo comunale, anche ai sensi dell'art. 13 comma 4 bis del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 4 della L.R. 10/2017.

3. **D** I Comuni comprendenti centri urbani classificati città regionale, centri ordinatori ed integrativi definiscono inoltre nei propri strumenti urbanistici, anche ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 4 della L.R. 10/2017, la rete dei percorsi ciclabili urbani secondo le seguenti direttive:

- a) la rete urbana dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali protetti deve connettere prioritariamente e con percorsi il più possibile diretti:
 - 1) le stazioni e fermate del Sistema portante del trasporto pubblico di cui all'art.30;
 - 2) i servizi urbani di base, con particolare riferimento a quelli a frequentazione quotidiana quali le scuole, i centri civici e sociali, i complessi commerciali e centri commerciali di vicinato e di media dimensione;
 - 3) i parchi urbani e i complessi sportivi;
 - 4) i luoghi ad elevata concentrazione di posti di lavoro con priorità per gli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale e sovracomunale;
- b) nell'approvazione dei Piani urbanistici attuativi, i Comuni assumono i criteri della continuità, sicurezza e comodità dei percorsi pedonali e la minimizzazione delle interferenze fra questi e i percorsi carrabili quali requisiti obbligatori per l'approvazione.

4. **D** I PGTU devono prevedere prioritariamente gli interventi atti ad aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti nelle aree urbane attraverso:

- a) la progettazione di incroci sicuri e percorsi riservati;
- b) la rimozione dei punti di probabile conflitto con altre modalità di trasporto;
- c) la formazione di isole pedonali e di zone a traffico limitato;
- d) l'attuazione di misure di moderazione della velocità e dell'intensità del traffico motorizzato;
- e) l'illuminazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali.

5. Il PTCP individua nella tav. P3b il porto fluviale turistico di Boretto quale nodo del sistema trasportistico di interesse sovracomunale. La Provincia, di concerto col Comune di Boretto, persegue la sua qualificazione e modernizzazione attraverso il programma delle opere portuali (annuale o poliennale) predisposto dal Comune e presentato alla Regione dalla Provincia, ai sensi della L.R. 11/1983, nonché secondo quanto disposto nell'Allegato 1 NA - Ambito di paesaggio n. 1 "Comunità del Po".

PARTE SECONDA – VINCOLI E TUTELE

TITOLO I – I Beni paesaggistici

Articolo 36. Carta unica dei beni paesaggistici (artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004)

1. Il presente Piano individua nella tav. P4 e nell'allegato QC5 i Beni paesaggistici del territorio provinciale di cui alla Parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 42/2004) che comprendono:
 - a) 23 aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito provvedimento amministrativo (art. 136 del D. Lgs 42/2004);
 - b) le aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs 42/2004).
2. Il presente Piano per ciascuna area di cui alla lettera a. del precedente primo comma, ad integrazione della disciplina generale di tutela paesaggistica (Titolo II e III, Parte II delle presenti Norme), fornisce specifici obiettivi di qualità paesaggistica e indica le particolari azioni di valorizzazione e conservazione atte al loro perseguimento. Tale specifica disciplina è contenuta nelle schede dell'Allegato 2 delle presenti Norme.
3. **P** Fermo restando le procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica le aree tutelate per legge di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono comunque soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela paesaggistica dettate dal Titolo II e III della Parte II delle presenti Norme, secondo l'individuazione di zone, sistemi ed elementi in esse ricadenti.
4. **D** I Comuni devono individuare nel proprio strumento urbanistico generale le aree di notevole interesse pubblico secondo la delimitazione definita dagli appositi provvedimenti amministrativi e le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 seguendo le linee guida contenute nell'Allegato QC5 del presente Piano. Tali perimetrazioni assumono valore di riferimento univoco per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 e seguenti del D. Lgs 42/2004.
5. **D** Il presente Piano, nell'allegato QC5, appendice A3, individua per le aree di cui alla lettera a) del precedente primo comma, caratteristiche e valori, criticità e vulnerabilità, quale guida e riferimento per le valutazioni di compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

TITOLO II - Sistemi, Zone ed Elementi strutturanti la forma del Territorio e di specifico interesse naturalistico

Articolo 37. Sistema dei crinali e sistema collinare (ex art. 8)

1. Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, individuati graficamente nella tav. P5a, riguardano sistemi che connotano paesaggisticamente, ciascuno con proprie specifiche caratterizzazioni, ampie porzioni del territorio provinciale. E' finalità del presente Piano la tutela delle componenti geologiche, morfologiche, vegetazionali, storico-insediative e delle loro reciproche interrelazioni che, nel loro insieme, definiscono la struttura e la caratterizzazione di tali sistemi di paesaggio.

2. Nei sistemi di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione e ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000", si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7, gli indirizzi di cui al successivo comma 8 e le direttive del comma 9.

3. **P** Nei sistemi di cui al presente articolo la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, comprese fra quelle appresso indicate, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali. In assenza degli strumenti sopra richiamati tali opere sono soggette alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, la produzione idroelettrica e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche;
- f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- g) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. **P** La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma, non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, fermo restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5. **P** Nelle aree ricadenti nel sistema dei crinali poste a quote superiori ai 1.200 metri s.l.m., limite storico dell'insediamento umano stabile, possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione

regionali o subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le attrezzature di cui al terzo comma, solamente:

- a) rifugi e bivacchi;
- b) strutture per l'alpeggio;
- c) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

6. P Nei sistemi di cui al presente articolo possono comunque essere previsti e consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive di cui al comma 4, art. 6;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le aree individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle presenti norme (19 novembre 2008) per le ulteriori aree individuate dal presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali o interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
- f) la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7. P Le opere di cui alle lettere d), e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed ai piani di cultura e conservazione, ai sensi della L.R. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. I Nei sistemi di cui al presente articolo gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale sono tenuti ad uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- a) devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
- b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della

predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato.

9. **D** Nel sistema dei crinali di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui al successivo art. 95.

Articolo 38. Sistema forestale boschivo (ex art. 9)

1. **P** Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali o interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso le formazioni boschive del piano basale o submontano, le formazioni di conifere adulte, i rimboschimenti recenti, i castagneti da frutto abbandonati, le formazioni boschive con dominanza del Faggio ed i boschi misti governati a ceduo.

2. **P** Il presente Piano, attuando il comma 1, art. 10 del PTPR in recepimento del D.Lgs 227/2001, specifica per il proprio territorio, e sottopone alle disposizioni del presente articolo le seguenti categorie di soprassuoli, individuate nelle tavole P5b:

- a) Querceti submesofili ed altre latifoglie miste
- b) Querceti xerofili
- c) Formazioni igrofile ripariali o di versante
- d) Castagneti da frutto abbandonati
- e) Formazioni di Pino silvestre dominante o in boschi misti con latifoglie
- f) Faggete
- g) Formazioni miste di Abete bianco e Faggio
- h) Rimboschimenti
- i) Formazioni a dominanza di specie colonizzatrici alloctone.

Sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filari meritevoli di tutela.

3. **P** Il territorio provinciale viene suddiviso, ai fini di un corretto riequilibrio del sistema forestale e boschivo, nelle seguenti zone pedo-climatiche, rappresentate nelle tavole P5b, caratterizzate da differente grado di boscosità:

- a) fascia pianiziale, con grado di boscosità basso;
- b) fascia collinare e sub-montana, con grado di boscosità medio-alto;
- c) fascia montana, con grado di boscosità alto-molto alto.

4. **I** Gli strumenti urbanistici comunali e gli strumenti di pianificazione e programmazione settoriali, per ciascuna zona pedoclimatica, si conformano ai seguenti indirizzi:

- a) fascia pianiziale: perseguire l'incremento delle aree forestali e boschive, in particolare negli ambiti del territorio rurale periurbano, negli elementi funzionali della rete ecologica e lungo le principali infrastrutture per la mobilità, allo scopo di migliorare la qualità dell'aria in quanto elemento strategico per la salute dei cittadini, per la sicurezza alimentare e per l'equilibrio climatico, inteso anche quale contributo locale agli obiettivi globali in attuazione del protocollo di Kyoto;
- b) fascia collinare e submontana: incentivare il mantenimento delle attività agro-forestali e la gestione produttiva del territorio, preservando il valore ecosistemico dell'alternanza bosco-radura- campi coltivati funzionali alle produzioni tipiche di alta

qualità, e preservando la funzione di tutela idrogeologica del bosco, ferme restando le prescrizioni di cui alle presenti norme;

- c) Fascia montana: perseguire la tutela degli ecosistemi naturali e la lotta all'abbandono del territorio attraverso il mantenimento della produttività dei terreni agrari e la conservazione delle aree aperte, in particolare delle radure. Incentivare la multifunzionalità del bosco e la diversificazione strutturale anche attraverso interventi di valorizzazione produttiva delle biomasse forestali finalizzata alla realizzazione di impianti di piccola scala e alla creazione di mini reti energetiche, incentivare l'offerta dei prodotti tipici e di alta qualità e la fruizione turistico ricreativa.

5. Soppresso.

6. **P** Le tavole in scala 1:10.000 dell'Allegato n. 8 al Quadro Conoscitivo del presente Piano, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della L.R. 30/1981, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, rappresentano la totalità delle aree forestali, di cui fanno parte i terreni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo riportate nelle tavole P5b del presente Piano. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede della delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate, in collaborazione con i Comuni e le Unioni montane interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali possono effettuare approfondimenti a scala di maggior dettaglio al fine di precisare l'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo. Le eventuali rettifiche dei perimetri che devono essere supportate da adeguate analisi svolte da tecnici abilitati in applicazione delle direttive regionali richiamate e delle disposizioni di cui al D.Lgs 227/2001, non costituiscono difformità né variante al presente Piano.

7. **D** Nel sistema forestale e boschivo di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui al successivo art. 95.

8. **P** La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue gli obiettivi di cui al precedente comma 4, e pertanto sono ammessi esclusivamente, oltre agli interventi di cui ai successivi commi 9 e 10:

- a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 30/1981;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;
- c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

9. **P** Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dal presente Piano ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10. **P** La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano procedure di valutazione ambientale.

11. **P** Negli interventi di cui ai commi 8, 9 e 10 dovrà essere assicurato che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale non alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

In particolare, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 30/1981, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

12. **P** Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 10, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi, da definirsi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Regione con apposita delibera (DRG 549/2012 e successive modificazioni e integrazioni).

13. **D** Ai fini della individuazione degli ambiti idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, il presente Piano rinvia alle zone elencate al punto 3 dell'Allegato alla DGR 549/2012.

14. **D** Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica e nelle zone di tutela agronaturalistica indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dalla sigla P5a del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti

delegati di cui all'articolo 16 della L.R. 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e alla programmazione forestale effettuata nel contesto dei piani di bacino di cui alla L. 183/1989.

Articolo 39. Sistema delle aree agricole e territorio rurale (ex art. 10)

1. **P** Il sistema delle aree agricole di cui all'art. 11 del PTPR è costituito dal territorio rurale di cui all'art. 6 delle presenti norme, definito come l'insieme del territorio non urbanizzato né destinato all'urbanizzazione da parte degli strumenti urbanistici comunali: esso è articolato in aree ed ambiti secondo le disposizioni dell'art.6 e comprende, oltre alle aree destinate all'agricoltura, il sistema insediativo ed infrastrutturale minore avente caratteri di ruralità, nonché le aree ad elevata naturalità non destinate alle attività agro-forestali.

2. **D** In sede di elaborazione del PSC o sue varianti le previsioni che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti in territorio rurale, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione, nell'ambito della valutazione ambientale del piano, dell'insussistenza di alternative.

Articolo 40. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (ex art. 11)

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 41 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. In tali zone il presente Piano persegue l'obiettivo di tutelare i caratteri naturali, storici, paesistici ed idraulico-territoriali che si sono consolidati ed affermati attorno ai laghi, bacini e corsi d'acqua.

2. **P** Per i fini di cui al comma precedente le zone di tutela del presente articolo, individuate graficamente nella tav. P5a sono così articolate:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di tutela ordinaria;
- c) zone di tutela delle golene del Po.

3. **P** Nelle zone di tutela assoluta di cui alla lett. a) del precedente secondo comma sono ammesse esclusivamente:

- a) l'utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- b) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni di opere di difesa idraulica e simili, nonché l'attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- c) la pubblica fruizione delle aree a fini ricreativo-escursionistici e naturalistici, anche attraverso la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali;

d) l'attività estrattiva entro i limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 104.

4. **P** Nelle zone di tutela ordinaria di cui alla lettera b) del precedente secondo comma valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 5, 6, , 8, 9, 10, 11, 13, 16 e 17, e le direttive di cui ai commi 7, 12, 14, 15, 18.

5. **P** Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) invasi ad usi plurimi;
- d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f) approdi, porti e attrezzature per la navigazione interna, nonché gli insediamenti funzionali e collegati, purché ricompresi nel perimetro dell'area portuale, individuata negli strumenti di settore vigenti, nel rispetto delle disposizioni del Piano di Bacino;
- g) aree attrezzabili per la balneazione;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. **P** La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma precedente non si applica alle strade e agli impianti ed opere di cui alle lettere b), d), e), g) ed h) dello stesso, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma, si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo i casi in cui ne sia dimostrata l'impossibilità di alternativa in conseguenza delle verifiche di cui al precedente quinto comma. Resta comunque ferma la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. **P** La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare:

- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli e comunque che non impedisca il normale deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature,

esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;

e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 6.

8. **P** Fermo restando quanto specificato ai commi 5, 6 e 7, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali in conformità alle direttive di cui al comma 4 art. 6;
- b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
- c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008);
- d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;
- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana, e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché quanto specificatamente consentito dall'art. 16 relativamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- g) l'attività estrattiva entro i limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 104.

9. **P** Le opere di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 8, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dello stesso comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico, idraulico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. **P** Per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua di cui al successivo art. 41 al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo sono vietate la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

11. **P** Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui alle lettere b) del precedente secondo

comma, e fossero già insediati in data antecedente, la data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa l'acquisizione dei pareri necessari e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, l'Amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. **D** Nelle zone di cui alle lettere b) del precedente secondo comma, gli strumenti di pianificazione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e siano armonicamente inseriti a livello paesaggistico e architettonico.

13. **P** Attraverso l'individuazione delle zone di tutela delle golene di cui alla lett. c) del precedente secondo comma, il presente Piano riconosce la peculiarità degli ambiti ricompresi nella regione fluviale del Po, che presenta specifiche caratteristiche paesaggistiche e ambientali. In tale ambito territoriale il Piano persegue obiettivi di ricostruzione ambientale e paesaggistica della fascia fluviale, attraverso interventi che concorrano a ridurre il rischio alluvionale, a potenziare le funzioni ecologiche, a favorire l'insediamento e l'evoluzione di habitat e specie di pregio naturalistico e, al contempo, a promuovere lo sviluppo di scenari per una valorizzazione integrata a fini fruitivi, agro-ambientali, paesaggistici e ricettivi del territorio. Per tali zone valgono le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sono inoltre ammessi gli interventi di rinaturazione funzionali al progetto di Rete ecologica di livello provinciale così come specificata ed integrata nelle Reti ecologiche locali, volti all'accrescimento della complessità ecologica delle zone umide della golena.

14. **D** Nelle zone di tutela di cui al comma precedente i Comuni sono tenuti a promuovere, anche in accordo con gli Enti sovraordinati, programmi e progetti di riqualificazione e di delocalizzazione di attività incongrue.

15. **D** I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:

- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone;
- b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'art. 27 della L. 865/1971;
- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere dentro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui

ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere di precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetto, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un'ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

16. **P** Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al 2° comma del presente articolo, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonchè quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

17. **P** Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente 2° comma gli interventi e le previsioni ricompresi nei seguenti casi:

- a) gli interventi all'interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di adozione del PTPR);
- b) gli interventi nelle aree urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscono territorio urbanizzato alla data di adozione delle presenti Norme (19 novembre 2008) sulla base di provvedimenti urbanistici e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni del previgente PTCP;
- c) gli interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle presenti Norme;
- d) le previsioni di urbanizzazione contenute negli strumenti di pianificazione comunali vigenti alla data di adozione delle presenti Norme.

18. **D** La realizzazione delle previsioni di cui al precedente comma 17, lettera d, in assenza di provvedimenti attuativi in atto, deve comunque risultare congruente con le finalità di qualità paesaggistico-ambientale del presente articolo, anche prevedendo ove necessario la realizzazione congiunta di opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).

Articolo 41. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (ex art. 12)

1. Il presente Piano tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale.

2. Le successive prescrizioni del presente articolo si applicano agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, così come individuati nelle tavole P5a del presente Piano.

3. **P** Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 5, 6 e 7, nonché alle lettere c), e) ed f) del comma 8 del precedente articolo 40, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in trasversale;
- b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali, comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico, o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti di pianificazione comunali;
- d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- e) la realizzazione sui canali artificiali di pianura, con esclusione di quelli di interesse storico, di opere inerenti esigenze idrauliche, igieniche urbanistiche relative ad interventi di modificazione del tracciato, della sagoma, della morfologia;
- f) la pubblica fruizione delle aree a fini escursionistici e naturalistici anche attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali.

4. **P** Lungo l'asta del T. Riarbero, del T. Dolo dalle sorgenti all'altezza dell'abitato di case Civago, del T. Liocca dalle sorgenti all'altezza della curva a tornante posta sotto l'abitato di Succiso Nuovo (Varvilla), del Fiume Secchia dalla sorgente al ponte della strada Collagna-Vaglie, e lungo gli affluenti secondari di tali corsi d'acqua, per una fascia della larghezza di 150 m su ogni sponda, sono precluse le attività:

- a) edificatoria, ad eccezione del recupero e costruzione di nuovi rifugi, punti ristoro e altre infrastrutture per la protezione e la fruizione dell'ambiente;
- b) nuove opere viabilistiche ed infrastrutturali, escluse le piste da esbosco;
- c) attività estrattive e movimenti terra, ad eccezione di quelli atti a proteggere l'ambiente;

- d) nuove opere di captazione o derivazione di acque superficiali e sotterranee a qualsiasi scopo, ad eccezione di piccoli impianti di autoproduzione o, comunque, delle opere di alimentazione dei centri immediatamente limitrofi;
- e) discariche;
- f) nuovi grandi linee di trasporto dell'energia.

5. **P** Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 17/1991. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorizzazione preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

6. **D** Comuni, ai sensi della L.R. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni contenute nel presente articolo, provvedono a specificare l'individuazione e la disciplina delle aree in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e interventi ammessi in quanto compatibili con il miglioramento del regime idraulico e coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 5 (Rete ecologica polivalente di livello provinciale).

Articolo 42. Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (ex art. 13)

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate graficamente nella tav. P5a, sono definite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. L'interesse paesaggistico-ambientale delle aree individuate è determinato dalla compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare riconoscibilità.

2. Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi; tale finalità è da attuarsi attraverso una controllata gestione delle funzioni da sostenere e di quelle compatibili, nonché una particolare attenzione alla qualità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni. In dette zone, oltre a quanto stabilito nel presente comma, si applicano le prescrizioni dei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 e le direttive di cui ai successivi commi 8, 9 ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000".

3. **P** Nelle zone di cui al precedente primo comma, solo gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, nonché quelli provinciali, compresi quelli di settore, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono effettuare previsioni in ordine a:

- a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia

Gli strumenti di pianificazione regionali, o provinciali, compresi quelli di settore, possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali, qualora gli edifici esistenti non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

4. **P** La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

5. **P** Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle zone di cui al primo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. **P** Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, fermo restando quanto specificato nei precedenti commi, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive di cui all'art. 6, comma 4;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle presenti norme (19 novembre 2008) per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché quanto specificatamente consentito dall'art. 16 relativamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- f) la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Le opere di cui alle lettere d), e) ed f), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c), non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali Piani regolarmente approvati.

7. P Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui al primo comma gli interventi e le previsioni ricompresi nei seguenti casi:

- a) gli interventi all'interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di adozione del PTPR);
- b) gli interventi nelle aree urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscono territorio urbanizzato alla data di adozione delle presenti norme (19 novembre 2008) sulla base di provvedimenti urbanistici e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni del previgente PTCP;
- c) gli interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle presenti norme;
- d) le previsioni di urbanizzazione contenute negli strumenti di pianificazione comunali vigenti alla data di adozione delle presenti norme.

La realizzazione delle previsioni di cui alla precedente lettera d), in assenza di provvedimenti attuativi in atto, deve comunque risultare congruente con le finalità di qualità paesaggistico-ambientale del presente articolo, anche prevedendo ove necessario la realizzazione congiunta di opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).

8. D Nelle zone di cui al presente articolo, come perimetrata nella tav. P5a, possono essere individuate da parte degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, di norma in sede di variante generale, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, diverse da quelle del quarto comma, oltre alle aree di cui al settimo comma, in conformità alle altre disposizioni del presente Piano ed ove siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- a) si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti;
- b) l'intervento sia localizzato in sostanziale continuità col territorio urbanizzato e sia sottoposto a PUA o intervento unitario convenzionato;
- c) l'ubicazione dell'intervento sia compatibile con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;
- d) siano introdotte disposizioni per un corretto inserimento di tali previsioni: l'intervento dovrà porre attenzione alle necessità di ricucitura dei margini urbani e di riqualificazione paesaggistica dei luoghi, integrarsi paesaggisticamente al contesto anche per quanto attiene la scelta dell' impianto insediativo, tipologie edilizie, uso di materiali, opere di finitura e colori, nonché sistemazioni delle aree pertinenziali.

9. **D** Al fine di valutare gli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico e la coerenza con le disposizioni di cui al comma precedente è necessario che, in sede attuativa, la proposta di intervento sia corredata da:

- a) simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto;
- b) previsione di eventuali opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).

Articolo 43. Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura, calanchi, crinali e geositi (ex art. 14 e 14 bis)

1. Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo:
 - a) i dossi di pianura che, per rilevanza storico-testimoniale e consistenza fisica, costituiscono elementi di connotazione degli ambienti vallivi e di pianura (commi 2,3,4,5);
 - b) i calanchi (comma 6);
 - c) i crinali (commi 7,8,9,10,11,12);
 - d) i geositi (comma 13).
2. Il presente Piano persegue l'obiettivo di tutela dei dossi di cui al primo comma, indicati come tali nelle tavole P5a, disciplinando le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali di tali elementi.
3. **D** I Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici generali o di loro varianti in adeguamento al presente Piano, provvedono ad:
 - a) assumere gli elementi di cui al precedente comma 1;
 - b) adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo, eventualmente specificandole e approfondendole ulteriormente.
4. **P** Nei dossi di pianura del precedente primo comma si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) non sono consentite nuove attività estrattive o ampliamenti di quelle esistenti, che non siano previste in Piani per le attività estrattive vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonchè adottati prima della data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008) e successivamente approvati;
 - b) non sono consentite nuove discariche per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto, salvo quelle previste in strumenti di pianificazione provinciale o subprovinciale vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonchè adottati prima della data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008) e successivamente approvati e

salvo quelle previste da progetti di interesse pubblico sottoposti a procedure di valutazione ambientale.

5. **D** Nei dossi di pianura gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali orientano le loro previsioni tenendo conto delle disposizioni del precedente comma 4 e delle seguenti ulteriori direttive:

- a) devono essere evitati i processi di saldatura a nastro degli insediamenti lungo le direttrici viabilistiche;
- b) per interventi di rilevante modificazione dell'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali il progetto deve essere accompagnato da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale;
- c) devono essere evitate significative impermeabilizzazioni, fatta eccezione per i casi in cui sia dimostrata la mancanza di altra valida alternativa alla necessità di ampliamento degli insediamenti esistenti.

6. **P** Sui calanchi individuati nella tav. 1 dell'Allegato 6 QC del presente Piano, sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

La conservazione degli aspetti naturalistici paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale di cui all'art. 42, nelle zone di tutela naturalistica di cui all'art. 44 e di tutela agronaturalista di cui all'art. 45, nelle unità funzionali della Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale di cui all'art. 5.

7. **P** I crinali costituiscono strutture morfologiche del paesaggio collinare e montano di significativo interesse paesaggistico e su cui spesso si è attestata la matrice storica dell'insediamento. Nella tav. 1 dell'Allegato 6 QC del presente Piano sono individuati i crinali distinti in:

- a) crinali della dorsale appenninica;
- b) altri crinali principali;
- c) crinali secondari.

8. **D** Al fine di salvaguardare il profilo, i coni di visuale ed i punti di vista dei crinali, in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al presente Piano, i Comuni sono tenuti a recepire l'individuazione dei crinali della dorsale appenninica ed altri crinali principali, nonché a verificare ed integrare l'individuazione dei crinali secondari e ad approfondire la conoscenza circa le relazioni tra crinali e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio, attenendosi alle seguenti direttive, fatte salve le ulteriori disposizioni maggiormente limitative del presente Piano:

- a) se la linea di crinale costituisce matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti, la stessa linea di crinale può essere assunta, alle condizioni e nei limiti di cui al successivo comma 9, ad ordinare eventuali nuovi insediamenti;
- b) se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture ed insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici ed impianti o infrastrutture (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva.

9. **D** Nei crinali di cui alle lettere a e b del precedente comma 7 e nei crinali minori integrati e verificati dai Comuni, come disposto dal precedente comma 8, la pianificazione comunale dovrà orientare le eventuali nuove previsioni e disciplinare gli interventi edilizi con riferimento alle seguenti direttive:

- a) l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento, nonché gli interventi di nuova edificazione dovranno interessare aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore ed essere in sostanziale contiguità con gli insediamenti esistenti;
- b) andranno evitati sbancamenti del terreno che alterino le linee di crinale;
- c) andranno inoltre evitate la realizzazione di nuove infrastrutture stradali, con eccezione per le opere rientranti nelle infrastrutture per urbanizzazione degli insediamenti o reti tecnologiche in superficie (elettrorodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.

10 **P** Lungo i crinali di cui al comma 7 è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale, quali:

- a) linee di comunicazione viaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati con le limitazioni di cui al comma successivo;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

11. **P** Sui crinali di cui al comma 7 precedente:

- a) la realizzazione di nuovi tralicci per elettrorodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso per i crinali di tipo a) e b), quando non diversamente localizzabili;
- b) è ammessa la realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresa l'eolica) secondo le limitazioni ed i condizionamenti di cui all'art. 16, comma 17.

12. **P** Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008) e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione ambientale.

13. **D** Ai sensi della L.R. 9/2006 al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio geologico provinciale i Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti in adeguamento al presente Piano, provvedono a:

- a) approfondire la conoscenza e precisare la perimetrazione dei geositi individuati nella tav. 1 dell'allegato QC6 del presente Piano;
- b) elaborare una specifica disciplina di tutela e valorizzazione di tali aree, adeguata alla rilevanza scientifica, paesaggistica e culturale dei luoghi.

Articolo 44. Zone di tutela naturalistica (ex art. 21)

1. Le zone di tutela naturalistica, individuate graficamente nelle tavole P5a, riguardano aree caratterizzate da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali e faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità, alle quali sono conferite finalità prioritarie di tutela dell'equilibrio ecosistemico e della biodiversità, di valorizzazione del paesaggio e di ricerca scientifica, da attuarsi attraverso:

- a) il mantenimento e la ricostituzione delle componenti naturalistiche e degli equilibri naturali tra di esse;
- b) una controllata fruizione per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

Nelle aree ricadenti nelle zone di tutela naturalistica si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 2 e 3 e le direttive di cui al successivo comma 4.

2. **P** Nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente, ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000":

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri, attuati sulla base di specifici progetti;
- b) l'individuazione di infrastrutture ed attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette zone, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista e attuata solamente ove vi sia compatibilità con le finalità di conservazione; sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si preveda la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente, sui manufatti edilizi esistenti non destinati all'agricoltura;
- e) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione, nonché a funzioni didattiche, culturali e ricettive connesse con la fruizione collettiva delle zone;
- f) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili all' utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
- g) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
- h) la gestione dei boschi, nel rispetto di quanto disposto al quattordicesimo comma dell'articolo 38, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive vigenti;
- i) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- l) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dal Piano faunistico venatorio provinciale;
- m) le attività escursionistiche;
- n) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari;
- o) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo esistenti nonché interventi di manutenzione e di adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute dall'inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico,

- minimizzazione degli impatti e nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche dei luoghi;
- p) le opere pubbliche strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili nonché l'adeguamento di impianti idroelettrici di modesta entità esistenti che non comportino pregiudizio di caratteri ambientali dei luoghi;
 - q) interventi di manutenzione e ristrutturazione finalizzati all'adeguamento tecnologico degli impianti ed al miglioramento dell'inserimento ambientale, previa verifica della non interferenza con gli elementi naturali presenti nell'area.
3. **P** Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali non autoctone.
4. **D** Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui al successivo art. 95.

Articolo 45. Zone di tutela agronaturalistica (ex art. 22)

1. Le zone di tutela agronaturalistica, individuate cartograficamente nella tav. P5a, riguardano aree in cui le caratteristiche di naturalità convivono e si integrano con la presenza antropica, che si esplica principalmente nelle attività legate alla pratica dell'agricoltura.

Gli interventi e le attività che vi possono essere esercitate sono finalizzate alla conservazione e al ripristino, là dove necessario, delle componenti naturali e dei relativi equilibri, armonicamente coordinati con l'ordinaria utilizzazione agraria del suolo e con la possibilità di una fruizione dei luoghi a scopo escursionistico e ricreativo, comunque rispettosa delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche presenti in tali zone.

Nelle zone di tutela agronaturalistica si applicano le prescrizioni dei successivi commi 2, 3, 8 e le direttive di cui ai successivi commi 4, 5, 6 e 7.

2. **P** Nelle zone di tutela agronaturalistica sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti, ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000":

- a. gli interventi e attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b. le opere, gli interventi e le reti tecnologiche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni locali e, in generale, a garantire una corretta dotazione di opere di urbanizzazione al servizio degli insediamenti che ricadano nelle zone di tutela agronaturalistica o ai margini della stessa;
- c. attrezzare aree in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto, se previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- d. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti con possibilità di ampliamento fino ad un massimo del 20% del volume esistente, in quanto ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive di cui al comma 4, art. 6; su tali edifici possono essere previsti, oltre agli usi rurali, di cui alla successiva lettera e), anche altri usi, ad eccezione delle attività produttive che per funzione e/o dimensione sono incompatibili con le finalità del presente articolo; per tali edifici non è ammessa destinazione di zona diversa da quella agricola, con eccezione per le destinazioni già esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

- e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva, qualora di nuovo impianto, l'adeguamento nonché la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a quattro metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale, ai sensi della legislazione vigente, e dei loro nuclei familiari. L'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, deve essere realizzata secondo gli indirizzi di cui all'Allegato 4 NA ed in coerenza con le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali dei luoghi, nonché salvaguardare il profilo dei crinali e l'ambiente circostante;
- f. la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera e) nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e morfologiche dei luoghi;
- g. la gestione dei boschi, nel rispetto di quanto disposto al comma 14 dell'articolo 38, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- h. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- i. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dal Piano faunistico venatorio provinciale;
- l. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali previsioni relative a viabilità di rango provinciale, regionale o nazionale potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi;
- m. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione, nonché di modesti ampliamenti delle attrezzature pubbliche esistenti, nel rispetto delle finalità di cui al 1° comma del presente articolo.

3. **P** Nelle zone di tutela Agronaturalistica non possono in alcun caso essere consentiti, o previsti, l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici, mineralogici, botanici e faunistici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, o comunque non tradizionalmente presenti in loco.

4. **D** A tale scopo i Comuni possono individuare, in sede di formazione di PSC, le attività ed i manufatti edilizi ritenuti incongrui con le caratteristiche delle zone di tutela Agronaturalistica, definendo le modalità di recupero, o l'eventuale trasferimento delle attività e dei relativi volumi al di fuori delle zone stesse, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 6 e con gli indirizzi e le direttive di cui all'Allegato 4 NA.

5. **D** Nelle zone di tutela agronaturalistica, sempre secondo le finalità previste nei precedenti commi ed in relazione al pubblico interesse alla fruizione e valorizzazione dei luoghi, i Comuni possono inserire nei propri strumenti urbanistici previsioni relative a funzioni escursionistiche, ricreative, ricettive e di servizi alla persona, privilegiando il recupero di manufatti edilizi esistenti. L'inserimento negli strumenti urbanistici di tali previsioni è subordinato alla predisposizione di un apposito programma o progetto di valorizzazione paesaggistica-ambientale con cui definire le caratteristiche dell'intervento per quanto attiene dimensionamento, fattibilità e sostenibilità, e bacino di riferimento dell'intervento stesso; il programma o progetto di valorizzazione sarà da sottoporre a specifico Accordo di

Programma con la Provincia (o altro strumento di concertazione istituzionale) se prevede strutture o attrezzature di nuovo impianto.

6. **D** In sede di formazione di PSC negli insediamenti (centri e nuclei) ricadenti all'interno delle zone di cui al presente articolo, i Comuni possono prevedere ambiti di nuovo insediamento o di completamento dell'esistente per funzioni prevalentemente residenziali e dotazioni territoriali destinate a soddisfare il fabbisogno della sola popolazione ivi residente a condizione che:

- a) sia dimostrato che previsioni analoghe sono già esaurite o non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno stimato e sia dimostrato che non sono possibili soluzioni alternative;
- b) le nuove destinazioni residenziali previste siano collocate in aree geologicamente classificate stabili, prive di rischio sotto l'aspetto idraulico e se esista la possibilità di allacciare gli scarichi dei reflui in pubbliche fognature dotate di sistemi di depurazione funzionanti e in grado di recepire le nuove quantità di detti reflui mantenendo inalterata l'efficacia degli impianti stessi;
- c) siano rispettate le condizioni previste dal comma 8, lett. b),c) e d), nonché dal comma 9 del precedente art. 42.

7. **D** Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui al successivo art. 95.

8. **P** Nelle zone di cui al presente articolo sono fatte salve le previsioni inserite negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano relative al territorio urbanizzato od urbanizzabile.

TITOLO III – Tutela delle risorse storiche e archeologiche

Articolo 46. Obiettivi per il sistema insediativo storico e le risorse archeologiche

1. Il sistema insediativo storico è costituito dagli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali: le testimonianze storico-archeologiche, il reticolo della centuriazione, i centri storici e nuclei d'impianto storico, le strutture insediative storiche, la viabilità storica, le zone gravate da usi civici, il sistema delle bonifiche storiche e il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche, le sistemazioni agrarie tradizionali.

2. Il presente Piano assume l'obiettivo di tutelare e valorizzare il sistema insediativo storico, nella sua complessità di componenti e relazioni, al fine di garantire il permanere della riconoscibilità della struttura storico-paesaggistica del territorio provinciale e di promuoverne la conoscenza, sia attraverso interventi di conservazione che di riqualificazione.

3. Il fine della tutela non riguarda solo le caratteristiche formali delle componenti storiche del territorio, ma anche la riconoscibilità e, ove possibile, la conservazione delle sue "funzioni" promuovendo attività compatibili con la persistenza dei suoi caratteri, nonché delle relazioni con le altre componenti strutturanti il paesaggio.

4. **D** I PSC sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio ed a specificare la relativa disciplina di tutela e valorizzazione, verificando e integrando le individuazioni contenute nella tav. P5a e nello specifico Allegato 7 alle presenti Norme e recependo e integrando la disciplina generale contenuta nel presente Titolo.

Articolo 47. Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (ex art. 15 ed ex art. 28)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste.

2. Il presente Piano distingue i beni di interesse storico-archeologico secondo le seguenti categorie:

a) complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;

b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

c) area di tutela dell'acquedotto romano;

- d) aree di rispetto archeologico alla via Emilia e alle strade romane "oblique".
3. Il presente Piano individua i beni di interesse storico-archeologico di cui alle lettere a), b1) e b2) e gli elementi di cui alle lett. c) e d) nella tav. P5a. Ulteriori aree meritevoli di tutela sono individuate nel Quadro Conoscitivo (Allegato 4) demandando ai Comuni la loro definizione definitiva (perimetrazione e disciplina di tutela). La catalogazione completa di tutti i beni d'interesse storico-archeologico individuati nel presente Piano è contenuta nell'Allegato 7 delle presenti Norme.
 4. Per i complessi e le aree appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b1) e b2) del secondo comma, valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi 7, 8 e 9, 12 le prescrizioni di cui ai successivi commi 6, 10 e le direttive di cui ai successivi commi 5 e 11.
 5. **D** I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento al presente Piano, provvedono a:
 - a) recepire le individuazioni dei beni d'interesse storico-archeologico di cui alle lettere a), b1), b2) della tav. P5a del presente Piano e la relativa disciplina di tutela e valorizzazione di cui al presente articolo;
 - b) approfondire l'analisi del sistema insediativo storico-archeologico, previa consultazione con la competente Soprintendenza ai Beni Archeologici, individuando gli ulteriori beni storico-archeologici contenuti nel Quadro Conoscitivo (Allegato 4) e le aree di cui alle lettere c) e d) del comma 2 e specificando la relativa disciplina di tutela e valorizzazione in coerenza con le disposizioni del presente articolo;
 - c) redigere, per ambiti significativi, la "Carta della potenzialità archeologica", secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'elaborazione della Carta della potenzialità archeologiche del territorio" approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 274/2014, strumento finalizzato alla valutazione della eventuale presenza di materiale archeologico nel sottosuolo.
 6. **P** Fino a quando i Comuni non abbiano effettuato gli adempimenti di cui alla lettera b) del precedente comma:
 - a) mantengono validità le perimetrazioni e categorie proposte nelle schede contenute nel Quadro Conoscitivo (Allegato 4) e nei centri urbani di antico impianto (schede 63, 76, 79, 178);
 - b) come "area di tutela dell'acquedotto romano" di cui alla lettera c) del precedente secondo comma si deve considerare una fascia di 10 metri partendo dal ciglio della strada che lo affianca ad ovest, al fine tutelare sia il manufatto principale, sia i relativi nodi idraulici;
 - c) alla via Emilia si applica un'area di rispetto archeologico della profondità di 50 metri per lato dall'asse stradale attuale ed alle strade romane oblique un'area della profondità di 15 metri per lato dall'asse stradale attuale.

Nelle precedenti lettere a), b) e c) ogni intervento comportante modifiche al sottosuolo è subordinato a nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

7. **I** I complessi e le aree di cui alle lettere a), b1), b2) del secondo comma possono essere inclusi in parchi archeologici, volti alla tutela e valorizzazione, sia dei singoli beni archeologici, che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.
8. **I** Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, di cui alle zone ed elementi delle lettere a), b1), b2) del comma 2, sono definiti da piani o progetti

pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

Tali piani o progetti, oltre alle attività e agli interventi di cui al settimo comma, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere:

- a) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
- b) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

9. **I** I piani o progetti di cui al comma 8 possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguati approfondimenti, variare la delimitazione e la categoria delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b1) e b2) del secondo comma, sia nel senso di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a) zone ed elementi indicati dal presente Piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b1) e b2), sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente Piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b1) e b2) non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.

10. **P** Fino all'entrata in vigore dei piani o progetti di cui al comma 8, nelle zone e negli elementi di cui alle lettere a), b1) e b2) del secondo comma si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a) del comma 2, sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli Istituti scientifici autorizzati;
- b) nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1) del secondo comma, è inoltre ammesso, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici:
 - 1) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici;
 - 2) gli interventi sui manufatti esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, per i fabbricati sono consentiti unicamente gli interventi di tipo conservativo;
- c) nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2) del secondo comma possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento che comporti operazioni di scavo è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

11. **D** Nelle zone ed elementi di cui alle lettere a), b1), b2) del secondo comma si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui al successivo art. 95.

12. **I** La Regione, la Provincia ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b1) del secondo comma, non compresi nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano o nelle Riserve naturali regionali di cui all'articolo 88, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente sia attraverso Enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti, nonchè all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

Articolo 48. Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (ex art. 16)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione degli elementi persistenti testimoniali dell'impianto storico della centuriazione e delle aree ove questi elementi, in virtù della loro consistenza, connotano l'assetto di intere porzioni del paesaggio rurale. Tali elementi sono: strade; strade poderali ed interpoderali; canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi della centuriazione; tabernacoli agli incroci degli assi; case coloniche; elementi residuali delle sistemazioni agrarie tradizionali (di cui al successivo art. 54) orientati secondo la centuriazione ed ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.

2. Il presente Piano individua "zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione" nella tav. P5a, distinguendoli secondo le seguenti categorie:

- a) "zone di tutela della struttura centuriata", cioè aree estese in cui l'organizzazione del territorio rurale segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo, presentando una particolare concentrazione di elementi che connotano il paesaggio rurale;
- b) "elementi della centuriazione", costituiti da strade, strade poderali e interpoderali, canali di scolo o di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione.

3. **P** Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 ancorché ricadenti nelle "zone di tutela della struttura centuriata" di cui alla lettera a) del precedente secondo comma:

- a) gli interventi all'interno del territorio urbanizzato alla data di adozione del PTPR;
- b) gli interventi nelle aree urbanizzate in data successiva all'adozione del PTPR e che costituiscono territorio urbanizzato alla data di adozione delle presenti norme (19 novembre 2008) sulla base di provvedimenti urbanistici e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni del previgente PTCP;
- c) gli interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data di adozione delle presenti norme (19 novembre 2008);
- d) le previsioni di urbanizzazione contenute negli strumenti di pianificazione comunali vigenti alla data di adozione delle presenti norme (19 novembre 2008).

4. **D** I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento al presente Piano, provvedono a:

- a) assumere le individuazioni di cui al precedente secondo comma ovvero proporre integrazioni o ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico-topografico;
- b) approfondire la conoscenza della caratterizzazione delle "zone di tutela della struttura centuriata", individuando gli elementi di cui al comma 1 che connotano il paesaggio rurale legato alla struttura centuriata e le quadre meglio conservate;
- c) specificare la disciplina di tutela e valorizzazione sulla base degli approfondimenti effettuati e in coerenza con le disposizioni del presente articolo.

5. **P** Fino a quando gli strumenti urbanistici comunali non abbiano effettuato gli adempimenti di cui al comma precedente e dettato le prescrizioni per la loro tutela, per le zone e gli elementi di cui al secondo comma, valgono le prescrizioni seguenti:

- a) è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui al comma 1 del presente articolo; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci; in particolare è fatto divieto di interrare o tombare con canalizzazioni artificiali i corsi d'acqua presenti, sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento viario in trasversale;
- b) gli interventi di nuova edificazione, eventualmente previsti ed ammissibili ai sensi del successivo commi 6 e 8, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

6. **P** Nelle "zone di tutela della struttura centuriata" cui alla lettera a) e negli "elementi della centuriazione" di cui alla lettera b) del secondo comma, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive di cui al comma 4 art. 6;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per le zone di tutela da questo individuate, ovvero alla data di adozione delle presenti Norme (19 novembre 2008) per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;
- d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

7. **P** Le opere di cui alle lettere d) e) ed f) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera c) del precedente comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

8. **D** Nelle "zone di tutela della struttura centuriata", cui alla lettera a) del secondo comma, come perimetrata nella tav. P5a, possono essere individuate da parte degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, oltre a quelle di cui al precedente terzo comma, in conformità alle altre disposizioni del presente Piano, ed ove siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- a) la conformazione dell'intervento sia coerente con l'organizzazione della struttura centuriata, interessi preferibilmente le quadre già parzialmente urbanizzate e venga garantito il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati "elementi della centuriazione" di cui alla categoria b) del comma 2;
- b) siano rispettate le condizioni previste dal comma 8, lett. b), c) e d), nonché dal comma 9 del precedente art. 42.

9. **P** Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse nelle zone ed elementi di cui al presente articolo, qualora siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi siano coerenti con l'organizzazione territoriale storica e che venga garantito il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati "elementi della centuriazione" di cui alla categoria b) del comma 2.

10. **P** La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui all'ottavo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Articolo 49. Centri e nuclei storici (ex art. 17)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione di centri e nuclei storici, nonché delle loro eventuali aree d'integrazione storico-paesaggistica. Per quanto riguarda i nuclei storici il presente Piano persegue finalità di tutela e valorizzazione non solo dei nuclei di rilevante interesse storico, equiparabili ai centri storici, ma anche dei nuclei d'impianto storico che mantengono solo la riconoscibilità della matrice storica dell'impianto urbanistico ed una parziale permanenza dei caratteri storici degli edifici, in quanto rilevanti elementi testimoniali del sistema insediativo storico provinciale.
2. Il presente Piano individua i centri e nuclei storici nella tav. P5a e nell'Allegato 7 alle presenti Norme, catalogandoli secondo la seguente casistica:
 - a) centro storico, definito dal tessuto urbano di antica formazione che ha mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi della sua formazione;
 - b) nucleo storico, costituito da tessuti edilizi agglomerati o non agglomerati di antica formazione in cui sono riconoscibili, seppure nell'originaria matrice prevalentemente agricola, anche spazi per usi pubblici o collettivi;
 - c) nuclei storici relazionati tra loro dal punto di vista funzionale e/o percettivo;
 - d) nuclei storici inglobati nel tessuto edilizio recente e storicamente connessi, anche se non contigui.

Tali individuazioni costituiscono un primo inventario di centri e nuclei storici che i Comuni devono recepire, verificare ed integrare.

3. Complemento inscindibile dei nuclei storici di cui al precedente secondo comma sono le eventuali aree che ne costituiscono l'integrazione storico-paesaggistica rappresentate dagli spazi di relazione paesaggistica (funzionale e percettiva) con l'intorno caratterizzato sia da altre componenti il sistema insediativo storico (strutture insediative storiche di cui al successivo art. 50, viabilità ed altri percorsi, sistema storico delle acque derivate) che agro-forestali (paesaggio rurale fra cui le sistemazioni agrarie tradizionali di cui al successivo art. 54) e fisico-morfologiche (quali corsi d'acqua, crinali, punti elevati, dossi). Le aree di integrazione storico-paesaggistica sono finalizzate anche alla conservazione e valorizzazione della visibilità del nucleo storico da spazi di uso pubblico, quali la viabilità.
4. Per i centri e nuclei storici e le aree d'integrazione storico-paesaggistica di cui ai precedenti commi sono definite le direttive di cui ai commi 5, 7, 8, 9, 10, e le prescrizioni di cui al comma 6.
5. **D** I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento al presente Piano, sulla base di specifiche indagini storiche, valutazioni sul valore storico-architettonico e storico-testimoniale degli insediamenti, nonché sul loro stato di conservazione fisico, recepiscono ed integrano le individuazioni di cui al precedente secondo comma e provvedono a:
 - a) definire quali nuclei storici di cui al precedente secondo comma, lettere b), c) e d), sono da equiparare ai "centri storici" in quanto nuclei di rilevante interesse storico;
 - b) perimetrare i centri storici e nuclei di rilevante interesse storico e le eventuali aree che ne costituiscono l'integrazione storico-paesaggistica anche approfondendone la conoscenza, sia per quanto attiene gli aspetti da conservare e valorizzare che in riferimento agli elementi di disturbo o incongrui;

- c) perimetrare i rimanenti nuclei d'impianto storico non compresi nella precedente lettera b);
 - d) specificare la disciplina di tutela e valorizzazione, sulla base degli approfondimenti effettuati, dei centri e nuclei di interesse storico in coerenza alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. **P** Limitatamente ai centri ed ai nuclei storici di cui al comma 2, non dotati di una disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 47/1978 od all'art. A-7 della L.R. 20/2000, fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti di cui al quinto comma, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della perimetrazione stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al quinto comma.
7. **D** Dei centri storici e nuclei d'impianto storico sono da conservare e valorizzare sia l'edificato storico, nella sua consistenza volumetrica e morfologica, che gli spazi che relazionano storicamente le diverse parti, anche attraverso l'eliminazione degli elementi incongrui ed il miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.
8. **D** Per quanto riguarda i nuclei d'impianto storico non equiparati ai centri storici, di cui al precedente quinto comma lettera c), devono essere individuati, conservati e valorizzati gli edifici e complessi edilizi che mantengono riconoscibili i caratteri storici, nonché la matrice storica complessiva del nucleo, sia per quanto attiene l'impianto urbanistico che la morfologia insediativa, anche riqualificando e valorizzando gli spazi d'uso pubblico e collettivo.
9. **D** Per i nuclei storici individuati come "relazionati tra loro" (secondo comma, lettera c), devono essere conservati gli elementi e/o areali che ancora testimoniano le relazioni insediative storiche anche al fine di mantenere riconoscibile e valorizzare la leggibilità delle corrispondenze di tale insieme unitario.
10. **D** Eventuali trasformazioni nell'area d'integrazione storico-paesaggistica devono essere prevalentemente motivate da esigenze di riqualificazione e risultare coerenti con l'assetto paesaggistico e la morfologia insediativa storica, dal punto di vista urbanistico, tipologico e formale. A tal fine si farà riferimento ai criteri progettuali di cui ai commi 8 e 9 del precedente art. 42.

Articolo 50. Strutture insediative storiche e strutture insediative territoriali storiche non urbane (ex art. 17bis e 19)

1. Le strutture insediative storiche sono costituite dagli edifici e complessi edilizi:
 - a) di interesse storico-architettonico;
 - b) di pregio storico-culturale e testimoniale;comprensivi dei relativi spazi ineditati di carattere pertinenziale, dei percorsi di accesso e degli eventuali manufatti minori correlati, nonché per gli edifici e complessi di maggior pregio e interesse, delle eventuali aree di integrazione storico-paesaggistica, come definite al successivo secondo comma.
2. Le aree d'integrazione storico-paesaggistica delle strutture insediative storiche di cui al precedente primo comma, esterne ai centri e nuclei storici di cui al precedente art. 49, sono rappresentate dagli spazi di relazione paesaggistica (funzionale e percettiva) con l'intorno finalizzati alla conservazione e valorizzazione della riconoscibilità di tale sistema di relazioni spaziali. Le aree di integrazione storico-paesaggistica relative a strutture insediative storiche comprendono pertanto sia gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio (altri edifici e complessi edilizi di minor pregio o interesse, ma storicamente e paesaggisticamente correlati alle principali strutture insediative storiche, strade, strade poderali e interpoderali, canali di scolo e di irrigazione, elementi residuali di sistemazioni agro-paesaggistiche ed altre coltivazioni, assetti o elementi identificativi delle sistemazioni agrarie tradizionali di cui al successivo art. 54), sia le aree che permettono la visibilità della struttura storica da spazi di uso pubblico e dai principali percorsi di accesso.
3. Le "strutture insediative territoriali storiche non urbane" sono costituite da sistemi storico-paesaggistici non urbani afferenti le principali strutture insediative storiche (come ville, corti agricole, castelli, chiese) caratterizzate dal ruolo territoriale, ancora oggi riconoscibile, di elementi ordinatori di vaste porzioni del paesaggio provinciale. Si tratta dunque delle principali strutture insediative storiche alla scala provinciale e delle loro aree di integrazione storico-paesaggistica.
4. Il presente Piano contiene:
 - a) la "catalogazione strutture insediative storiche" nell'Allegato 7 NA;
 - b) l'individuazione cartografica delle "strutture insediative territoriali storiche non urbane" nella tav. P5a.Tali individuazioni costituiscono un primo inventario del sistema insediativo storico esterno ai centri e nuclei storici di cui al precedente art. 49 che i Comuni devono recepire ed integrare.
5. **D** I Comuni in sede di PSC o di varianti di adeguamento al presente Piano, recepiscono ed integrano le individuazioni di cui al precedente quarto comma e provvedono a:
 - a) censire e catalogare tutte le strutture insediative storiche di cui al precedente primo comma, sulla base di specifiche indagini storiche, valutazioni sul valore storico-architettonico e storico-testimoniale, nonché sullo stato di conservazione fisico;
 - b) perimetrare le strutture insediative storiche catalogate e le eventuali aree di integrazione storico-paesaggistica relative ad edifici e complessi edilizi di maggior pregio o interesse;
 - c) approfondire la conoscenza della caratterizzazione delle "strutture insediative territoriali storiche non urbane" di cui al precedente quarto comma lettera b) individuando gli elementi e le relazioni che connotano il paesaggio storico, sia per

quanto attiene gli aspetti da conservare e valorizzare che in riferimento agli elementi di disturbo o incongrui o di impedimento al recupero e alla rifunzionalizzazione della struttura storica;

- d) specificare, in conformità alle seguenti disposizioni, la disciplina di tutela e valorizzazione, sulla base degli approfondimenti effettuati, delle strutture insediative storiche di cui alla lett. a) del presente comma e delle "strutture insediative territoriali storiche non urbane" di cui al precedente quarto comma lettera b).

6. **D** Le aree ricadenti nelle "strutture insediative territoriali storiche non urbane", di cui al precedente quarto comma lettera b), fanno parte di norma del territorio rurale e sono assoggettate alle seguenti disposizioni da considerare anche integrative di quanto previsto ai precedenti articoli 6, 40, 42, 45 e 48:

- a) è fatto divieto di alterare le caratteristiche storico-paesaggistiche dei luoghi con particolare attenzione ai giardini storici ed alle sistemazioni agro-paesaggistiche;
- b) si deve incentivare la realizzazione di interventi atti a mitigare gli elementi di disturbo e l'eliminazione degli elementi incongrui;
- c) si deve incentivare la realizzazione di spazi e attrezzature destinate alla fruizione collettiva;
- d) interventi di nuova edificazione possono essere ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
 - 1) se strettamente necessari alla rifunzionalizzazione complessiva delle strutture insediative storiche in avanzato stato di degrado individuate nell'Allegato 7 delle presenti Norme;
 - 2) per funzioni connesse alla valorizzazione e fruizione delle strutture insediative con finalità culturali, ricreative, ricettive e di servizi alla persona di rilevanza sovracomunale.

Al fine di attivare gli interventi di cui alla precedente lett. d), i Comuni si attengono alle direttive di cui all'Allegato 7 NA.

L'attuazione degli interventi di cui alla lett. d) è disciplinata dal POC attraverso un progetto di recupero e valorizzazione complessivo dell'intera struttura insediativa territoriale storica non urbana, o di sue porzioni aventi autonoma identificazione paesaggistica, soggetto al previo parere favorevole della Provincia.

7. **P** Nelle aree d'integrazione storico-paesaggistica delle "strutture insediative territoriali storiche non urbane" di cui al precedente quarto comma lettera b), oltre a quanto disposto al comma 6, sono consentiti:

- a) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole;
- b) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- c) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

Le opere di cui alle lettere b) e c) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera a) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare, qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere i tracciati degli elementi storici preesistenti e comunque, nel caso non sia funzionalmente possibile, essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale storica e preservare la testimonianza dei tracciati originari.

Le strutture strettamente connesse alla conduzione agricola di cui alla precedente lettera a) devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale storica e con i caratteri dell'edilizia storica, sia per quanto attiene la conformazione tipo-morfologica dei fabbricati, l'uso di materiali, colori, opere di finitura e sistemazioni delle aree pertinenziali, sia per la loro collocazione spaziale, prevedendo unità limitrofe all'edificazione preesistente. L'intervento non deve interferire negativamente con la percezione visiva della struttura insediativa territoriale da spazi di uso pubblico e dai principali percorsi d'accesso, in particolare per quanto attiene la percezione delle principali strutture insediative storiche generatrici della struttura territoriale.

8. **P** La realizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche è ammessa nelle aree d'integrazione storico-paesaggistica delle "strutture insediative territoriali storiche non urbane" di cui al precedente quarto comma lettera b), qualora sia prevista in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che l'intervento è complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale storica e che venga garantito un congruo inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture nel rispetto delle strutture insediative storiche e degli altri elementi caratterizzanti il contesto storico.

9. **I** Per le strutture insediative storiche di particolare pregio e interesse, la Provincia, in accordo con i Comuni, anche in forma associata, e gli altri Enti e soggetti privati interessati, promuove specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni prioritariamente di interesse collettivo, anche attraverso la definizione di Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 20/2000.

10. **P** Fino a quando non siano stati approvati gli adempimenti di cui al comma 5 nelle aree di cui al comma 4 lett. b) non sono consentite trasformazioni che possano alterare i tratti essenziali strutturanti gli ambiti individuati.

Articolo 51. Viabilità storica (ex art. 20)

1. La viabilità storica è definita dalla sede storica dei percorsi, comprensiva degli slarghi e delle piazze, nonché dai relativi elementi di pertinenza e di arredo ancora presenti.

2. Il presente Piano attribuisce agli elementi di cui al comma 1 interesse storico-testimoniale e ne persegue la tutela e valorizzazione, da attuarsi attraverso:

- a) il mantenimento e il ripristino dei tracciati e delle relazioni con le altre componenti storiche e/o paesaggistiche;
- b) l'utilizzo dei percorsi per la fruizione dei luoghi, anche turistico-culturale;
- c) la conservazione degli elementi di pertinenza e di arredo.

3. Il presente Piano contiene nella tav. P5a l'individuazione della viabilità storica alla scala territoriale e stabilisce al successivo comma 6 i criteri generali di tutela, articolandoli in base alla funzione assunta attualmente dai tracciati storici.

4. **D** I Comuni in sede di PSC o di varianti di adeguamento al presente Piano verificano ed integrano alla scala locale le individuazioni di cui al precedente comma 3, al fine di articolare in base all'importanza storica, alle attuali caratteristiche e funzione svolta dai diversi elementi, opportune discipline con riferimento alle direttive di cui al successivo comma 6.

5. **P** L'individuazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 1 del PTPR. Nelle more di tali adempimenti sono permessi solo gli interventi che non alterino il tracciato e gli elementi di pertinenza storici della viabilità storica individuata nella tav. P5a del presente Piano.

6. **D** La viabilità storica deve essere sottoposta a specifica disciplina in conformità alle seguenti direttive:

- a) La sede storica dei percorsi non può essere soppressa né, se di proprietà pubblica, privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastri, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione in coerenza con il significato e la funzione storicamente consolidata.
- b) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico attraverso il mantenimento percettivo del tracciato e degli elementi di pertinenza.
- c) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico che percettivo e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, nonché ne va salvaguardata e valorizzata la dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi). In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale ed in caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati.
- d) Riguardo alla rete dei percorsi non utilizzati per la mobilità veicolare ed aventi uno spiccato interesse storico o paesaggistico, devono essere salvaguardati i tracciati dei

percorsi e gli elementi di pertinenza ancora leggibili, con particolare attenzione ai tratti soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, e deve essere perseguito il recupero complessivo della funzionalità e significato della rete, da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e storico-culturale. Tali percorsi non devono essere alterati nei loro elementi strutturali storici (andamento del tracciato, sezione della sede, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.

- e) In tutti i casi di cui alle lett. b), c), d), i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, o nelle loro aree di integrazione storico-paesaggistica, devono essere regolati dalla disciplina prevista per le zone storiche, con particolare riferimento alla conservazione della sagoma dei tracciati, nonché degli elementi di pertinenza meritevoli di tutela.

Articolo 52. Zone gravate da usi civici (ex art. 18)

1. Le aree gravate da usi civici sono zone sottoposte a speciali regimi giuridici di antico diritto che, per l'importanza assunta nella costruzione storica del territorio provinciale, rivestono particolare interesse storico-testimoniale.

I Comuni interessati nel tempo dall'esistenza di usi civici, di cui all'Allegato 7 delle presenti Norme, devono verificare l'attuale sussistenza di tali regimi giuridici sul proprio territorio.

2. **D** Il PSC dei Comuni di cui al primo comma deve contenere la perimetrazione delle rispettive aree gravate da usi civici, nonché la documentazione atta a dimostrare le verifiche effettuate.

3. **D** Il PSC approfondisce la conoscenza della caratterizzazione paesaggistica e dell'organizzazione territoriale storica delle aree gravate da usi civici e sottopone tali aree a specifica disciplina nel rispetto delle seguenti disposizioni, oltre che di eventuali condizioni e limiti derivanti da altre tutele del presente Piano sulle stesse aree:

- a) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale storica e della caratterizzazione paesaggistica;
- b) gli eventuali interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale storica e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;
- c) qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con le predette organizzazione territoriale storica e caratterizzazione paesaggistica;
- d) la valorizzazione dell'interesse storico-testimoniale delle zone gravate da usi civici può essere attuata con l'individuazione di forme di fruizione tematica compatibili con i diritti derivati da tali regimi giuridici.

Articolo 53. Sistema delle bonifiche storiche e sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche (ex art. 18)

1. Il sistema delle bonifiche storiche interessa le aree agricole la cui organizzazione territoriale, costituita da sistema idrografico e sistema insediativo storico (edificato, viabilità e percorsi, compresi poderali ed interpoderali), mantiene sostanzialmente riconoscibile l'assetto assunto in seguito alle bonifiche storiche che hanno interessato la pianura reggiana. Si tratta dunque di ambiti agricoli che rivestono particolare interesse storico-testimoniale.

2. Il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche riguarda invece elementi presenti sull'intero territorio provinciale ed è costituito dalle componenti storiche legate alla gestione ed utilizzo delle acque, quali: canali storici ed eventuali alvei abbandonati, nonché strutture e manufatti idraulici quali molini ed altri opifici, impianti di risalita, argini, ponti-canali, chiuse, sbarramenti.

3. Il presente Piano individua nella tav. P5a la perimetrazione delle aree interessate dal sistema delle bonifiche storiche e nell'Allegato 7 delle presenti Norme i principali canali che caratterizzano l'assetto storico-paesaggistico alla scala territoriale.

4. **D** Il PSC recepisce, verifica ed integra le individuazioni di cui al precedente comma 3 e sottopone le aree e gli elementi individuati a specifica disciplina di tutela, secondo quanto disposto ai successivi commi 5 e 6.

5. **D** Il PSC approfondisce la conoscenza dell'organizzazione territoriale storica delle aree interessate dal sistema delle bonifiche storiche e sottopone tali aree a specifica disciplina nel rispetto delle seguenti disposizioni, oltre che di eventuali condizioni e limiti derivanti da altre tutele del presente Piano sulle stesse aree:

- a) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale storica e della caratterizzazione paesaggistica;
- b) gli eventuali interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale storica e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;
- c) qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con le predette organizzazione territoriale storica e caratterizzazione paesaggistica.

6. **D** Il PSC approfondisce la conoscenza del sistema storico delle acque derivate ed opere idrauliche e sottopone infrastrutture e manufatti idraulici di rilevanza storica a specifica disciplina nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) riguardo ai canali storici vanno evitati interventi di modifica del tracciato o interrimento;
- b) per i manufatti idraulici d'interesse storico, sia correlati al funzionamento dei canali che del sistema idraulico infrastrutturale di supporto o isolati e non più funzionali, e gli edifici e complessi correlati all'utilizzo storico delle acque (molini ed altri opifici), devono essere previsti interventi conservativi, così come disposto dal precedente art. 50;
- c) i manufatti idraulici d'interesse storico tuttora in utilizzo, pur sottoposti ad interventi di tipo conservativo, dovranno comunque ammettere eventuali opere finalizzate all'ottimizzazione del funzionamento idraulico.

7. **D** Per valorizzare il significato storico-testimoniale che rivestono il sistema delle bonifiche storiche e il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche, i Comuni, anche in forma associata ed in accordo con la Provincia, i Consorzi di Bonifica e gli altri Enti e soggetti privati interessati, sono tenuti a promuovere forme di fruizione tematica del territorio, sia rurale che urbano, per fini conoscitivi del sistema di utilizzo e gestione storica delle acque e dell'uso storico delle tecnologie idrauliche.

Articolo 54. Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Le sistemazioni agrarie tradizionali sono caratterizzate da coltivazioni, assetti ed elementi identificativi del paesaggio rurale tradizionale, fra i quali i prati stabili, i prati-pascoli, le sistemazioni agro-paesaggistiche e gli elementi residuali di "piantate", le siepi e formazioni lineari di versante, nonché eventuali piante e filari tutelati o meritevoli di tutela.

2. Il presente Piano individua nella tav. P5a tra le "Strutture insediative territoriali storiche non urbane", di cui al precedente art. 50, le aree interessate da sistemazioni agro-paesaggistiche e/o appoderamenti afferenti le principali ville e corti agricole, nonché nella tav. P5b le piante e i filari tutelati o meritevoli di tutela.

3. **D** Il PSC recepisce ed integra le individuazioni del presente Piano e tutela le sistemazioni agrarie tradizionali, quali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il valore identitario dei luoghi, con particolare attenzione all'identificazione delle aree interessate da coltivazioni agrarie tradizionali, tra cui i prati stabili e prati-pascoli, al fine di evitare la previsione di trasformazioni che possano compromettere la permanenza di tali coltivazioni, nonché al riconoscimento di residui di sistemazioni agro-paesaggistiche ed altri elementi da conservare.

4. **I** Gli strumenti urbanistici comunali incentivano la conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali sia attraverso la disciplina del territorio rurale, in particolare per quanto attiene gli ambiti periurbani e di rilievo paesaggistico, in quanto risorse strategiche per la multifunzionalità dell'azienda agricola, sia con la specifica disciplina di tutela relativa agli assetti ed elementi del paesaggio rurale tradizionale di cui al precedente comma.

Articolo 55. Viabilità panoramica

1. **D** Il presente Piano individua la viabilità panoramica nella tav. P5a. I Comuni in sede di PSC o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare, aggiornare ed integrare le individuazioni del presente Piano, al fine di assegnare in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline con riferimento alle direttive di cui al successivo comma 3.

2. **D** La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 2 del PTPR. Nelle more di tali adempimenti valgono le direttive di cui al successivo comma 3.

3. **D** Al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 20/2000:

- a) vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica, ovvero va condizionata a particolari limitazioni, quali quelle relative alle altezze, alla sagoma, agli allineamenti, sul lato a favore di veduta panoramica, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
- b) si devono promuovere interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo alla realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi ed aree per la sosta. Le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- c) vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.

Titolo IV - Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità dei terreni

Articolo 56. Disposizioni generali per sicurezza idrogeologica

1. **P** Le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico sono specificate per l'ambito dei versanti e del reticolo idrografico di montagna, in cui i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni, sono collegati alla dinamica torrentizia e dei versanti. Il presente Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale interessati da fenomeni di dissesto, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. Le presenti Norme:

- a) regolamentano gli usi del suolo nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) definiscono indirizzi alla programmazione a carattere agricolo-forestale per interventi con finalità di protezione idraulica e idrogeologica;
- c) individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione da applicare alle opere, agli alvei, ai versanti e al territorio dell'ambito interessato;
- d) individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione di nuove opere in considerazione dei caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici dei luoghi.

2. **P** La delimitazione delle aree interessate da dissesto, articolate nelle classi di cui ai successivi artt. 57, 58, 59, è rappresentata cartograficamente nelle tav. P6 e P7.

3. **D** I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici comunali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento al presente Piano sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui alle sopra citata tav. P6 e alle relative disposizioni di cui al presente Titolo. In tale sede, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione:

- a) i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici, comprese quelle vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano, avvalendosi di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Unione Montana di appartenenza;
- b) approfondiscono ed integrano i contenuti specifici del presente Piano e possono proporre, in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del Po, eventuali ridefinizioni delle zone di cui al presente articolo e delle zone di cui all'art. 58 previa analisi di carattere geologico-tecnico, corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno, i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione. L'entità e tipologia delle indagini devono essere commisurate alle dimensioni del corpo di frana, alla complessità del sottosuolo, alla tipologia di intervento urbanistico in previsione e in generale alle dimensioni dell'intervento antropico in progetto.

4. **D** La verifica di compatibilità di cui alla lett. a) del comma precedente è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

- a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle risultanze della tav. P6, ovvero

sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;

- b) delimitazione, alla scala opportuna, delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, prendendo a riferimento quelle contenute nella tav. P6, in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lettera a);
- c) analisi e descrizione, con indagini ed elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale, ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;
- d) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, nonché agli oneri conseguenti.

5. **D** I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, allegano la suddetta verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica, nonché gli approfondimenti e le eventuali ridefinizioni delle zone di cui al presente articolo e delle zone di cui all'art. 58, ai sensi della lett. b del comma 3 precedente. Tutte le modifiche proposte dai Comuni devono essere validate dal Tavolo tecnico provinciale, istituito dalla Regione Emilia Romagna in attuazione alla Del.G.R. n. 126/2002. All'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti di cui al comma 3, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui sopra, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente Piano in conformità alle procedure di cui all'art. 22 della L.R. 20/2000.

6. **P** Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 prevalgono le delimitazioni riportate nella tav. P6.

Articolo 57. Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

1. **P** Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto definite ed individuate nella tav. P6 come:

- a) aree interessate da frane attive (fa): si intendono i corpi di frana (a1), compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco indicativamente degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo (a6);
- b) aree interessate da frane quiescenti (fq): si intendono i corpi di frana (a2) che non hanno dato segni di attività indicativamente negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi (sb).

2. **P** Fatto salvo quanto previsto dalla L. 365/2000, nelle aree interessate da frane attive (fa) di cui al primo comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Nelle aree di cui al primo comma lettera a) è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione.

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui al comma 1 lett. a) e b) le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.

3. **P** Nelle aree interessate da frane attive (fa) di cui al comma 1 lett. a) sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportino ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001 e s.m.i., gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela, e quelli volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.
4. **P** Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente secondo comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità. E' inoltre consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa, nonché il non aggravio di rischio idrogeologico sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, adeguate distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedenti commi 2 e 3.
5. **D** Nelle aree interessate da frane quiescenti (fq) di cui al comma 1 lett. b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma 7 non sono ammesse, di norma, nuove edificazioni. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici comunali o di loro varianti potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona e sulla base di una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie più attuali in coerenza con i criteri al precedente articolo:
 - a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% del volume preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
 - b) interventi di non rilevante estensione di completamento dei centri urbani, e solamente ove si dimostri:
 - 1) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
 - 2) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti ed in conformità alle altre disposizioni del presente Piano. Ai fini del non aumento dell'esposizione al

rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del PSC.

6. **P** Nelle aree di fq di cui al comma 1 lett. b), oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, sono consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie e volume;
- b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- c) la realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;
- d) l'eventuale ampliamento e realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente quarto comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità;
- e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio di nuove operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla legislazione vigente in materia, fatti salvi i casi di attività che si configurino come operazioni di recupero ambientale;
- f) in conformità alla Direttiva n. 1 del PAI, è consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal decreto stesso) alla data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione (o iscrizione) può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di bonifica e ripristino ambientale del sito, così come definiti dal citato decreto.

7. **P** Nelle aree interessate da frane quiescenti (fq) classificate come territorio urbanizzato, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti Norme (19 novembre 2008), che risultino ammissibili qualora la verifica complessiva di tipo geologico-tecnico, redatta con le modalità e contenuti di cui al comma 4 art. 56, ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

8. **D** I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici comunali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento al presente Piano, definiscono idonee discipline attenendosi alle ulteriori seguenti disposizioni:

- a) in prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese;
 - b) in presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati delle scarpate sottese.
9. **D** La Provincia, ai fini della revisione e dell'aggiornamento del presente Piano in relazione alla evoluzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico interessanti il proprio territorio provvede, anche per le esigenze di monitoraggio dell'attuazione del piano stesso e dei suoi effetti sul sistema ambientale, alla elaborazione di aggiornamenti periodici della tav. P6, con le procedure di cui all'art. 22 e 27 della L.R. 20/2000 e Del. G.R. 126/2002.
10. **P** Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

Articolo 58. Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico

1. **P** Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua delimitate nella tav. P7:
- a) Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - b) Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
 - c) Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, e trasporto di massa sui conoidi:
 - d) Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette, o parzialmente protette, da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata e elevata),
 - e) Cn, aree di conoidi inattive, non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata).
2. **P** Nelle zone intravallive del territorio collinare e montano, qualora alle delimitazioni di cui al comma 1 del presente articolo si sovrapponevano le perimetrazioni delle Fasce Fluviali A e B, si intendono prevalenti, in termini di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo, le norme sulle Fasce Fluviali di cui al titolo V parte II delle presenti Norme. Per le zone esterne alle delimitazioni delle suddette Fasce Fluviali ricomprese nelle zone di cui al comma 1 e rappresentate nella tav. P7 come "Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle Fasce A e B", resta facoltà dei Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici o loro varianti, di interessare tali zone da limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia e sempre in conformità alle altre disposizioni del presente Piano, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità. Tale possibilità è subordinata ad una approfondita verifica di influenza degli interventi rispetto alle eventuali criticità per dissesto di carattere torrentizio, di assenza di rischio per la pubblica incolumità, nonché di tutela rispetto ai caratteri geomorfologici e fisici riscontrabili nella zona perifluviale.

Dovranno, inoltre, essere esplicitate le eventuali opere necessarie per la stabilizzazione dei terreni, già effettuate o programmate. Tale analisi sarà effettuata sulla base delle metodologie definite dalla normativa vigente in materia tecnico geologica e sismica ed in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po e nella Del.G.R.126/2002.

2bis. **P** Nelle "Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle Fasce A e B" non trovano applicazione i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. **P** Fuori dai casi di cui ai precedenti commi 2 e 2bis, fatto salvo quanto previsto dalla L. 365/2000, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- i) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- j) in conformità alla Direttiva n. 1 del PAI, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal citato decreto) alla data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione (o iscrizione) può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di bonifica e ripristino ambientale del sito, così come definite dal suddetto decreto.

4. **P** Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono consentiti:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie e volume;
- b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;

- d) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino.
5. **D** Nelle aree Em compete ai Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei Programmi di previsione e prevenzione di protezione Civile, ai sensi della L. 225/1992.
6. **D** Fatto salvo quanto previsto dalla L. 365/2000, nelle aree Ca e Cn compete ai Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei Programmi di previsione e prevenzione di protezione Civile, ai sensi della L. 225/1992.
7. **P** Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati alla verifica tecnica di cui al precedente articolo 57 comma 10.

Articolo 59. Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

1. **P** Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili delimitate nella tav. P6 corrispondenti a:
- a) coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi s.l., depositi glaciali, conoidi di deiezione, ecc., in cui sono evidenti, anche in sito, fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso ecc.;
 - b) frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti;
 - c) zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.).
2. **P** In tali zone valgono le medesime disposizioni in tema di frane quiescenti di cui all'art. 57, commi 5, 6, 7.
3. **P** Le disposizioni di cui all'art. 57 non si applicano alle aree potenzialmente instabili di cui alla lett. a) del precedente comma 1 se viene dimostrata una pericolosità ininfluente per l'incolumità pubblica, per i beni mobili ed immobili e per le infrastrutture tramite apposito studio geologico che analizzi e valuti i meccanismi morfogenetici, escludendo che possano essere interessate da fenomeni di dissesto.

Articolo 60. Abitati da consolidare o da trasferire

1. **P** Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908, compresi nell'elenco di cui all'Allegato 8 alle presenti Norme e nella tavola P6, aggiornata alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. **P** Per gli abitati di cui al comma 1, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 7/2004, delimitata secondo le modalità di cui alla L. 267/1998. Le perimetrazioni, approvate ai sensi della L. 445/1908 e le perimetrazioni, con relative Norme, approvate con le modalità

previste dall'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR, rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione da attuarsi secondo le modalità di cui all'art. 25 comma 2 della L.R. 7/2004.

3. **P** Per gli abitati di cui al comma 1 per i quali l'ambito di consolidamento è stato definito mediante una perimetrazione approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR, sino alla loro eventuale revisione secondo le modalità richiamate al precedente comma, valgono le delimitazioni (riportate nell'elaborato P8) e le relative norme d'uso del suolo vigenti, nonché gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali, di cui all'atto regionale, i cui estremi sono riportati nell'Allegato 8 alla presenti Norme.
4. **P** Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908 per i quali non è stata approvata la perimetrazione con Norme con le modalità previste dall'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR, fino all'approvazione della perimetrazione di cui al comma 2 del presente articolo, sono ammessi solo gli interventi di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione senza ricostruzione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, all'interno del territorio urbanizzato e dei nuclei abitati.
5. **P** Gli abitati da consolidare ex L. 445/1908 sprovvisti di perimetrazione sono perimetrati, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della L.R. 7/2004, secondo le modalità richiamate al comma 2 del presente articolo, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti anche parzialmente territori urbanizzati e che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica.
6. **P** Le perimetrazioni con relative norme inerenti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali già approvate dalla Regione ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR, nonché le perimetrazioni approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo, prevalgono sulle delimitazioni individuate nelle tavole P6 del presente Piano e sulle connesse disposizioni di cui ai precedenti articoli.
7. **P** Gli abitati dichiarati da trasferire con riferimento alla L. 445/1908, sono sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.R. 7/2004 al fine di:
 - a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
 - b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
 - c) eliminare il vincolo di trasferimento.
8. **P** Negli abitati dichiarati da trasferire compresi nell'Allegato 8, sino all'espletamento delle verifiche di cui al precedente comma 7, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 29, comma 5 delle Norme del PTPR.

Articolo 61. Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS 267)

1. **P** Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono delimitate nella cartografia di cui all'elaborato P8 del presente Piano.
2. **P** Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrare secondo i seguenti criteri di zonizzazione:

- a) ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;
- b) ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone;
- c) Soppresso.
- d) ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;
- e) ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.

Nelle aree di cui al presente comma deve essere predisposto dall'Autorità competente un sistema di monitoraggio per una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L. 267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate. Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della L.445/1908, e della L.61/1998, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.

3. **P** Nella porzione indicata come ZONA 1 di cui al comma 2 sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R.15/2013 e dal DPR 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge
- c) le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- e) gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- f) gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

4 **P** Nella porzione indicata come ZONA 2 sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001 e s.m.i.;
- b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c) la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- d) gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

5 Soppresso

6. **P** Nelle aree perimetrate come ZONA B-Pr sono applicate le disposizioni di cui all'art. 67 delle presenti Norme relative alla Fascia B, richiamate ai successivi commi. Dette perimetrazioni vengono rivedute in seguito alla realizzazione degli interventi previsti.

Nelle aree della ZONA B-Pr esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:

- a) le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
- c) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

7. **P** Nelle aree perimetrate come ZONA I, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001 e s.m.i., senza aumento di superficie o volume;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- d) la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente.
- e) gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

- f) gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

7 bis **P** Nelle aree perimetrare come ZONA I e ZONA B-Pr interne ai centri edificati, si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'Autorità competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

7 ter **P** Per le aree a rischio idrogeologico molto elevato già oggetto di perimetrazione di cui al comma 3 dell'art. 60 valgono le disposizioni specifiche dell'atto regionale.

8. **P** Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

9. **P** Gli Enti proprietari delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato procedono, qualora non abbiano già provveduto, agli approfondimenti conoscitivi e progettuali per la definizione degli interventi atti alla mitigazione del rischio presente.

Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:

- a) le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
- b) le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
- c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- d) le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.

La Provincia, di concerto con gli enti competenti, provvederà ad aggiornare ed integrare l'elenco delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato ed a trasmetterlo all'Autorità di bacino del Fiume Po.

Articolo 62. Manutenzione idraulica e idrogeologica, pratiche agricole e gestione forestale nelle aree in dissesto

1. **P** Il presente Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio; in particolare di mantenere:

- a) in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e in golena;
- b) in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti;

- c) in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica e di garantire: la funzionalità degli ecosistemi; la tutela della continuità ecologica; la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone.
2. **P** Gli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere al mantenimento di condizioni di stabilità, alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione. In particolare privilegiano il ripristino di boschi, la ricostituzione di boschi degradati e di zone umide, i reimpianti, il cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde. Sono inoltre effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni e le caratteristiche naturali degli ecosistemi e quelle paesistico-ambientali proprie dell'ambito di intervento.
3. **P** Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese fino a 5 metri.
4. **Soppresso**
5. **I** Nella definizione di Programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale sono considerati prioritari interventi finalizzati a:
- a) migliorare il patrimonio forestale esistente;
 - b) governare l'instaurarsi delle successioni naturali in atto nei terreni abbandonati dall'agricoltura e garantire l'equilibrio bosco-radura nelle aree ad alto grado di boscosità;
 - c) monitorare e controllare le successioni naturali al fine di evitare condizioni di dissesto conseguenti all'abbandono;
 - d) gestire e realizzare le adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali;
 - e) incrementare la forestazione naturalistica lungo le aste fluviali;
 - f) mantenere una opportuna copertura erbacea nelle colture specializzate collinari (viticoltura e frutticoltura);
 - g) realizzare interventi coordinati di tipo estensivo (forestazione ed inerbimenti) a completamento di opere o interventi di tipo intensivo;
 - h) realizzare interventi intensivi, ove possibile, attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica;
 - i) conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, anche mediante azioni di natura agro-ambientale e forestale.
6. **I** Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, gli Enti competenti adottano i criteri e gli indirizzi di buona pratica agricola, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena, attraverso una valorizzazione della realtà agricola diffusa sul territorio, in particolare per la difesa idraulica e idrogeologica, anche alla luce delle Linee guida di cui all'Allegato 12 alle presenti Norme.

Articolo 63. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree in dissesto

1. **I** I Comuni, in sede di formazione dei rispettivi strumenti urbanistici comunali, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare ambiti di nuovo insediamento, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori interessati dai dissesti come cartografati nella tav. P6 o individuati nell'ambito degli strumenti

urbanistici ai sensi dell'art. 56 comma 3. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale promuovono azioni/progetti incentivanti per la delocalizzazione degli immobili eventualmente presenti nelle zone di cui sopra, in coerenza con la normativa vigente in materia e con le modalità previste dall'art.18 bis del PAI.

TITOLO V - Fasce fluviali e rischio idraulico

Articolo 64. Finalità generali, ambito territoriale ed effetti

1. **P** Il presente Piano, recepisce ed integra, nella tav. P7, la delimitazione delle Fasce Fluviali del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.
2. **P** Limitatamente alle fasce integrate o estese dal presente Piano, le prescrizioni di cui al presente titolo sono immediatamente vincolanti per le Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i soggetti privati. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008) e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Articolo 65. Classificazione delle Fasce Fluviali

1. **P** Nella tav. P7 le Fasce Fluviali sono classificate come segue:
 - a) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
 - b) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera produce gli effetti di aggiornamento al presente Piano per il tracciato di cui si tratta.
 - c) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

Articolo 66. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. **P** Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. **P** Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatto salvo quanto specificatamente ammesso dai successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come definiti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recupero ambientale;
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
 - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
 - e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, fatto salvo quanto ammesso dal comma 3.
3. **P** Sono per contro consentiti:
 - a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.
 - h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito dalla legislazione vigente;

- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi della legislazione vigente (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dalla legislazione) alla data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione od iscrizione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
 - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. **P** Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
 5. **P** Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Articolo 67. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. **P** Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. **P** Nella Fascia B sono vietati:
 - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recupero ambientale;
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. **P** Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente articolo, comma 3:
 - a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NTA del PAI;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 38 bis delle NTA del PAI.
4. **P** Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Articolo 68. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. **P** Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti, ai sensi della L. 225/1992 e della L.R. 01/2005, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
2. **D** Compete agli strumenti urbanistici comunali regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
3. **P** Il Piano indica con apposito segno grafico nelle tavole P7, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche o le azioni programmate per la difesa del territorio. Allorché detti interventi saranno realizzati, il limite della Fascia B si intenderà coincidente con il tracciato dell'opera idraulica eseguita.
4. **D** Nei territori ubicati in fascia C, ricompresi tra il "limite della Fascia C" stessa ed il "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole P7, nei quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi del D.Lgs 152/2006, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio. Al fine di minimizzare le stesse, applicheranno, fino alla avvenuta realizzazione delle opere o delle azioni di mitigazione, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, fatto salvo quanto altro previsto dalla L. 365/2000.
5. **D** Qualora nella tav. P7 siano rappresentati sia il suddetto "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C", sia il "limite della Fascia B", cioè con valutazione idraulica condotta nell'ambito del presente Piano, in tale porzione di territorio, i Comuni sono tenuti ad applicare, fino alla avvenuta realizzazione delle opere o azioni idrauliche di difesa del territorio, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B. Tale disposizione non si applica al caso in cui il "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C" sia esterno alla Fascia B esistente.
6. **D** I futuri aggiornamenti delle Fasce B di progetto, mediante variante al presente Piano, prevederanno l'ubicazione del limite di progetto per le sole categorie con richiesta di protezione elevata e molto elevata, alle quali corrispondono rispettivamente:

- a) Aree a richiesta di protezione elevata: territorio urbanizzato, aree industriali e commerciali, reti stradali e ferrovie, discariche per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento di compostaggio/inceneritori, aree campeggio, impianti di depurazione;
- b) Aree con richiesta di protezione molto elevata: siti industriali a rischio, aeroporti, discariche per rifiuti pericolosi.

Articolo 68 bis. Reticolo secondario di pianura

1. **P** Nella tav. P7bis sono delimitate le aree potenzialmente allagabili secondo diversi scenari di probabilità, afferenti al reticolo costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui.
2. **P** In tali aree agli interventi urbanistico/edilizi si applicano le misure di cui alla D.G.R. 1300/2016 con le modalità ivi definite, nonché le successive disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico.

Articolo 69. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. **P** Il presente Piano, in recepimento del PAI assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A tal fine si rende necessario che le Regioni provvedano a trasmettere le risultanze delle attività di ricognizione, anche catastale, del demanio dei corsi d'acqua interessati dal presente Piano, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, comprensive di scadenza, agli Enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.
2. **P** Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 37/1994, a partire dalla data di approvazione del PAI, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
3. **P** Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della suddetta legge, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione devono essere redatti in coerenza all'art. 32 comma 4 delle NTA del PAI.

Articolo 70. Invarianza ed attenuazione idraulica

1. **D** Il Piano promuove su tutto il territorio provinciale il principio dell'invarianza idraulica e favorisce gli interventi che affrontano la problematica nella trasformazione urbanistica, per compensare gli effetti idraulici dell'impermeabilizzazione del suolo e della conseguente riduzione del tempo di corrivazione e aumento delle portate dei corsi d'acqua, in linea con quanto disposto dall'Autorità di bacino del fiume Po.

2. **D** In linea generale, ferme restando le prescrizioni di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523, il Piano dispone che, nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali generali o attuativi, sia redatto uno studio sugli impatti idraulici generati, per gli ambiti tributari, agli effetti scolanti di corsi d'acqua gestiti da Regione, Consorzi di Bonifica o AIPO. I risultati di tale analisi, se condivisi dai competenti Enti in materia idraulica, potranno portare all'applicazione delle misure di cui alle lett. a) e b) del successivo comma 3.
3. **D** Nei territori che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, individuate dai Comuni e, comunque, per quelle già censite dallo Studio dell'Autorità di Bacino "Sottoprogetto SP 1.4 - Rete idrografica minore naturale e artificiale", nonché dal presente Piano all'elaborato P7bis "Reticolo secondario di pianura. Carta delle aree potenzialmente allagabili" (Scenario P3-H) e all'elaborato "Aree storicamente inondate dal 1936 al 2006", di cui all'Allegato 6 del QC, i Comuni, nell'ambito della elaborazione del PSC, insieme ai soggetti gestori che operano in ambito di bacino scolante, ai fini di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua e al fine della corretta gestione del rischio idraulico, prescrivono:
 - a) per gli ambiti di nuova urbanizzazione e per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità di cui alla tav. P3a la realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione idraulica ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita da collocarsi in ciascuna area di intervento a monte del punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore. Tali prescrizioni valgono per ogni intervento che determini una trasformazione delle condizioni preesistenti del sito sia in termini di morfologia che di permeabilità delle superfici;
 - b) per gli ambiti di riqualificazione di aree urbane già edificate, l'applicazione del principio dell'attenuazione idraulica, attraverso la riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, applicando una serie di interventi, sia di assetto dell'edificio o area oggetto di ristrutturazione, sia di manufatti idraulici o accorgimenti edilizi, in grado di ridurre la portata scaricata al recapito prodotta prima dell'intervento.
4. **D** Gli impatti idraulici e le misure concrete di attuazione dei suddetti obiettivi dovranno essere analizzati nei rapporti per la valutazione ambientale o verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici e dei progetti di nuove urbanizzazioni o infrastrutture per la mobilità, in particolar modo per i territori soggetti a criticità idraulica come individuati al comma precedente.

Articolo 71. Manutenzione, regimazione e difesa idraulica, interventi di rinaturazione, pratiche agricole e gestione forestale

1. **P** Il presente Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone e contribuire al controllo delle popolazioni di insetti vettori di agenti patogeni di interesse per la salute pubblica e per le produzioni zootecniche; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici secondo le disposizioni di cui all'art. 5 per l'attuazione della Rete Ecologica

polivalente di livello Provinciale; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena.

2. **D** Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, le Amministrazioni competenti redigono gli strumenti di programmazione e attuano gli interventi di assetto idraulico e idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, tenuto conto delle linee di assetto idraulico di progetto contenute nel presente Piano che contribuiscono a definire il quadro di riferimento per la realizzazione del complesso delle opere e degli interventi di sistemazione e difesa del suolo per il territorio provinciale.
3. **P** Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25/07/1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
4. **P** I criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali sono contenuti nella Direttiva tecnica dell'Autorità di bacino, con particolare riferimento per quanto riguarda le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo.
5. **P** Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre, che dovranno comunque essere commisurate alle effettive condizioni di rischio. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso.
6. **I** Nelle Fasce A e B di cui agli artt. 66 e 67 sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione e la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona attraverso interventi di rinaturazione ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 ai fini dell'attuazione della Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale.
7. **P** Ogni intervento di rinaturazione previsto all'interno delle fasce A e B di cui al precedente comma deve essere definito tramite un progetto e sottoposto ad apposita autorizzazione amministrativa dall'Autorità competente come definita dalla Regione. Ai fini dell'adozione del provvedimento, l'Amministrazione competente trasmette il Progetto all'Autorità di Bacino la quale, ai sensi della vigente normativa, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto le finalità del PAI. Gli interventi di rinaturazione suddetti devono essere conformi ai criteri, indirizzi e prescrizioni tecniche contenute nella "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme del PAI". Le disposizioni contenute nella Direttiva sostituiscono, limitatamente alle parti contrastanti, quelle della "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" allegata alle Norme di attuazione del PAI.
8. **P** I progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e realizzati di concerto con l'ente gestore.

9. **P** Qualora gli interventi di cui al comma 7 prevedano l'asportazione di materiali inerti, i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico. Gli interventi di rinaturazione che comportano asportazione di materiali litoidi, di cui all'art. 3, comma 6 lettera b) della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme del PAI" devono essere considerati nell'ambito dei Piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali relative alle attività estrattive anche a titolo di contributo di volumi al fabbisogno programmato, siano essi realizzati su terreni privati o su terreni demaniali.
10. **I** Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B di cui agli artt. 66 e 67 sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.
11. **I** Le aree comprese nelle Fasce A e B di cui agli artt. 66 e 67 possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.

Articolo 72. Opere pubbliche o di interesse pubblico

1. **P** Fatto salvo quanto previsto agli artt. 66 e 67 (Fascia di deflusso e Fascia di esondazione), all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo.
2. **P** A tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità di bacino, secondo quanto previsto dall'apposita direttiva in materia.
3. **P** Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui all'apposita Direttiva dell' Autorità di bacino.

Articolo 73. Disposizioni per la pianificazione urbanistica e per gli interventi edilizi

1. **D** I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento al presente Piano sono tenuti a recepire le delimitazioni di cui alla tav. P7 ed a conformare, conseguentemente, le loro previsioni. In

tale sede, gli strumenti urbanistici comunali, possono fare coincidere i limiti delle Fasce A, B e C di cui alla tav. P7, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio dello strumento comunale rispettandone comunque l'unitarietà. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui al presente comma prevalgono le delimitazioni riportate nelle tav. P7.

2. **D** All'interno del territorio urbanizzato, qualora interessato dalla Fascia A o B, l'Amministrazione Comunale è tenuta a valutare, d'intesa con la Provincia, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. **P** Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001 e s.m.i., senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. **P** Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito di specifici piani di settore.
5. **P** La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 72.
6. **D** Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano devono rispettare i seguenti direttive:
 - a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
 - b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
 - c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. **P** Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9/7/1908, n. 445 e 2/2/1974, n.64, nonché quelli di cui al D.Lgs n.42/2004 e dell'art. 82 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.
8. **D** Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali gli Enti di gestione sono tenuti, di concerto con la Provincia, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Articolo 74. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio idraulico

1. **I** I Comuni, in sede di formazione dei rispettivi strumenti urbanistici comunali, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare ambiti di nuovo insediamento, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti ricadenti all'interno delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale promuovono azioni/progetti incentivanti per la delocalizzazione degli immobili eventualmente presenti nelle zone di cui sopra, in coerenza con la normativa vigente in materia e con le modalità previste dall'art.18 bis del PAI.

TITOLO VI - Prevenzione e riduzione del rischio sismico

Articolo 75. Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica

1. La “Carta degli effetti attesi” (tav. P9a) ha l’obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli adempimenti dei Comuni in materia, definendo gli scenari di pericolosità sismica locale con riguardo a tutto il territorio provinciale, identificando le parti di territorio suscettibili di effetti di sito e di altri tipi di effetti locali, in coerenza con la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia. Dalla suddetta tav. P9a è stata derivata la carta di sintesi P9b denominata “Carta dei livelli di approfondimento”.
2. **D** Il presente Piano e gli strumenti urbanistici comunali realizzano tre livelli di approfondimento in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di microzonazione sismica, a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale. Tali indagini sono descritte, per il livello di approfondimento in capo al presente Piano, nella Relazione dell’Allegato 6 del QC e per i livelli successivi dovranno essere descritte in apposita Relazione di piano che indicherà esplicitamente il livello di approfondimento eseguito, le indagini effettuate ed i risultati ottenuti, e saranno corredate da una Cartografia di microzonazione sismica. Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento gli Allegati alla Del.A.L. n.112/2007 “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” così come aggiornati dalla DGR 2193/2015.
3. **D** La “Carta degli effetti attesi” (tav. P9a) distingue le aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, fatte salve le prescrizioni maggiormente limitative in materia di dissesto idrogeologico, individua le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione a scala comunale:
 - A) Frane attive e quiescenti: aree 1, parte delle aree 2 (solo frane quiescenti) della “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” (All.6 del QC) e Aree a rischio idrogeologico molto elevato. Gli utilizzi del territorio sono in genere già limitati da specifiche norme che non consentono la realizzazione di nuove costruzioni e infrastrutture. Nel caso di eventuali interventi di consolidamento e messa in sicurezza di edifici esistenti, le indagini e gli studi dovranno valutare, oltre al fattore di amplificazione per caratteristiche litologiche, anche le condizioni di stabilità dei versanti, tenendo conto delle sollecitazioni sismiche. Per quanto riguarda la Microzonazione sismica MZS, è richiesto un approfondimento di III livello.
 - B) Frane attive e quiescenti su pendii con acclività > 15°: zone in cui si ha la sovrapposizione delle aree della classe precedente (A) con le aree 8 della “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” (All.6 del QC). In questi versanti instabili e potenzialmente instabili, in caso di dislivello > 30 m, oltre alle indicazioni riportate per la classe (A), gli studi dovranno valutare anche un incremento di sollecitazione sismica dovuto alla morfologia del terreno (All.A2.2 DGR 2193/2015). Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di III livello.
 - C) Zone soggette ad amplificazione per motivi stratigrafici: depositi alluvionali, di fondovalle e terrazzati del settore appenninico - Aree 3 della “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali (All.6 del QC), detriti di versante, frane quiescenti escluse, su pendii < 15° (parte delle aree 2), zone con ghiaie di conoide del margine appenninico-padano (aree 9), depositi di origine antropica (aree 4), depositi del

substrato con $V_{s30} < 800$ m/s (aree 5) e zone a intensa fratturazione (aree 7). In queste aree è ritenuta sufficiente la valutazione del fattore di amplificazione litologico. Per quanto riguarda la MZS è richiesto un approfondimento di II livello, ma nel caso si riscontrino le condizioni di cui all'All.A1 (DGR 2193/2015), occorrerà valutare gli effetti attesi con le procedure del III livello.

- D) Zone soggette ad amplificazione per motivi stratigrafici ricadenti su pendii con acclività $> 15^\circ$: aree della precedente classe (C) sovrapposte alle aree 8 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 del QC). Oltre alle indicazioni riportate per la classe C, in caso di dislivello > 30 m, gli studi dovranno valutare anche un incremento di sollecitazione sismica dovuto alla morfologia del terreno (All.A2.2 citata delibera regionale). Per quanto riguarda la MZS è richiesto un approfondimento di II livello integrato da un'analisi di stabilità del pendio, mentre, nel caso si riscontrino le condizioni di cui all'All.A1 (DGR 2193/2015), occorrerà valutare gli effetti attesi con le procedure del III livello.
- E) Zone soggette ad amplificazione per soli effetti topografici: aree 8 che intersecano la classe 6 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 del QC). In queste aree, in caso di dislivello > 30 m, dovrà essere valutato il fattore di amplificazione topografico (All.A2.2 DGR 2193/2015). In particolare, gli effetti dell'amplificazione topografica saranno da approfondire in corrispondenza dei tratti di versante con accentuate variazioni di pendenza. Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di II livello.
- F) Zone soggette a liquefazione, corrispondenti alle aree 10 e 12 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 del QC). In queste zone dovranno essere valutati, oltre al fattore di amplificazione litologico, anche il potenziale di liquefazione e gli eventuali cedimenti. Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di III livello.
- G) Zone soggette a cedimenti: aree 11 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 QC). Queste zone sono potenzialmente soggette ad amplificazione e cedimenti per presenza di sedimenti fini, limi e argille, con caratteristiche meccaniche scadenti. Dovranno essere stimati il fattore di amplificazione litologico e i potenziali cedimenti. Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di II livello, ma nel caso le prove geognostiche indichino proprietà meccaniche scadenti, occorrerà stimare i cedimenti attesi con le procedure di III livello.
- H) Zone in cui non sono attesi effetti locali: aree 6 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 del QC). Queste aree possono essere considerate come *bedrock* sismico affiorante, quindi in fase di pianificazione urbanistica comunale, dovranno essere svolte solo le indagini per la verifica della profondità del substrato roccioso e per la valutazione del parametro V_s . Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di I livello nel caso risultasse $V_{s30} > 800$ m/s e lo spessore delle coperture < 3 m, altrimenti dovrà essere valutato il fattore di amplificazione litologico con le procedure del II livello.
4. **D** Il presente Piano, mediante la "Carta dei livelli di approfondimento" (tav. P9b), individua i diversi gradi di indagine a cui dovranno fare riferimento gli strumenti urbanistici comunali:
- | | |
|----------------|------------------------------------|
| a) I livello | corrisponde alla classe H |
| b) II livello | corrisponde alle classi C, D, E, G |
| c) III livello | corrisponde alle classi A, B, F |

5. **D** Le tav. P9a e P9b devono essere recepite dagli strumenti urbanistici con riguardo all'intero territorio comunale e devono essere integrate ad una scala di maggior dettaglio nel PSC, limitatamente a:
- a) territorio urbanizzato (si veda def. in Allegato 5 NA)
 - b) territorio urbanizzabile (si veda def. in Allegato 5 NA);
 - c) gli agglomerati posti in territorio rurale di dimensioni significative (ad es. insediamenti nastriformi attestati su viabilità, nuclei situati in continuità del territorio urbanizzato, etc.);
 - d) fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali di nuova previsione (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici) ed i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità.

Le indagini e le analisi devono essere estese ad un'adeguata fascia limitrofa alle aree sopra citate, le cui caratteristiche sono potenzialmente in grado di influenzare i risultati della MZS. La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alla criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza dell'opera da realizzare, in relazione anche all'eventuale interesse pubblico. In relazione all'Art. A-3 della L.R. 20/2000, i risultati di tali indagini possono trovare applicazioni anche nei Piani di Protezione Civile.

6. **D** Limitatamente alle aree di cui al precedente comma 5, per la sua elaborazione ed approvazione in conformità al punto 4.1 dell'Al. A DGR 2193/2015, il PSC dovrà:
- a) individuare le aree che non necessitano di approfondimento (classe H, comma 3 del presente articolo), in quanto pericolo assente o trascurabile. In particolare, poiché il fenomeno dell'amplificazione dovuta alla presenza di depositi incoerenti interagisce con le opere antropiche di superficie solo in caso di spessori > 3 m, in fase di pianificazione a scala comunale dovranno prioritariamente essere determinati gli spessori delle coperture e la profondità del substrato per escludere le parti del territorio non interessate dal fenomeno.
 - b) individuare le aree che necessitano di II o III livello di approfondimento per valutare la pericolosità sismica ossia l'aumento del rischio sismico, in relazione al carico urbanistico e funzionale ammesso o previsto dal Piano. Tale valutazione è richiesta anche in caso di significativi interventi di trasformazione urbanistica entro il perimetro del territorio urbanizzato.
 - c) realizzare la MZS semplificata nelle aree che necessitano del II livello di approfondimento di cui al punto precedente.
7. **D** Il PSC, in coerenza degli esiti delle valutazioni di cui al comma 6, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, deve fornire prescrizioni e indirizzi necessari alla progettazione degli strumenti urbanistici comunali (POC e RUE) ai quali compete la disciplina attuativa delle trasformazioni del territorio considerato.
8. **I** Le indagini realizzate negli approfondimenti comunali possono fornire anche indicazioni per la scelta localizzativa degli edifici e per la progettazione preliminare degli interventi. Restano ferme le indagini e gli studi integrativi richiesti per la progettazione e la realizzazione delle opere.
9. **D** Ai fini delle confrontabilità geografica digitale e per favorire lo scambio delle informazioni per l'implementazione del QC degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli elaborati cartografici previsti al presente articolo, nonché i dati utilizzati per la loro redazione devono essere realizzati in conformità al punto A.1 della Del.C.R.

28/05/2003 n. 484 e devono essere resi disponibili agli Enti anche in formato vettoriale.

10. **D** Nelle more dell'adeguamento dei PSC al presente Piano, ai sensi all'art. 106 comma 1, ed al fine ridurre il rischio sismico, i Comuni già dotati di PSC, in sede di formazione del POC e per i soli ambiti di competenza del medesimo Piano Operativo, dovranno:
- a) approfondire ed integrare ad una scala di maggior dettaglio la "Carta degli effetti attesi"
 - b) esplicitare quanto richiesto al comma 6;
 - c) fornire le indicazioni previste al comma 7 per la scelta localizzativa degli edifici e per la progettazione preliminare degli interventi.

In caso di significativi interventi di trasformazione urbanistica nel perimetro del territorio urbanizzato, i Comuni dovranno esplicitare la eventuale necessità di studio di approfondimento di III livello per la valutazione della sostenibilità dell'intervento.

11. **D** I PSC che risultano adottati alla data di approvazione delle presenti norme, devono essere approvati in conformità al presente Piano.

TITOLO VII – Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Articolo 76. Disposizioni generali e articolazione delle norme inerenti la tutela della risorsa idrica

1. Nel quadro della legislazione vigente in materia di tutela quali - quantitativa delle acque gli obiettivi ambientali per i corpi idrici superficiali e sotterranei della provincia di Reggio Emilia sono definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po 2015-2021, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/2016 e DPCM 27 ottobre 2016, a cui si rinvia.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e conformemente alle funzioni ivi assegnate dal PTA, il Piano definisce indirizzi, direttive e prescrizioni articolate in:

- a) Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- b) Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica;
- c) Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica;
- d) Disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- e) Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica;
- f) Misura per la valorizzazione del Torrente Crostolo.

3. L'attuazione del presente Piano avviene attraverso:

- a) l'applicazione delle disposizioni immediatamente efficaci e delle disposizioni riguardanti gli ambiti territoriali da assoggettare a specifiche forme di tutela secondo quanto stabilito dalle presenti Norme, e dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica generali e settoriali a seguito del loro adeguamento al PTA e al presente Piano;
- b) la realizzazione di opere finalizzate alla tutela della risorsa idrica e all'utilizzo razionale della medesima, secondo quanto previsto dall'art. 9 del PTA così come integrato dal D. Lgs. 152/06;
- c) specifici programmi attuativi:
 - 1) "Programma bacini a basso impatto ambientale"
 - 2) programmi per la valorizzazione del Torrente Crostolo.

Articolo 77. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici

1. Il PTCP concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dalla vigente normativa e dalla pianificazione sovraordinata (ad es. Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po e Piani regionali) in recepimento della Direttiva 2000/60/CEE.

2. **D** I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle presenti disposizioni, oltre a quanto specificato nei successivi articoli del presente Titolo, recepiscono le seguenti direttive:

- a) assumono gli obiettivi in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche a riferimento per le scelte strategiche di assetto e di sviluppo al fine di perseguire l'uso sostenibile delle risorse idriche, prevenire e ridurre l'inquinamento, tutelare il valore ecologico dei corpi idrici e preservare gli ecosistemi;
- b) ai fini della valutazione ambientale delle scelte di piano e del relativo monitoraggio, dovranno considerare e valutare i fattori che incidono sugli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, in particolare dovrà essere valutata la domanda idrica prevista e la disponibilità di risorsa, la capacità ed efficienza del sistema fognario e depurativo e della rete scolante, gli impatti dei nuovi carichi urbanistici, anche relativamente alla riduzione della permeabilità del suolo ed agli effetti sul reticolo di scolo.

Articolo 78. Soppresso

Articolo 79. Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica

1. Il rispetto e l'applicazione della disciplina degli scarichi e l'applicazione dei trattamenti depurativi delle acque reflue previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali costituiscono misura per la tutela qualitativa delle risorse idriche e costituiscono, conformemente all'art. 18 delle norme del PTA, anche misura per il raggiungimento degli obiettivi.

2. Soppresso

3. Soppresso.

4. Soppresso..

5. Soppresso .

6. **I** Oltre ai casi previsti dagli art. 18 e 28 delle norme del PTA, potranno essere previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minori dimensioni, i cui scarichi sono ricadenti in zone di protezione, di cui agli art. 82, 83 e 84 delle presenti Norme, nonchè per ulteriori agglomerati al fine di consentire obiettivi di qualità a livello locale, nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione irrigua dei recettori.

7. **D** L'attuazione delle misure del presente articolo, per gli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati, avviene attraverso l'attuazione di opere inserite nel Piano d'Ambito unitamente alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e indicazione della relativa copertura finanziaria.

8. **D** Il soggetto preposto alla redazione del Piano d'Ambito ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per agglomerati tra 200 e 2000 AE, sono prioritari gli interventi come previsti dalla Del. G.R. n. 201/2016;

- b) applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 10.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa, alle scadenze previste dalle vigenti disposizioni di settore per gli agglomerati maggiori di 100.000 AE e alle scadenze previste dal PTA e dalla Del. G.R. 201/2016 per gli agglomerati con popolazione compresa fra 10.000 e 100.000 AE;
- c) a parità di tempistica e priorità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, sono prioritari, in rapporto a tutto il territorio provinciale, gli adeguamenti per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato con scarico ubicato all'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura ed in territorio collinare-montano;
- d) applicazione della disinfezione sui depuratori di potenzialità maggiore di 2.000 AE se influenzano significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili, e prima dell'attivazione delle prese idropotabili medesime;
- e) le scelte progettuali per gli interventi inseriti nel Piano d'Ambito dovranno essere valutate anche dal punto di vista del consumo energetico di gestione degli impianti privilegiando, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico, coerentemente con la pianificazione energetica regionale;
- f) relativamente alla valutazione e progettazione degli interventi nel settore fognario-depurativo valgono le seguenti disposizioni, che devono altresì essere recepite negli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC e RUE) in relazione alle specifiche competenze:
 - 1) negli ambiti di nuovo insediamento si promuove la separazione delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo il recapito in corpi recettori superficiali e/o sul suolo, nonché il riuso delle acque meteoriche raccolte dai tetti o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate;
 - 2) in merito alla possibilità di realizzazione di sistemi di drenaggio urbano unitari o separati, la scelta va effettuata caso per caso e deve discendere da accurate valutazioni che dimostrino la presenza di vantaggi ambientali preponderanti di un sistema rispetto all'altro: il sistema separato è da privilegiarsi nel caso di aree destinate ad attività prevalentemente industriali, così come, in caso di nuove urbanizzazioni, in presenza di un corpo idrico superficiale per il recapito di acque meteoriche;
 - 3) per tutti i sistemi di drenaggio si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione);
 - 4) occorre perseguire la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, permettendo il deflusso delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte dell'agglomerato urbano in modo che non si verifichino interconnessioni con il sistema scolante urbano o, qualora non possibile, favorendo la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso nell'agglomerato urbano.

9. **D** I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento al presente Piano, recepiscono le seguenti direttive:

- a) dovranno essere considerate le azioni di conservazione/ripristino degli spazi naturali limitrofi ai corpi idrici superficiali costituenti gli elementi strutturali tipo D della rete ecologica polivalente di livello provinciale, di cui all'art. 5 e l'individuazione di nuovi spazi naturali e seminaturali, aree verdi/boscate nelle zone di pianura, fasce tampone perfluviali vegetali, con la specifica finalità di incrementare le funzioni filtro per il

contenimento dei fattori e carichi di inquinamento ed i livelli di protezione dei corpi idrici, e comunque coerentemente alle disposizioni di cui al progetto di rete ecologica provinciale;

- b) per i territori ricadenti nel bacino del Torrente Crostolo, come delimitato alla "Carta degli elementi idrografici naturali ed artificiali e delle captazioni ad uso idropotabile" (Tav. 1 dell'Allegato 15 del Quadro conoscitivo) e nelle zone di protezione del territorio di pedecollina-pianura di cui alla Carta delle tutele delle acque sotterranee e superficiali (Tav. P10a), la direttiva del precedente punto dovrà essere rivolta con particolare attenzione alle specifiche aree di possibile immissione in corpo idrico superficiale di carichi inquinanti provenienti da fonte diffusa e dagli scarichi puntuali.

Articolo 80. Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Il Piano, ai sensi dell'art. 30 delle norme del PTA, delimita nella Tav. P10b:

- le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola (ZVN),
- le Zone non vulnerabili, anche dette zone ordinarie.

In tali zone, per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola, si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

Articolo 81. Articolazione delle aree e zone finalizzate alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e disciplina per le aree di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 152/06, come aree destinate alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, sono individuate:

- a) le aree di salvaguardia, distinte in:
 - 1) zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni;
 - 2) zone di rispetto delle captazioni e derivazioni;
- b) le zone di protezione, destinate alla tutela del patrimonio idrico, distinte in base all'art. 43 e 44 delle norme del PTA in :
 - 1) zone di protezione delle acque sotterranee del territorio di pedecollina-pianura;
 - 2) zone di protezione delle acque superficiali;
 - 3) zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano.

2. **P** Per le zone di tutela assoluta e zone di rispetto, di cui al comma 1, lett. a), si applicano le delimitazioni e le vigenti disposizioni nazionali di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e le norme di cui al Titolo III cap. 7 del PTA. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive, e relative delimitazioni, inserite nei Piani urbanistici comunali.

3. **D** Le zone di tutela assoluta e zone di rispetto, di cui al comma 1, lett. a), potranno essere ridefinite come delimitazione e la disciplina aggiornata in base agli specifici atti regionali previsti dalle norme del PTA e art. 2 della L.R. 4/2007.

4. **P** Il Piano individua nella Carta delle tutele della acque superficiali e sotterranee - Tav. P10a le zone di cui al precedente comma 1 lett. b) ove si applicano le disposizioni dei successivi articoli 82, 83 e 84.

5. **P** Le “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” di cui all'art. 28 del PTPR, peculiari anche sotto il profilo paesaggistico ed appartenenti ad un sistema morfo-idraulico riconoscibile alla scala regionale, individuate nella tav. P5a, corrispondono alle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio di pedecollina-pianura di cui al successivo art. 82.

Articolo 82. Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime.

2. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura si articolano in:

- a) aree di ricarica delle falde, distinte nei seguenti settori:
 - 1) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
 - 2) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
 - 3) settori di ricarica di tipo C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B;
 - 4) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea;
- b) emergenze naturali della falda, costituite dai fontanili.

3. Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D richiamati al precedente comma 2 vanno rispettate le disposizioni dell'art. 45 delle norme del PTA e le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) **P** le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle vigenti norme di settore;
- b) **P** le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. CEE 1782/03;
- c) valgono le disposizioni generali e per settore rivolte al risparmio idrico di cui al successivo art. 85 delle presenti norme;
- d) **D** i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento al presente Piano, recepiscono le seguenti direttive:
 - 1) deve essere applicata, ed eventualmente approfondita, con particolare riferimento agli areali in classi di infiltrazione potenziale comparativa alta e media, come riportate nella tav. P10c, la disciplina sulla prevenzione, messa in sicurezza o riduzione del rischio relativa ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2, lett. a2) delle norme del PTA, riportata e dettagliata all'Allegato 9 delle presenti norme;

- 2) nei centri urbani compresi nella classe di infiltrazione potenziale comparativa alta dovranno essere privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;
- 3) nelle aree ricomprese nella classe di infiltrazione potenziale comparativa alta dovranno essere realizzate, nei nuovi insediamenti, reti fognarie separate e, negli ambiti urbani consolidati, trasformate quelle miste con priorità negli interventi di riqualificazione urbana;
- 4) i nuovi sistemi fognari pubblici e quelli realizzati dai soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione. Per tutte le reti ed i manufatti fognari pubblici dovrà essere prevista una verifica della tenuta idraulica. I regolamenti urbanistici comunali dovranno contenere disposizioni in tal senso.

e) **P** Nei medesimi settori di ricarica di tipo A, B, C, e D richiamati al precedente comma 2 sono vietati:

- 1) l'utilizzazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane, domestiche ed industriali prodotti all'esterno dei settori suddetti; sono esclusi dal divieto i fanghi di depurazione biologici provenienti dal settore agro-alimentare;
- 2) la localizzazione di nuovi stabilimenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (D.Lgs 105/2015);
- 3) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale (AIA-IPCC), nonché l'incremento dei carichi di origine zootecnica con la realizzazione di nuovi allevamenti e gli ampliamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento, o adeguato impianto di depurazione.

4 Nei settori di ricarica di tipo A, B e D, descritti al precedente comma 2 oltre alle norme di cui ai precedenti commi e fatte salve le norme del PTA, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- a) **D** Gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive, per le quali all'entrata in vigore del PTA non fosse stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e, in particolare, non devono portare a giorno l'acquifero captato ad uso idropotabile e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale per i quali dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - 2) nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda e la ricarica della medesima;
- b) **P** Nei settori di ricarica A e D è vietato l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua negli impianti per scopi geotermici a ciclo chiuso finalizzati al riscaldamento/raffreddamento di ambienti, fermo restando che per qualunque tipologia di tali impianti (chiusi o aperti) è vietato su tutto il territorio provinciale l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore e anche materiali/tecniche di

- trivellazione/cementazione dei relativi pozzi, potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee e le variazioni di temperatura del suolo/sottosuolo che generino inquinamento termico nel tempo;
- c) **P** Nei settori di ricarica A e D è vietato il prelievo di acque sotterranee destinato a scopi geotermici per il riscaldamento/raffreddamento di ambienti ed è altresì vietato lo scarico nelle acque sotterranee delle acque utilizzate per scopi geotermici (di cui all'art. 111 L.R. 3/1999, come modificato dalla L.R. 13/2015) al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- d) **D** I Comuni in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici comunali si attengono alle seguenti direttive (sono fatti salvi i piani vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano, ovvero, per la definizione delle quote di cui al successivo punto 1) le determinazioni contenute in Accordi di Pianificazione sottoscritti alla data del 19 novembre 2008 di adozione del presente Piano):
- 1) le quote destinabili a successive urbanizzazioni sono quelle di cui all'art. 7 comma 5 lett.b) relative all' Ambito dell'Alta pianura e pedecollina;
 - 2) ai fini di contenere, in particolare, gli effetti dell'impermeabilizzazione nei confronti della ricarica degli acquiferi i Comuni effettuano la localizzazione delle previsioni di nuova urbanizzazione prioritariamente fuori dalle zone di protezione e sempre in coerenza con i criteri localizzativi di cui all'art. 7 e le altre disposizioni delle presenti Norme; se il territorio di competenza ricade tutto entro le zone di protezione i Comuni effettuano la localizzazione prioritariamente fuori dai settori A, B e D o nella classe a minore infiltrazione potenziale comparativa come rappresentata nella Tav. P10c;
 - 3) valgono inoltre le direttive della successiva lett. e).
- e) **D** Nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), si applicano le seguenti disposizioni:
- 1) vale quanto espresso al comma 3, lett. d) punto 1) in riferimento alla messa in sicurezza o riduzione del rischio relativa ai centri di pericolo;
 - 2) i Comuni nei regolamenti urbanistici ed edilizi devono recepire i criteri ed i principi per la gestione delle acque di prima pioggia e altre tipologie di reflui e scarichi definite dalle vigenti norme regionali di settore;
 - 3) in particolare per tali aree si applicano le disposizioni volte all'incremento di permeabilità di cui al successivo art. 85.
5. Nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni del precedente comma 3, vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- a) **D** nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), le quote destinabili a successive urbanizzazioni sono quelle di cui all'art. 7, comma 5, lett.b) relative all' Ambito dell'Alta pianura e pedecollina;
 - b) **D** le direttive e prescrizioni dell'art. 83, comma 1, lett. a), b).
6. **P** Per le emergenze naturali della falda, fontanili, di cui al precedente comma 2 lett.b) , valgono le seguenti disposizioni:
- a) in riferimento alla Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee (tav. P10a) è fatto divieto di realizzazione di nuovi pozzi per il prelievo di acque sotterranee di alimentazione dei fontanili, in un raggio minimo di 500 metri dalla testa del fontanile; gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale dovranno dettagliare ed aggiornare l'ubicazione puntuale dei fontanili definendo le relative "zone di tutela" e stabilendo ulteriori disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza dei

fontanili ai fini della salvaguardia degli aspetti ambientali ed ecologici, oltre che della qualità e della quantità della risorsa idrica;

- b) è fatto divieto di utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura, coerentemente alle vigenti disposizioni regionali di settore, in un raggio di 500 metri dalla testa dei fontanili e nelle "zone di tutela dei fontanili" di cui alla precedente lett. a).

Articolo 83. Zone di protezione delle acque superficiali

1. **D** Per le "zone di protezione delle acque superficiali" valgono le disposizioni dell'art. 46 delle norme dal PTA come specificato ed integrato con le seguenti disposizioni finalizzate a ridurre gli scarichi diretti ed i dilavamenti nei corpi idrici ed a evitare la compromissione qualitativa delle risorse:

- a) nelle aree non urbanizzate, ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità al presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali dovranno definire le misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica in conformità all'art. 46, comma 3, lett. b delle Norme del PTA;
- b) nelle aree già urbanizzate alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008) valgono le disposizioni dell'art. 46, comma 3, lett. c delle Norme del PTA;
- c) in relazione ai sistemi di depurazione delle acque reflue, con riferimento ai nuclei isolati ed agli agglomerati urbani, anche di consistenza inferiore di 200 A.E., i Comuni nei RUE dovranno promuovere la realizzazione di sistemi di fitodepurazione, per l'abbattimento degli inquinanti;
- d) dovrà essere applicata la disinfezione sui depuratori di potenzialità maggiore di 2.000 AE;
- e) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, è riservata all'Autorità competente la facoltà di valutare ed impartire limiti più restrittivi ed opportuni per il parametro E. Coli, ovvero di prevedere la realizzazione del comparto di disinfezione anche per impianti con potenzialità inferiore a 2000 AE;
- f) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, l'Autorità competente dovrà valutare la possibilità di recapito degli scarichi al di fuori delle porzioni di bacino ricadente in zona di protezione attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura, o direttamente attraverso una modifica del collettore di scarico; in alternativa potranno essere richiesti, per attività comportanti scarichi contenenti germi patogeni, trattamenti di disinfezione. Per tutte le attività che originano scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e con impianto di depurazione di potenzialità di oltre 1.000 AE (abitanti equivalenti), si prescrive il rispetto del limite massimo per l'azoto ammoniacale pari a 5mg/l.

Articolo 84. Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano

1. Le "zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano" comprendono:

- a) le aree di ricarica, per le quali sono individuate:
 - 1) "rocce magazzino", in esito degli approfondimenti condotti in sede del presente Piano ai sensi dell'art. 48, comma 2 delle norme del PTA.
 - 2) le aree di possibile alimentazione delle sorgenti.
- b) le emergenze naturali della falda (sorgenti).

2. Fatte salve le disposizioni delle norme del PTA, per le aree di ricarica valgono le disposizioni di cui al precedente art. 82 comma 3, lett. a), b), c), d) punto 1 e d) punto 4; per le aree di possibile alimentazione delle sorgenti valgono anche le disposizioni di cui al precedente art. 82, comma 4, lett. a), b), c), e).

3. **D** Nelle zone di protezione di cui alla lettera a) del precedente comma 1 al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le seguenti disposizioni:

- a) le risorse idriche sotterranee devono essere destinate prioritariamente all'utilizzo idropotabile;
- b) i Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento al presente Piano, dovranno recepire le seguenti direttive:
 - 1) tramite apposito studio, dovrà essere verificata ed eventualmente integrata l'individuazione delle sorgenti captate destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, di cui alla tav. 1, Allegato 15 del QC del presente Piano, procedendo alla valutazione dello stato di attività, nonché alla definizione delle aree di possibile alimentazione e del regime di tutela necessario;
 - 2) in riferimento alle cavità ipogee di prima approssimazione, riportate nella tav. 2, Allegato 15 della Relazione generale del QC del presente Piano, dovrà essere effettuata la verifica della presenza di eventuali cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano ed a disporre l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni delle sorgenti previste dalla normativa vigente;
 - 3) si dovranno individuare le zone interessate da sorgenti naturali, di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche.

4. Soppresso

5. **I** Ai fini dell'individuazione di risorse idriche potenzialmente sfruttabili a fini idropotabili e conseguente definizione di eventuali ulteriori "zone di riserva", la Provincia in collaborazione con il soggetto preposto all'organizzazione, regolazione e vigilanza del Servizio Idrico Integrato e con il coinvolgimento di Enti ed Aziende competenti in materia, avvalendosi del supporto del Gestore del Servizio Idrico Integrato, può condurre studi sulle aree delimitate come "Ambiti oggetto di approfondimento" della "Carta delle Rocce Magazzino" di cui alla tav. 2 dell'Allegato 15 della Relazione generale del Quadro Conoscitivo.

6. Soppresso

7. **P** In coerenza con l'art. 97 del D.Lgs.152/2006, ai fini del rilascio della concessione di utilizzazione delle acque minerali e delle acque di sorgente da parte dell'Autorità

competente, dovrà essere dimostrato dal richiedente che non si verifichi interferenza sull'utilizzo delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse ed altresì nel rispetto del DMV del corpo idrico alimentato dalla risorsa oggetto di concessione.

Articolo 85. Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica

1. L'insieme delle misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica ha l'obiettivo di assicurare gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche e l'equilibrio del bilancio idrico, in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs 152/2006, ed è contenuto nel Titolo IV delle norme del PTA e nelle ulteriori disposizioni del presente articolo.

2. Rientrano nelle misure di cui al comma precedente:

- a) l'applicazione del DMV ai sensi dell'art.51 delle norme del PTA, come specificato nel successivo comma;
- b) la misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale del successivo comma 4;
- c) le misure generali e per i settori civile, produttivo industriale/commerciale e agricolo, di cui al successivo comma 5;
- d) le misure previste nei Piani di Conservazione dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 68 delle norme del PTA, come specificato dal successivo comma 6;
- e) le misure previste dal presente Piano, dettagliate nel successivo comma 7, da recepirsi negli strumenti pianificazione urbanistica comunali;
- f) le ulteriori opere finalizzate alla tutela della risorsa idrica ed all'utilizzo razionale della medesima, secondo quanto previsto dall'art. 9 delle norme PTA, e le opere/interventi necessari a garantire la disponibilità idrica inseriti in strumenti di programmazione finanziaria nazionale, regionale e provinciale. Nell'ambito delle opere ed interventi atti a garantire la disponibilità di risorsa idrica, per il presente piano sono prioritari gli interventi finalizzati a garantire la possibilità di prelievo di risorsa idrica dal Fiume Po.

3. **P** Sui corsi d'acqua naturali deve essere garantito il mantenimento del deflusso minimo vitale come definito dalle disposizioni vigenti in materia.

4. **D** Per la misura di cui al precedente comma 2 lett. b) valgono le seguenti disposizioni:

- a) i bacini di accumulo a basso impatto ambientale hanno lo scopo di compensare e di mitigare gli effetti del deficit idrico indotto dall'applicazione del DMV per i corpi idrici, nonché il deficit sulla falda, e di incrementare la disponibilità idrica a fini irrigui e plurimi. Allo stesso tempo, detti bacini svolgono la funzione di creare, ampliare e interconnettere zone a pregio naturalistico-ambientale e zone umide di cui al progetto di Rete Ecologica polivalente di livello provinciale di cui all'art. 5 delle presenti Norme;
- b) è individuata la misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale nell'Allegato 10 alle presenti Norme;
- c) le condizioni tecnico-ambientali-territoriali e le opportunità temporali per le realizzazioni sono definite attraverso uno specifico Programma attuativo della misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale che è programma attuativo del Piano ai sensi dell'art. 76 delle presenti Norme;
- d) il Programma attuativo dovrà essere volto all'accumulo di risorsa idrica in zona di pedecollina-pianura ed in zona appenninica e ai fini di una maggiore efficacia può essere definito per stralci o in fasi;
- e) i bacini di accumulo della presente misura, in quanto realizzati attraverso l'esercizio dell'attività estrattiva, sono recepiti, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, direttamente nei PAE comunali; coerentemente a quanto disposto dall'art. 9 delle norme del

vigente PIAE, il volume di materiali utili dovrà essere computato nelle successive varianti del PIAE. Per i bacini individuati in aree di attività estrattive già inserite nel PIAE medesimo, la sistemazione finale dell'area di cava come bacino dovrà, previa ulteriori verifiche di fattibilità tecnica ed economica, essere recepita nei PAE comunali e le convenzioni in corso dovranno essere rinegoziate ai fini di tale sistemazione finale;

- f) in ambito della futura pianificazione provinciale della attività estrattive (PIAE), il possibile l'utilizzo delle aree di cava come bacino di accumulo idrico ad uso irriguo - ambientale dovrà essere assunto quale criterio prioritario di localizzazione delle previsioni estrattive stesse.

5. Per le misure di cui al precedente comma 2 lett. c) valgono le seguenti disposizioni:

- a) le misure per il risparmio idrico volte alla tutela quantitativa della risorsa idrica sono di carattere generale e/o specificatamente rivolte al settore civile, al settore produttivo industriale/commerciale e al settore agricolo;

b) per le misure generali:

- 1) **D** la risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato l'emungimento dalle falde più superficiali ad alimentazione prevalentemente stagionale;
- 2) **D** le misure per il risparmio idrico nel settore civile, industriale/commerciale, agricolo sono rivolte al duplice obiettivo del contenimento sia dei consumi idrici e sia dei prelievi dalle falde;
- 3) **D** il risparmio idrico nei settori civile, industriale/commerciale, agricolo è perseguito conformemente agli obiettivi, indirizzi e disposizioni previste al Titolo IV cap. 2 delle norme del PTA ed alle seguenti disposizioni;
- 4) Soppresso;
- 5) **P** ad eccezione delle acque prelevate ad uso domestico, ai sensi dell'art. 65 e 66 delle norme del PTA è fatto obbligo di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata dalle falde e dalle acque superficiali, escluso dai canali di bonifica: le attività produttive esistenti, relativamente all'utilizzo della risorsa idrica nel proprio ciclo produttivo attraverso attingimenti di acqua sotterranea, dovranno dotarsi di tale dispositivo entro 2 anni dall'entrata in vigore delle presenti norme (4 agosto 2010), per le nuove attività produttive ne è fatto obbligo all'atto della concessione al prelievo da parte dell'Autorità competente; i gestori pubblici e privati delle acque utilizzate a fini irrigui ed i gestori che effettuano prelievi di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse dovranno dotarsi di tale dispositivo per i prelievi esistenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme (4 agosto 2010), per i nuovi attingimenti ne è fatto obbligo all'atto della concessione al prelievo da parte dell'Autorità competente. Tali disposizioni costituiscono vincolo per il rilascio e/o rinnovo della concessione al prelievo da parte dell'Autorità competente;

c) per il risparmio idrico nel settore civile:

- 1) **D** gli Enti ed aziende competenti in materia, , anche attraverso il Gestore del Servizio Idrico Integrato, dovranno attivare le opportune forme di sensibilizzazione, diffusione delle conoscenze dei metodi e modalità per il risparmio idrico in ambito domestico e le nuove tecniche e tecnologie che emergono dagli studi e ricerche di settore ed i contenuti del Piano di Conservazione di cui all'art. 64 delle norme del PTA;

- 2) **D** gli Enti competenti in materia ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato dovranno attuare interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete e interventi infrastrutturali, anche finalizzati all'aumento dell'utilizzo di acque superficiali per usi acquedottistici;
 - 3) **D** il risparmio idrico per il settore civile è perseguito attraverso l'attuazione del Piano di Conservazione della Risorsa per i servizi pubblici di Reggio Emilia, conforme alle disposizioni ed indirizzi del PTA, e i relativi interventi/azioni/misure devono essere previsti nel Piano d'Ambito di cui alla normativa vigente in materia;
 - 4) **D** il Gestore del Servizio Idrico Integrato, al fine del risparmio idrico nel settore civile nella fase di adduzione e distribuzione, dovrà valutare le criticità relative alle perdite di rete attraverso l'indicatore ILI (Infrastructure Leakage Index), contenuto nel Piano di Conservazione, per il raggiungimento del valore obiettivo pari a 2,7 al 2016;
- d) per il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale:
- 1) **I** gli Enti ed aziende competenti in materia promuovono l'adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino il risparmio, il riuso e riciclo di acque di processo, acque di raffreddamento e di acque meteoriche attraverso sistemi di accumulo aziendali e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. L'obiettivo del risparmio idrico e le relative misure sono principalmente rivolti alle attività che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo;
 - 2) **P** le attività industriali/commerciali che utilizzano la risorsa idrica nel proprio ciclo produttivo attraverso attingimenti di acqua sotterranea nelle zone di protezione del territorio di pedecollina pianura, settori A, B, C, D, di cui al comma 2 dell'art. 82 delle presenti Norme dovranno comunicare i prelievi annuali, da trasmettersi all'Autorità competente per il rilascio della concessione per il prelievo di acqua e per l'autorizzazione allo scarico ;
 - 3) **P** le nuove attività produttive/commerciali o loro ampliamenti che utilizzano la risorsa idrica nel proprio ciclo produttivo attraverso attingimenti di acqua sotterranea nelle zone di protezione del territorio di pedecollina pianura, settori A, B, C, D, di cui al comma 2 dell'art. 82 delle presenti Norme ad eccezione di quelle localizzate in Aree produttive Ecologicamente Attrezzate, in sede di richiesta di concessione per l'attingimento di acque sotterranee dovranno redigere un bilancio idrico aziendale che evidenzia l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili come da BAT Reference a cura dell'Ufficio Europeo EIPPCB di cui alla direttiva 96/61/CEE e i relativi documenti nazionali e direttive regionali ove esistenti, relative al risparmio idrico per la relativa attività. Tale condizione è vincolante per il rilascio della concessione per i prelievi di acque sotterranee da parte dell'Autorità competente;
- e) per il risparmio idrico nel settore agricolo:
- 1) devono essere attuate le misure previste dalle norme del PTA agli artt. 66, 67, 68 e 69;
 - 2) **P** le aziende agricole e zootecniche che utilizzano la risorsa idrica nel proprio ciclo produttivo attraverso attingimenti di acqua sotterranea nelle zone di protezione del territorio di pedecollina pianura, settori A, B, C, D, di cui al comma 2 dell'art. 82 delle presenti Norme dovranno comunicare i prelievi annuali effettuati, da trasmettersi all'Autorità competente in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici;
 - 3) **P** i gestori pubblici e privati delle acque utilizzate a fini irrigui che effettuano attingimenti di acqua sotterranea dovranno comunicare i prelievi annuali effettuati,

da trasmettersi all'Autorità competente per il rilascio della concessione per il prelievo di acqua;

- 4) **I** si indirizza all'adozione delle misure gestionali e modalità ed ottimizzazione degli utilizzi delle risorse idriche tese al minor consumo di acqua, contenute, oltre che nelle norme del PTA, anche nei Piani di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura redatti da Consorzi di Bonifica, previsti all'art. 68 delle norme del PTA;
- 5) **P** per le riconversioni colturali, e in particolare per quelle a forte carattere idroesigente, è opportuno valutare anticipatamente i fabbisogni idrici nell'ottica di mantenerli costanti o diminuirli anche con l'adozione di sistemi e tecnologie di risparmio idrico e/o con accumulo e riutilizzo delle acque piovane e tenendo conto della vocazionalità del territorio rafforzandone i prodotti tipici. Apposita relazione illustrante tali condizioni dovrà essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione di tali impianti all'Autorità competente.

6. Per le misure di cui al precedente comma 2 lett. d) valgono le seguenti disposizioni:

- a) **D** i Consorzi di bonifica e di irrigazione concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, e nell'ambito delle competenze loro attribuite attuano le misure per il risparmio idrico per il settore agricolo, che devono essere contenute o previste nei Piani di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui all'art. 68 delle norme del PTA;
- b) **D** la Provincia effettua segnalazione di alta priorità per gli interventi proposti dai Consorzi di Bonifiche in piani o programmi, ordinari e straordinari, per reperimento di risorse finanziarie europee, nazionali, regionali o provinciali, sulla base di apposita relazione che dimostri che gli interventi suddetti consentono il risparmio idrico con il raggiungimento di una quota di almeno il 50% dei volumi idrici necessari per raggiungere gli obiettivi previsti all'anno 2016 dal PTA, relativamente al risparmio idrico sulle reti di adduzione consortili servite da reti appenniniche; in caso di mancato raggiungimento di tale quota la Provincia effettua segnalazione di alta priorità solo per i singoli interventi infrastrutturali o gestionali che prevedono risparmio idrico. La relazione illustrante i congrui volumi di risparmio idrico conseguiti annualmente deve essere trasmessa alla Provincia con cadenza annuale;
- c) **D** nell'attuazione degli interventi, previsti all'interno del Piano di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche dovranno valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico coerentemente alla pianificazione energetica regionale e provinciale.

7. **D** Per le misure di cui al precedente comma 2 lett. e) valgono le seguenti direttive:

- a) i Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, oltre a quanto stabilito dal punto 4 della DGR 201/2016, dovranno corredare tali strumenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative:
 - 1) da uno studio sul bilancio idrico di area che valuti la domanda prevista e la disponibilità di risorse, la capacità del sistema fognario depurativo di convogliare gli scarichi e di trattarli, in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale dettati dalle vigenti disposizioni in materia;
 - 2) da indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione sui tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e sulla ricarica delle acque sotterranee, purché nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela ambientale;

- 3) da valutazioni di ordine idraulico in merito alla capacità del reticolo di scolo e della rete dei canali di bonifica, promuovendo la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario;
 - 4) prevedendo un indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità residua degli spazi non edificati, per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione;
 - 5) da limitazioni in aree interessate da falda subaffiorante, degli interventi edilizi comportanti la realizzazione di interrati e/o seminterrati che necessitano il drenaggio in continuo delle acque di falda, e conseguente allontanamento delle stesse attraverso il sistema di drenaggio urbano;
 - 6) da disposizioni normative che, ove possibile, subordinino le nuove espansioni produttive o la riqualificazione di quelle esistenti, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici;
- b) i Comuni dovranno assumere misure specifiche, nell'ambito del RUE, quali:
- 1) contenimento dell'uso della risorsa per i pubblici servizi mediante l'obbligo dell'installazione dei dispositivi di risparmio idrico riguardanti impianti termoidraulici ed idrosanitari, nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, università, impianti sportivi, ecc.);
 - 2) negli ambiti di nuovo insediamento e negli ambiti da riqualificare, la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate;
 - 3) ulteriori disposizioni che promuovano interventi per la riduzione dei consumi idrici e l'uso razionale delle risorse idriche anche attraverso incentivazioni (procedurali, fiscali, compensative, ecc.);
- c) i Comuni promuovono progetti di intervento finalizzati al risparmio idrico eventualmente anche in connessione con i Piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui al successivo articolo 86, anche attraverso progetti di riqualificazione urbana per le Aree produttive Ecologicamente Attrezzate, secondo gli indirizzi individuati dalle specifiche disposizioni regionali.

Articolo 86. Riutilizzo delle acque reflue

1. Le misure per il riutilizzo delle acque reflue sono disciplinate al Titolo IV cap. 3 delle norme del PTA.
2. **D** L'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Mancasale rientra fra gli impianti prioritari, oggetto di riutilizzo irriguo dei reflui, definiti dal PTA.
3. **D** Il riutilizzo dei reflui dell'impianto di Mancasale costituisce misura del Piano di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, di cui all'art. 68 delle norme del PTA.
4. **D** Soppresso
5. **D** Il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue del depuratore di Mancasale costituisce priorità attuativa ai fini della misura per la valorizzazione del Torrente Crostolo di cui al successivo articolo 87.

6. **I** Il riutilizzo delle acque reflue urbane potrà essere previsto anche per altri impianti di depurazione.

Articolo 87. Misura di valorizzazione del Torrente Crostolo

1. **D** Nell'ambito dei progetti e programmi di cui all'art. 76, comma 4 lett. c) delle presenti Norme la Provincia partecipa a programmi finalizzati alla valorizzazione del Torrente Crostolo per la tutela delle sue acque; la presente misura si configura come misura supplementare di cui all'art. 18 comma 4 delle norme del PTA, volta al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale.

TITOLO VIII – AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000

Articolo 88. Sistema provinciale delle Aree Protette

1. Finalità primarie del sistema provinciale delle Aree Protette sono la tutela, la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione degli ecosistemi naturali e seminaturali, in considerazione dei valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici ed economici che esse racchiudono, da perseguirsi mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione, nonché gli specifici strumenti di gestione previsti per legge. Il Sistema delle aree naturali protette costituisce la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale di cui all'art. 5.

2. Il Sistema provinciale delle Aree Protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale tutelate ai sensi della legislazione nazionale e regionale.

3. Tale Sistema, rappresentato nella tav. P5a e nella tav. P2 può essere modificato e implementato, successivamente alla data di approvazione del presente Piano, con l'istituzione di nuove aree e/o l'ampliamento di quelle esistenti e potrà comprendere nuove tipologie di Aree Protette se e in quanto previste da specifiche disposizioni normative.

4. In relazione ai disposti del comma 3 il presente Piano individua nella tav. P2 le aree di riferimento in cui sono stati avviati percorsi per l'istituzione di Aree Protette (Parchi Regionali, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti).

5. **D** La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia, fermi restando gli indirizzi, le direttive e prescrizioni del presente Piano relativi a sistemi, alle zone e agli elementi ed ambiti ivi ricadenti.

6. **D** I Comuni interessati da Aree di riequilibrio ecologico le recepiscono nei propri strumenti di pianificazione, ne definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione nonché le idonee modalità di gestione, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della L.R. 6/2005 ed al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 4, dell'art. 54 della medesima legge (a cui si rinvia), nonché in conformità alle disposizioni delle presenti Norme.

Articolo 89. Rete Natura 2000

1. Soppresso

2. I siti di Rete Natura 2000 (come definiti dall'art. 2 della L.R. 6/2005 a cui si rinvia), individuati nella Tav. P2 con i perimetri approvati alla data di adozione della presente Variante specifica 2016, sono composti da:

- a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, che diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

b) Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE.

I siti di Rete Natura 2000 costituiscono parte integrante e strutturante della Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale di cui all'art. 5.

3. **D** Al fine di perseguire le finalità di legge la Provincia, i Comuni territorialmente interessati e tutti gli altri Enti competenti, devono promuovere strategie ed azioni al fine di attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto il profilo ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali. Gli Enti competenti per la gestione dovranno altresì garantire azioni di monitoraggio e promuovere attività di informazione, divulgazione ed educazione ambientale, nonché una fruizione consapevole dei siti Rete Natura 2000.

4. **P** Nei siti di Rete Natura 2000 devono essere, altresì, rispettate le Misure di Conservazione generali emanate dal Ministero e dalla Regione Emilia Romagna, nonché le Misure di Conservazione specifiche definite per ogni singolo sito ed i Piani di Gestione ove approvati, per un migliore e più efficace governo dei siti.

Tutti i piani, i progetti e gli interventi ricadenti all'interno dei siti di Rete Natura 2000 o che possono avere incidenza su di essi sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza, ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 della Del. G.R. n. 1191 del 30/07/07.

Nel caso di strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore con valenza territoriale la Valutazione di incidenza costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000.

5. **D** I Comuni nel cui territorio ricadono i siti di cui al comma 2, devono individuare nei propri strumenti di pianificazione urbanistica tali aree secondo la delimitazione definita negli appositi provvedimenti amministrativi e devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o ZPS, nel rispetto degli obiettivi e delle misure di conservazione del medesimo.

Nel caso in cui un sito di Rete Natura 2000 interessi il territorio di più Comuni, in fase di Conferenza di Pianificazione sono tenuti a partecipare tutti gli Enti locali interessati dal perimetro del sito e dovranno essere concordati obiettivi, strategie ed azioni nel rispetto degli obiettivi e delle misure di conservazione del medesimo.

6. **D** Relativamente alla previsione di nuovi assi viari o di ammodernamento di assi viari esistenti che interferiscano con le aree di cui al 2 comma (con eccezione delle opere viarie di interesse meramente locale) gli strumenti di pianificazione nonché i relativi progetti devono garantire un alto grado di permeabilità biologica, che dovrà essere confrontabile con quella esistente, e devono altresì prevedere misure di mitigazione finalizzate alla ricostituzione della continuità dei punti critici di passaggio e al potenziamento della qualità ambientale. In particolare, vanno incentivate le soluzioni progettuali che prevedano l'inserimento di strutture utili all'attraversamento della fauna unitamente alla costituzione, entro un'area di rispetto definita, di elementi arborei e arbustivi finalizzata al mantenimento della biodiversità presente e alla mitigazione visiva delle opere.

TITOLO IX – Altre tutele, limiti e condizionamenti

Articolo 90. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. In applicazione della legislazione vigente in materia di rischio di incidente rilevante il presente Piano individua nell'elaborato P12 le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, attivi alla data del 7 marzo 2018 (adozione della Variante specifica 2016), e disciplina, nelle more dell'emanazione delle linee guida di assetto del territorio di cui all'articolo 22, comma 3, del Dlgs n. 105 del 2015, con le presenti disposizioni, le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal D.M. 9/5/2001. La suddetta disciplina delle relazioni tiene anche conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei Piani di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile oltre ai Piani di Emergenza Esterni.

2. **P** I Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, e dalle relative aree di danno, così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs 105/2015, sono tenuti ad adottare, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici generali o con apposita variante agli stessi, l'Elaborato Tecnico inerente al "Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)", relativo al controllo dell'urbanizzazione, redatto, nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui al primo comma, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato al D.M.9/5/01 ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000.
Fino all'adeguamento dello strumento urbanistico tutto il territorio comunale, ovvero le aree di danno delimitate ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26/2003, risultano soggetti alle Norme di salvaguardia previste dalla medesima legge regionale.

- 3 **D** Nelle more dell'emanazione delle linee guida di assetto del territorio di cui all'articolo 22, comma 3, del Dlgs n. 105 del 2015, i criteri che i Comuni sono tenuti a rispettare per l'esecuzione della Valutazione di compatibilità ambientale e territoriale nell'ambito del suddetto Elaborato Tecnico (ERIR) sono riportati nell'Allegato 11 alle presenti Norme.

4. **D** Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 22 del Dlgs 105/2015, il presente Piano definisce le seguenti direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali:
 - a) I Comuni individuano gli ambiti specializzati per attività produttive preferibili alla localizzazione di nuovi stabilimenti od alla ricollocazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) dovranno essere prioritariamente favorite le localizzazioni in ambiti con caratteristiche di Aree produttive Ecologicamente Attrezzate;
 - 2) si dovranno minimizzare le interferenze con le categorie territoriali ed i sistemi, zone ed elementi vulnerabili indicati nell'Allegato 11 alle presenti Norme entro un raggio indicativo di 1 km dal perimetro dell'ambito specializzato per attività produttive;
 - b) negli ambiti specializzati per attività produttive classificati preferibili all'insediamento di stabilimenti RIR, dovranno essere previste fasce verdi di ambientazione con funzione di separazione e filtro a confine con ambiti del territorio rurale o ambiti a prevalente destinazione residenziale o per attrezzature di servizio e funzioni sensibili ai sensi del D.M. 09/05/01, anche al fine della mitigazione degli impatti in caso di incidente rilevante. Tali aree non potranno essere destinate a funzioni che

confliggano con la funzione primaria di dotazione ecologica. In ogni caso la loro sistemazione non va orientata alla fruizione del verde, ma alla formazione ad esempio di fasce alberate (qualora idonee in relazione agli scenari incidentali descritti nell'Elaborato tecnico (ERIR)) con associazioni vegetali tali da aumentarne la funzione ecologica di protezione, trattenimento di polveri ed inquinanti nel caso di emissioni, e dotate anche di zone d'acqua quali ad esempio vasche di laminazione, dune ed argini in terra di protezione, ecc.;

- c) per gli stabilimenti RIR esistenti, sulla base della valutazione dei livelli di vulnerabilità territoriale, infrastrutturale ed ambientale, anche esternamente alle aree di danno, riportata nell'Elaborato tecnico (ERIR), lo strumento urbanistico comunale può definire una distanza di attenzione, commisurata alla presenza di potenziali situazioni di vulnerabilità nell'intorno dello stabilimento, che si estende a partire dal perimetro dello stabilimento o dall'involuppo massimo delle aree di danno, quando queste risultano più ampie. Tale fascia, ottemperando al principio di precauzione, costituisce ulteriore fascia di regolamentazione dell'assetto ambientale e territoriale e delle relazioni tra stabilimento a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili. Entro la fascia di attenzione il PSC assume l'obiettivo, da attuarsi attraverso disposizioni d'uso dei suoli e di regolazione dell'attività edilizia, della prevenzione dell'insorgenza di potenziali situazioni di vulnerabilità, specie in relazione all'applicazione della disciplina diffusa del recupero ad usi urbani del patrimonio edilizio agricolo;
- d) i Comuni di cui al comma 3, in sede di elaborazione dell'Elaborato Tecnico (ERIR) sono tenuti a sviluppare la valutazione di compatibilità ambientale anche con riferimento al reticolo idrografico minore ed alla localizzazione di pozzi idropotabili;
- e) dovranno, in generale, essere assunti criteri di tutela del sistema delle aree agricole secondo quanto disposto all'art. 6, garantendo, in ogni caso, il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e la conservazione del sistema dei suoli agricoli ad alta capacità produttiva come individuati nelle tavole dell'Allegato 9 al Quadro Conoscitivo, specie con riguardo alle interferenze tra aree di danno e territorio rurale limitando ovunque possibile, nei casi di interferenza, le aree di danno all'interno del perimetro dello stabilimento o dell'ambito specializzato per attività produttive ospitanti. I Comuni possono, a tali fini, richiedere specifico approfondimento delle interferenze con il sistema delle aree agricole, attraverso apposita Relazione Agronomica da richiedere al soggetto gestore dello stabilimento a rischio di incidente rilevante in sede di localizzazione dei nuovi stabilimenti o di rilocalizzazione di stabilimenti esistenti al fine di definire le opportune misure di mitigazione.

5. **P** Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal Piano di Bacino del fiume Po ex L. 183/1989 all'art. 38 ter. in merito agli stabilimenti a rischio esistenti. Tutte le aziende a Rischio di Incidente Rilevante di nuovo insediamento, ricadenti in Fascia C, di cui all'art. 68 delle presenti Norme, dovranno prevedere sistemi per il rapido allontanamento delle sostanze stoccate all'interno dello stabilimento in modo da prevenire eventuali incidenti o perdite di materiale a causa di eventi di esondazione.

6. **D** Per tutti gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante di nuovo insediamento è necessario che in sede di variante urbanistica vengano condotte le indagini di 3° livello previste nella Del G.R. n. 2193/2015.

Articolo 91. Impianti e linee per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

1. Il Piano individua nelle tavv. P3a e P11 gli impianti e le linee per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica a media ed alta tensione, sia esistenti che di progetto, nonché i corridoi di fattibilità che comprendono le aree più idonee ove realizzare linee ed impianti di interesse sovracomunale. I corridoi di fattibilità costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio.

2. **P** Per tutti gli impianti e le linee esistenti, di cui al comma 1, le tavole P11, unitamente alla tabella riportata in calce all'Allegato 5NA, indicano la Distanza di Prima Approssimazione (DPA), la quale comporta l'obbligo di verificare, in sede di attuazione urbanistica ed edilizia, in relazione ai ricettori sensibili interni alla DPA stessa, la compatibilità con la effettiva fascia di rispetto calcolata secondo la normativa vigente (DM 29 maggio 2008 o, "Approvazione della Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti "), fatti salvi i casi di cui al punto 3.2 dell'Allegato al decreto stesso.

3. **D** I Comuni nell'ambito del PSC:

- a) recepiscono i corridoi di fattibilità di interesse sovracomunale di cui al primo comma;
- b) definiscono specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici di valenza locale, il cui tracciato riguarda un unico territorio comunale;
- c) recepiscono le linee e gli impianti esistenti, nonché le DPA di cui al comma 2 ovvero possono ridefinirle, come Fasce di rispetto, d'intesa con gli enti gestori, in base ai calcoli forniti dagli stessi, in modo da assicurare il conseguimento dell'obiettivo di qualità (di cui all'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 e successive modificazioni) sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti costruzioni esistenti;
- d) recepiscono gli aggiornamenti all'assetto di cui sopra derivanti dai programmi di sviluppo delle linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, in conformità alle disposizioni di cui alla legislazione vigente ed alle direttive di cui al comma seguente.

4. **D** Ai fini dell'aggiornamento dei corridoi di fattibilità, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Le modalità di recepimento di tali programmi nel presente piano e negli strumenti urbanistici comunali sono stabilite dalla DGR 978/2010 e s.m.i. a cui si rinvia.

5. **D** Nell'ambito dei corridoi di fattibilità di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui alla DGR 978/2010 e s.m.i. a cui si rinvia.

6. **D** A seguito della individuazione del tracciato definitivo in sede di autorizzazione di cui alla L.R. 10/1993 o L. 239/2004, i corridoi di fattibilità sono sostituiti dalle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) di cui al D.M. 29/05/2008 e gli strumenti urbanistici vengono adeguati in tal senso secondo le specifiche di cui alla DGR 2088/2013 a cui si rinvia. Le DPA, nonché le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio.

7. **D** La progettazione e realizzazione delle linee elettriche AT e MT nuove o in variante alle esistenti, l'individuazione di nuove stazioni di trasformazione, nonché gli interventi di sostanziale modifica degli impianti esistenti dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto

delle componenti ambientali, storico-culturali e paesistiche del territorio interessato, con riferimento ai contenuti del presente Piano (e nello specifico alle condizioni di sostenibilità definite dal Rapporto ambientale parte D), in modo da minimizzare l'impatto ambientale ed i livelli di esposizione ai campi magnetici. Sono fatti salvi condizionamenti più restrittivi derivanti da valutazioni di impatto ambientale, se previste dalla legislazione vigente in materia, nonché le limitazioni conseguenti a provvedimenti di tutela della pubblica incolumità e salute. La progettazione per la limitazione degli impatti sugli ecosistemi locali e quella di impatto visivo degli impianti o linee elettriche, dovrà essere effettuata avendo quale riferimento, oltre ai contenuti delle diverse parti del presente Piano, le indicazioni per l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture elettriche di cui al comma successivo, nonché quanto potrà essere previsto da Protocolli e/o Accordi di programma tra la Regione Emilia Romagna e/o la Provincia di Reggio Emilia e gli Esercenti il Servizio elettrico.

8. **D** Gli Enti gestori nell'esercizio delle proprie funzioni dovranno tenere conto, ovunque possibile, delle migliori soluzioni attuabili per l'inserimento paesaggistico ed ambientale delle infrastrutture anche con riferimento alla pubblicazione "Impatto delle infrastrutture tecnologiche nel territorio montano: criteri di mitigazione percettiva" (Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia e Comune di Canossa, 2005), fra cui l'adozione di misure cautelative atte ad evitare elettrocuzioni dell'avifauna (ad esempio maggiori distanze fra cavi e mensole dei tralicci, posa di corde di guardia, uso di perni ed isolatori idonei, scaricatori alternativi alle corna spinterometriche per linee di media tensione).

Articolo 92. Zone non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

1. **P** Ai sensi dell'art. 128, 2° comma, della L.R. 3/1999, e dell'art. 7, comma 2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), il presente Piano individua, nella tav. P13, le zone non idonee per la localizzazione d'impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, costituite dalla sovrapposizione cartografica delle zone di tutela paesaggistico-ambientale e degli elementi territoriali come specificati nella legenda della tavola medesima. Sono considerati impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti rispettivamente:

- a) gli impianti per l'esercizio delle attività di smaltimento di cui alla Tab. B – parte IV del D.Lgs n. 152/2006;
- b) gli impianti per l'esercizio delle attività di recupero di cui alla Tab. C – parte IV del D.Lgs n. 152/2006.

2. **P** L'individuazione delle zone non idonee non si applica alle attività di recupero ambientale come definite dalla legislazione vigente in materia, consistenti nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici a condizione che:

- a) i rifiuti non siano pericolosi;
- b) il recupero
 - 1) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
 - 2) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dalle norme vigenti in materia di recupero di rifiuti non pericolosi, nonché nel rispetto del progetto sopra citato;
 - 3) sia compatibile con le caratteristiche chimico - fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

- c) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito;
- d) l'attività di recupero sia preventivamente autorizzata con procedure ordinarie o semplificate ai sensi del D.Lgs 152/06 – Parte IV.

L'individuazione delle zone non idonee di cui alla tav. P13 non si applica alle attività ed impianti secondo le deroghe ammesse dal successivo art. 104 "Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e agli impianti di lavorazione degli inerti".

La realizzazione e l'ampliamento di impianti di recupero rifiuti e le relative operazioni è consentita nelle zone di ammissibilità condizionata, come individuate nella tav. P13 e nelle ulteriori zone di cui alla parte seconda delle presenti Norme che dettano limitazioni e condizionamenti per determinate tipologie di impianti di gestione di rifiuti, qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

3. **P** Oltre a quanto individuato nella tav. P13, costituiscono zone non idonee per determinate tipologie di impianti:

- a) per le discariche di rifiuti inerti i beni tutelati in ragione del loro interesse paesaggistico elencati dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004;
- b) per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi i territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- c) in generale per tutte le attività di gestione di rifiuti pericolosi, compresi gli ampliamenti delle esistenti, i settori A delle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina e pianura (art. 82);
- d) le perimetrazioni degli abitati da consolidare e o trasferire (art. 60).

4. **P** Tutti gli impianti di cui al comma 1 con eccezione per quelli indicati all'art. 6, comma 3, lett. c) punto 8) sono da localizzarsi all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. 20/2000, ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti nelle Aree produttive Ecologicamente Attrezzate di cui all'art. A-14 della L.R. 20/2000, e, di norma, individuati come dotazioni ecologico ambientali o infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell'art.15 delle presenti Norme.

E' consentita la realizzazione di nuovi impianti di gestione di rifiuti in aree classificate "aree omogenee F" negli strumenti urbanistici comunali nelle more del loro adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 20/2000.

Ai fini della definizione delle zone non idonee per la localizzazione d'impianti di smaltimento e recupero di rifiuti il territorio urbanizzato ed urbanizzabile con le eccezioni di cui sopra, riportato nella tav. P13, ha valore indicativo di massima, la sua individuazione è effettuata dagli strumenti urbanistici comunali in coerenza con le presenti Norme.

Articolo 93. Zone di protezione dall'inquinamento luminoso

1. **D.** Il Piano, ai sensi della L.R. 19/2003 e delle successive Direttive applicative (Del. G.R. n. 1732/2015), identifica nella tav. P2 le seguenti Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso:

- a) le aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000 e le aree di collegamento ecologico di rango regionale;
- b) le aree ricomprese entro un raggio di 15 km dagli osservatori astronomici di Scandiano e di Cervarezza Terme (Comune di Ventasso).

I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000, adeguano i propri strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentari recependo tali individuazioni e le relative disposizioni di protezione definite dalla L.R. 19/2003 e dalla direttiva applicativa della legge.

Articolo 94. Limitazioni d'uso in materia di incendi boschivi

1. Per la definizione di incendio boschivo e delle limitazioni d'uso dei suoli nelle aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si rinvia alla L. 353 del 2000.

Articolo 95. Limitazioni riguardanti l'uso di mezzi motorizzati

1. **D** Relativamente alle zone ed elementi in cui sono richiamate le disposizioni del presente articolo, l'uso di mezzi motorizzati è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) nei percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di polizia, vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) è consentito altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

2. **D** Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle direttive di cui al comma 1.

Articolo 96. Soppresso

Articolo 97. Installazioni pubblicitarie

1. **P** Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico comma 2 lett. a), b1) e b2), nelle zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione, nelle zone di tutela naturalistica, e nelle zone di tutela agronaturalistica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato come definito ai sensi della legislazione vigente, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

2. **D** I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli pubblicitari.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, ATTUATIVE E TRANSITORIE

TITOLO I - Strumenti attuativi e di monitoraggio

Articolo 98. Modalità e strumenti di attuazione concertata

1. Il presente Piano si attua mediante:

- a) gli strumenti di pianificazione comunale (PSC, RUE, POC) previsti dalla vigente legislazione regionale;
- b) i progetti e programmi di valorizzazione del paesaggio di cui all'art. 101;
- c) i programmi attuativi di cui all'art. 76, comma 3, lett. c;
- d) ogni altro strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione e di programmazione provinciale e subprovinciale con valenza territoriale o che determini ricadute sul territorio, previsto dalla vigente legislazione.

2. Per la formazione e l'attuazione degli strumenti e degli interventi di cui al precedente comma 1 e, più in generale, per svolgere l'azione di promozione e coordinamento per l'attuazione delle previsioni del Piano presso soggetti pubblici e privati, la Provincia utilizza gli strumenti offerti dalla legislazione, con particolare riferimento agli accordi territoriali ed agli accordi di pianificazione previsti dalla L.R. 20/2000, agli accordi di programma, alle convenzioni, alle forme per la gestione dei pubblici servizi, nonché le altre forme di collaborazione tra Enti previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. **D** Ai fini della confrontabilità geografica digitale ed allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni per l'implementazione del Quadro Conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli elaborati cartografici degli strumenti di pianificazione comunale previsti al presente articolo nonché i dati utilizzati per la loro redazione, sono resi disponibili agli Enti anche in formato vettoriale e devono essere realizzati in conformità a quanto previsto al punto A.1 della Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003, n. 484.

4. **D** La Provincia si impegna a mantenere aggiornato il proprio sistema informativo territoriale anche per fornire alle amministrazioni comunali utili banche dati territoriali finalizzate alla redazione del Quadro Conoscitivo.

5. **D** Al fine di garantire le funzioni di cui ai commi precedenti, le amministrazioni comunali sono tenute a trasmettere alla Provincia tutti gli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC, RUE) entro 60 giorni dalla loro approvazione.

Articolo 99. Ambiti territoriali ottimali per la pianificazione urbanistica comunale, cooperazione fra Comuni e Provincia per la redazione degli strumenti urbanistici comunali

1. **D** Ai fini di una efficace attuazione del presente Piano sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali per la pianificazione urbanistica comunale:

- a) gli ambiti di paesaggio ed, in subordine, i contesti di cui all'art. 4 e gli ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani di cui all'art. 8 comma 12, ove incentivare forme di cooperazione tra i Comuni per lo svolgimento di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti di pianificazione urbanistica. Nel caso di Comuni i cui confini amministrativi

ricadono su più ambiti o contesti è facoltà degli stessi decidere a quale ambito o contesto aderire nell'atto di avvio del processo di elaborazione del PSC in forma associata;

- b) le aggregazioni di Comuni (Unioni) quali forme di cooperazione amministrativa costituite ai sensi della legislazione regionale in materia.

2. **I** La Provincia partecipa agli Accordi territoriali fra i comuni per l'elaborazione dei PSC in forma associata e in tale sede definisce l'entità delle risorse tecniche, umane e finanziarie che mette a disposizione dell'iniziativa. In particolare la Provincia favorisce e promuove:

- a) la formazione intercomunale del Quadro Conoscitivo, del Documento preliminare e della ValSAT preliminare;
- b) lo svolgimento della Conferenza di pianificazione in forma associata intercomunale.

3. **I** La Provincia si impegna a fornire adeguato supporto tecnico per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in relazione alle concrete esigenze di progetto e alle diverse realtà locali territoriali e sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 5 NA.

Articolo 100. Soppresso

Articolo 101. Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio

1. **D** Il presente Piano individua nei "Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del Paesaggio", gli strumenti per favorire l'attuazione delle azioni strategiche, degli indirizzi e delle direttive definiti nelle schede per i diversi ambiti di paesaggio e contesti di rilevanza paesaggistica di cui all'Allegato 1, laddove siano necessarie particolari forme di cooperazione e concertazione tra gli Enti ed i soggetti interessati (Accordi territoriali di cui all'art. 15 L.R. 20/2000, Accordi di Programma di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 267 del 2000; od Accordi con i privati di cui all'art. 18 L.R. 20/2000) anche in funzione di orientare ed integrare l'allocazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, anche settoriali ai fini dell'attuazione delle politiche paesistiche.

2. **D** La Provincia promuove la formazione degli strumenti di cui al comma 1 in particolare nei contesti paesaggistici di rilevanza provinciale. Tali strumenti, anche in attuazione dei disposti contenuti nelle schede di cui all'Allegato 1, dovranno di norma:

- a) individuare i territori con riferimento ad uno o più contesti definiti nei diversi ambiti di paesaggio;
- b) assumere l'integrazione delle diverse problematiche settoriali, in funzione degli obiettivi strategici definiti nelle schede d'ambito;
- c) definire le misure e le azioni di conservazione, ripristino, nonché le modalità di intervento delle azioni di trasformazione, comprese quelle finalizzate all'attuazione della Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale, al potenziamento degli spazi verdi ed alla ricucitura dei bordi urbani;
- d) definire le modalità di gestione dei beni e sistemi di beni, di interesse per il progetto;
- e) sottoscrivere degli accordi territoriali tra i diversi enti interessati, includendo il confronto con le parti sociali interessate e i portatori di interessi collettivi;
- f) definire il programma degli interventi, i costi, i tempi e le modalità di attuazione;
- g) definire le forme di partecipazione;

- h) valutare gli effetti di miglioramento dell'ambito di paesaggio e dei contesti
- i) definire le fonti di finanziamento e il loro raccordo.

Articolo 102. Perequazione territoriale e concertazione degli oneri concessori e fiscali

1. **D** Ai sensi della L.R. 20/2000, i comuni e la Provincia applicano, in sede di Accordi territoriali, i criteri della perequazione territoriale, intesa come l'equa ripartizione tra gli enti interessati degli oneri e dei benefici derivanti da scelte urbanistiche di rilievo sovracomunale come definite dal presente Piano.

2. **D** Nell'ambito dei suddetti Accordi, la Provincia promuove con i Comuni la costituzione e gestione di un fondo con le caratteristiche e le modalità stabilite dall'art. 15 della L.R. 20/2000 e cui si rinvia.

3. **D** Le risorse conferite al fondo sono utilizzate prioritariamente:

- a) per la realizzazione degli interventi ambientali, infrastrutturali e organizzativi individuati negli accordi di cui all'art. 11 per la qualificazione degli ambiti produttivi sovracomunali e sovraprovinciali (come Aree produttive Ecologicamente Attrezzate), ovvero negli accordi di cui all'art. 13 per la qualificazione dei poli funzionali e di cui all'art. 19, comma 1, lett. A e B per gli insediamenti commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale;
- b) in relazione all'attuazione degli ambiti di qualificazione produttiva di cui all'art. 11, comma 2 lettera a) punto 1, per la realizzazione di interventi infrastrutturali ed ambientali di rilevanza provinciale e per l'attuazione dei Programmi e progetti integrati di valorizzazione del paesaggio di cui all'art. 101;
- c) in relazione all'impatto degli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale (art. 19, comma 1, lettera A e B), per la realizzazione di interventi in favore del piccolo commercio, dei centri storici, delle località minori, attraverso dei Progetti di Valorizzazione Commerciale o altri strumenti idonei.

Articolo 103. Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e Monitoraggio del Piano

1. La valutazione dei piani provinciali e comunali conseguenti al presente PTCP o da esso derivati risponde ai seguenti obiettivi:

- a) garantire come finalità generale un elevato livello di protezione dell'ambiente e a migliorare la coerenza del piano o programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati ai vari livelli di pianificazione e della normativa;
- b) individuare preventivamente gli effetti potenziali che deriveranno dall'attuazione delle scelte di piano o programma e, di conseguenza, selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano stesso;
- c) individuare le misure volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate;
- d) fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del piano o programma e consentire di documentare le ragioni poste a fondamento

delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente;

- e) rendere gli elaborati di analisi e di rappresentazione parte integrante del piano, e sottoporli a forme di pubblicità, raccolta di osservazioni, consultazioni e partecipazione;
- f) fare in modo che alla valutazione preventiva e previsionale dei possibili impatti segua, in fase attuativa del piano o programma, un controllo degli effettivi impatti sull'ambiente, derivanti dalla esecuzione degli stessi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dalla normativa ovvero perseguiti dal piano o programma stesso.
- g) individuare i principali tematismi e le criticità che dovranno essere oggetto del monitoraggio e individuare i principali indicatori sintetici, che consentano di verificare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma.

Ulteriori obiettivi di miglioramento dei processi decisionali perseguiti a cui le VAS potranno concorrere saranno i seguenti:

- h) individuare strategie di medio e lungo periodo per rimuovere o mitigare le principali criticità riscontrate anche mediante forme di compensazione;
- i) attivare processi di miglioramento della compatibilità ambientale e territoriale del sistema insediativo ed infrastrutturale-tecnologico, attraverso l'orientamento coerente degli strumenti di valutazione tecnico-amministrativa nelle fasi progettuali (VIA, AIA, VINCA) e gestionali (EMAS).

2. D Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 la valutazione dei piani provinciali e comunali conseguenti al PTCP sarà informata ai principi dell'integrazione e semplificazione, recependo gli esiti della ValSAT del presente Piano e utilizzandone gli approfondimenti e le analisi già effettuate nonché le informazioni già raccolte. Ai fini dell'elaborazione dei documenti di ValSAT dei piani urbanistici comunali il Rapporto Ambientale, parte integrante del presente Piano, fornisce un primo insieme di Linee guida.

3. D La Provincia effettua, in collaborazione con gli enti preposti al monitoraggio ambientale e con gli altri enti interessati dal presente Piano e secondo le specifiche contenute nel Rapporto Ambientale allegato, il monitoraggio dell'efficacia degli obiettivi e delle previsioni del presente Piano.

I Comuni, sono tenuti a effettuare il monitoraggio dei propri strumenti urbanistici comunali, utilizzando i riferimenti contenuti nel Rapporto Ambientale del presente Piano.

TITOLO II - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 104. Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e agli impianti di lavorazione degli inerti

1. **P** Non sono ammesse attività estrattive, così come disciplinate dalla L.R. 17/1991:
 - a) negli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 41);
 - b) nei Dossi di pianura di cui all'art. 43 comma 1 lett. a);
 - c) nelle Zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b1) del 2 comma dell'art. 47;
 - d) nelle Zone di tutela naturalistica (art. 44);
 - e) nelle Zone di tutela agronaturalistica (art. 45);
 - f) nelle Aree interessate da frane attive (lettera a, comma 1, art. 57) e nelle Aree a rischio idrogeologico molto elevato (art. 61).

Fanno eccezione, ad esclusione delle aree di cui alla lett. f), le attività estrattive derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti per gli "Ambiti territoriali da sottoporre a Progetto di Recupero e Riqualificazione Ambientale" individuati nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) e per i quali il medesimo piano definisce gli obiettivi e le modalità attuative del recupero. In tali ambiti territoriali i Piani comunali delle Attività Estrattive (PAE) potranno prevedere la commercializzazione di materiali litoidi eventualmente derivanti da interventi di rimodellamento morfologico finalizzati al recupero e alla riqualificazione ambientale del sito, secondo le modalità e le procedure definite nel PIAE.

Nel rispetto di quanto disposto dal piano riguardo il sistema dei vincoli e delle tutele e coerentemente con quanto enunciato nel comma 2 dell'art. 1, il PIAE, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla realizzazione del Progetto di territorio di cui alla Parte I delle presenti norme, adottando criteri di pianificazione volti all'integrazione delle diverse politiche settoriali, per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione paesaggistica, ecosistemica e ambientale, di sicurezza idraulica, di realizzazione della rete ecologica polivalente, di sinergia con le misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica e di ulteriori azioni strategiche ritenute perseguibili attraverso una corretta pianificazione dell'attività estrattiva.

2. **D** Nel Sistema forestale boschivo (art. 38) è consentito al PIAE la previsione di nuove attività estrattive unicamente nel caso in cui il bosco non presenti le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g) dell'art. 31 della citata L.R. 17/1991 e purché le modalità di sistemazione finale siano improntate al recupero naturalistico dell'ambito stesso.

3. **D** Nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del presente Piano e qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali, ovvero qualora il completamento di attività pregresse risulti funzionale alla valorizzazione e/o al recupero dei siti, è consentito al PIAE individuare nuove previsioni:

- a) nel Sistema dei crinali (art. 37), eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri s.l.m.,
- b) nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 40),
- c) nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 42),
- d) nelle Zone ed elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2) del 2 comma dell'art. 47,
- e) nelle Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (art. 48),
- f) nelle Zone gravate da usi civici (art. 52), nel Sistema delle bonifiche storiche (art. 53),

g) nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 81, comma 1 lett. b).

4. **D** E' altresì consentito al PIAE di individuare attività estrattive di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici nelle Zone di tutela naturalistica e nei terreni siti a quote superiori a 1.200 metri, a condizione che sia motivatamente dichiarato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno del sopraccitato materiale e che tali scelte pianificatorie siano corredate da uno specifico studio di bilancio ambientale ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 6 della L.R. 17/1991. Esclusivamente in relazione agli ambiti estrattivi per le pietre da taglio, si intende per attività estrattiva di tipo artigianale una previsione per l'estrazione massima di 100 mc/anno su di una superficie massima di 5.000 mq, con l'esclusivo impiego di attrezzature e di mezzi da trasporto compatibili con la situazione ambientale del sito e del suo intorno d'influenza.

5. **D** I Comuni, sulla base di considerazioni sui fabbisogni locali eventualmente non individuati dal PIAE, potranno avanzare motivata richiesta di localizzazione di ulteriori ambiti estrattivi di valenza comunale, come definiti dalle direttive della Regione Emilia-Romagna di cui alla Circ. n. 4402 del 10/06/1992, non localizzati dal PIAE stesso, finalizzati esclusivamente all'estrazione di pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed altri elementi architettonici. Nessuna delle suddette localizzazioni potrà superare la volumetria di 50.000 mc, con il medesimo limite massimo per ciascun Comune, ivi comprese le eventuali attività estrattive già presenti o pianificate sul territorio comunale finalizzate all'estrazione del medesimo materiale. Le suddette localizzazioni autonome potranno anche interessare il sistema o le zone territoriali tutelate di cui al precedente comma 3, ma non le Zone di Tutela Naturalistica (art. 44) od i terreni comunque siti a quote superiori a 1.200 m s.l.m. (nelle quali sono consentite esclusivamente le attività di carattere artigianale come definite dal precedente comma 4) oppure altre zone dove le attività estrattive siano esplicitamente vietate dalla legislazione vigente o da normative di strumenti di pianificazione sovraordinati, né potranno essere in contrasto con i criteri di esclusione enunciati nel PIAE. L'ammissibilità di ciascuna delle suddette proposte di nuova localizzazione per attività estrattive di valenza comunale verrà valutata dalla Provincia, in sede di istruttoria tecnica per la formulazione delle Osservazioni e/o Riserve sul PAE comunale, sulla base della rispondenza delle condizioni di cui al precedente comma 3 in merito al soddisfacimento del fabbisogno stimato, della compatibilità con i dimensionamenti generali del PIAE, sulla congruità della localizzazione territoriale e sulla compatibilità con la situazione paesaggistico-ambientale di contesto.

6. **D** Il PIAE deve garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni, ai criteri di compatibilità e alle direttive definite dalla pianificazione di bacino; a tal fine, ai sensi degli artt. 22 e 41 delle Norme di Attuazione del PAI, per le previsioni ricadenti nelle zone di cui agli artt. 57 e 58 del presente Piano, qualora ammissibili, il PIAE deve essere corredato da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, avente i contenuti previsti nelle direttive approvate dall'Autorità di Bacino del F. Po ed elaborato secondo i "Criteri generali per l'Elaborazione dei Piani delle Attività Estrattive" redatti dalla medesima autorità. Per le previsioni ricadenti nelle zone di cui agli articoli sopra richiamati e/o localizzate nelle vicinanze delle opere di contenimento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), all'atto dell'adozione il PIAE dovrà essere trasmesso all'Autorità di Bacino, per l'espressione del parere di compatibilità con la pianificazione di bacino, e all'Autorità idraulica competente ai fini dell'acquisizione del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523 .

7. **D** I Comuni che intendano autorizzare, ai sensi della L.R. 17/1991, attività estrattive già localizzate dal proprio PAE o dal PIAE provinciale vigenti prima dell'entrata in vigore del PAI dell'Autorità di Bacino del F. Po, ancorché confermate dalla Variante PIAE 2002, sono tenuti a verificare se tali localizzazioni interessino zone tutelate dal Titolo IV delle presenti norme e,

qualora venga verificato il sussistere di tale evenienza, a redigere per il proprio PAE uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale nei termini previsti dagli artt. 22 e 41 del PAI e secondo i "Criteri generali per l'Elaborazione dei Piani delle Attività Estrattive" redatti dall'Autorità di Bacino stessa.

8. **D** Qualora le previsioni estrattive pianificate nei piani di settore interferiscano con Aree interessate da frane quiescenti (lettera b, comma 1, art. 57) o con Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico (art. 58), in fase attuativa dovranno essere condotte le necessarie verifiche tecniche, ai sensi della normativa vigente, ai fini della valutazione della compatibilità dell'intervento estrattivo con le condizioni di dissesto.

9. **D** I materiali inerti derivanti dalla realizzazione di opere od interventi non classificabili come attività estrattive potranno essere pianificati dai PAE comunali al fine di consentirne la commercializzazione ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/1991, purché tali opere od interventi siano previsti da strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata. L'ammissibilità di ciascuna delle suddette localizzazioni estrattive verrà valutata dalla Provincia in sede di istruttoria tecnica per la formulazione delle Osservazioni e/o Riserve sull'approvazione del PAE comunale, sulla base della congruità delle modalità d'intervento ed in particolare di quelle attinenti gli scavi, e sulla compatibilità con la situazione ambientale di contesto. Le volumetrie risultanti dalla sommatoria di tutte le eventuali procedure di autorizzazione alla commercializzazione di materiali inerti derivanti da interventi come sopra definiti, verranno considerate dalla Provincia a tutti gli effetti come inerti utili estratti e, come tali, verranno computati nelle successive Varianti al PIAE come concorrenti al soddisfacimento del fabbisogno provinciale.

10. **P** Ai sensi di quanto disposto da presente Piano in adeguamento al PTA, nei settori di ricarica della falda di tipo A, B e D di cui alle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di collina-pianura (art. 82) e nei settori delle aree di ricarica corrispondenti alle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano di cui alle Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art. 84), l'esercizio delle attività estrattive va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale per la cui formazione dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex-cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- b) non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. 471/99;
- c) nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda.

11. **P** Fatte salve eventuali differenti disposizioni emanate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso appositi atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26 della L.R. 17/1991 s.m., nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 40), nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 42), nelle Zone ed elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2) del 2 comma dell'art. 47, nelle Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 57), da potenziale instabilità (art. 59) e da dissesto idraulico (art. 58), nelle Fasce A e B di cui agli artt. 66 e 67, nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC) e nel territorio del parco nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano, qualora gli strumenti di pianificazione di settore prevedano il ritombamento degli invasi di cava o il rinfiacco delle scarpate di abbandono, finalizzati al recupero paesaggistico e ambientale ed alla

stabilizzazione definitiva del sito ovvero alla impermeabilizzazione degli scavi, la progettazione e la realizzazione di tali interventi dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) le tipologie dei materiali di riporto per i ritombamenti e i rinfianchi, da dichiarare negli atti progettuali, dovranno essere costituite esclusivamente da terre e rocce di scavo ovvero da altri materiali, specificatamente indicati nel PAE comunale, individuati anche tra quelli ritenuti idonei per le attività di recupero ambientale come definiti dalle norme vigenti in materia di rifiuti, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs n. 117/2008;
- b) in tutti i casi l'effettiva composizione del materiale di riporto dovrà essere accuratamente controllata in corso d'opera, ad evitare che elementi potenzialmente inquinanti vengano recapitati nell'area.

Sono altresì ammesse la realizzazione e la gestione degli impianti di chiarificazione e trattamento delle acque di lavaggio e lavorazione dell'estratto, nonché dei cumuli, dei bacini di decantazione e comunque di tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs n. 117/2008.

12. P Nelle medesime zone di cui al comma 11 è consentito l'insediamento o lo spostamento degli impianti di lavorazione dei materiali di coltivazione a carattere provvisorio, purché nell'ambito delle zone estrattive individuate dagli strumenti di settore e limitatamente al periodo di coltivazione delle cave stesse. Sono altresì ammesse la realizzazione e la gestione degli impianti di chiarificazione e trattamento delle acque di lavaggio e lavorazione dell'estratto, nonché dei cumuli, dei bacini di decantazione e comunque di tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs n. 117/2008 connesse ad impianti di lavorazione dei materiali di coltivazione a carattere fisso o provvisorio; sono fatte salve eventuali differenti disposizioni emanate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso appositi atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26 della L.R. 17/1991 s.m.. E' altresì consentita, con eccezione delle fasce A e B di cui agli artt. 66 e 67, la localizzazione di impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, purché in aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava, qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE).

13. P Nelle Zone ed elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b1) del 2 comma dell'art. 47, nelle Zone di tutela naturalistica (art. 44), nelle Zone di tutela agronaturalistica (art. 45), nonché nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla L.R. 32/1988. Sono fatte salve le concessioni minerarie vigenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale. Il PIAE dovrà provvedere ad attuare la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario, ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. b), della L.R. 3/1999.

Articolo 105. Protezione e risanamento dall'inquinamento atmosferico

1. I Il presente Piano si prefigge di proteggere la salute dei cittadini ed il territorio, per i quali l'inquinamento atmosferico rappresenta uno dei maggiori pericoli. Le disposizioni normative e cartografiche del presente Piano concorrono, a tal fine, al perseguimento degli obiettivi di qualità del Piano Aria Integrato Regionale approvato con DAL 115/2017.

Articolo 106. Disposizioni transitorie e norme di salvaguardia (rispetto alla variante generale PTCP del 2010)

1. **P** Fermo restando l'immediata efficacia del presente Piano i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore (4 agosto 2010).

2. **P** Fino all'adeguamento di cui al primo comma e comunque per non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Piano, nelle zone di cui ai precedenti artt. 40, 42, 45, 48 della parte II delle presenti Norme, introdotte in aumento o in variazione rispetto a quelle del PTCP approvato il 25/05/1999, sono fatte salve le previsioni (cartografiche e normative) contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonchè nei PSC, nei POC, nei RUE e nelle varianti ai PRG trasmessi alla Provincia prima dell'entrata in vigore del presente Piano. Tali previsioni dovranno comunque essere conformi con le altre prescrizioni contenute nella parte II delle presenti Norme ricadenti in dette zone.

3. **P** Fuori dai casi di cui al precedente comma, sono altresì fatte salve le previsioni (cartografiche e normative):

- a) dei PRG e dei PSC, POC e RUE vigenti,
- b) dei PSC adottati in conformità agli Accordi di Pianificazione approvati prima dell'adozione del presente Piano,
- c) delle varianti ai PRG o ai PSC, POC, RUE adottate prima dell'adozione del presente Piano,

purché non in contrasto con le prescrizioni della parte II delle presenti Norme e relative previsioni cartografiche, che prevalgono sulle previsioni comunali.

4. **P** I progetti previsti nei programmi statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti pubblici approvati prima della data di adozione del presente Piano, le convenzioni urbanistiche stipulate e gli interventi edilizi già autorizzati entro la medesima data, possono essere attuati anche in deroga alle prescrizioni introdotte *ex novo* rispetto al PTCP del 1999, al PAI ed al PTA.

5. **P** Sono fatte salve, quando non espressamente modificate dal presente Piano, le previsioni e le corrispondenti individuazioni cartografiche contenute nei Piani provinciali di Settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano.

Articolo 106/bis. Disposizioni transitorie e norme di salvaguardia (rispetto alla variante specifica PTCP 2016)

1. **P** A decorrere dall'adozione della presente Variante specifica (7 marzo 2018), si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della LR n. 20/2000 relativamente a tutte le previsioni cartografiche che introducono od estendono vincoli territoriali rispetto alla cartografia del PTCP 2010, fatta salva l'efficacia dei singoli atti istitutivi nel caso di rappresentazione ricognitiva di vincoli e prescrizioni derivanti dei medesimi.

2. **P** I progetti previsti nei programmi statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti pubblici approvati prima della data di adozione della presente Variante specifica 2016, le convenzioni urbanistiche stipulate e gli interventi edilizi già autorizzati entro la medesima data, possono essere attuati, nel rispetto della DGR 1300/2016.

3. **P** Sono fatte salve le specifiche tempistiche stabilite dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016 con riguardo all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle tav. P7bis e all'art. 68 bis.